



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DM Biometano – Regole applicative

*Allegato 1 al Decreto di approvazione:
incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale*

13/01/2023

Indice

1. Premessa e definizioni	6
1.1. Premessa	6
1.2. Definizioni	6
2. Requisiti e criteri di accesso agli incentivi	14
2.1. Elementi per la verifica dei requisiti soggettivi di accesso agli incentivi	14
2.2. Elementi per la verifica dei requisiti oggettivi di accesso agli incentivi	16
2.3. Ulteriori precisazioni e adempimenti	21
2.3.1. Verifica del titolare effettivo e dell'assenza di conflitto di interesse	21
2.3.2. Divieto di "doppio finanziamento"	22
2.3.3. Requisiti inerenti al rispetto del principio DNSH	22
2.3.4. Requisiti inerenti al rispetto del principio "contributo all'obiettivo climatico e digitale" (<i>tagging</i>)	23
2.3.5. Materie prime e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	23
2.3.5.1. Criteri di individuazione delle materie prime	23
2.3.5.2. Materie prime avanzate per il biometano destinato al settore dei trasporti	25
2.3.5.3. Verifica della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	31
2.3.6. Criteri per la definizione della capacità produttiva	32
2.3.6.1. Capacità produttiva cumulata	34
3. Procedure competitive pubbliche	36
3.1. Modalità di svolgimento e calendario	36
3.1.1. Calendario delle procedure competitive	36
3.1.2. Contingenti di capacità produttiva e modalità di riallocazione della capacità produttiva non assegnata	37
3.2. Modalità di partecipazione	38
3.2.1. Presentazione delle richieste di partecipazione	38
3.2.2. Portale informatico per l'invio delle richieste	39
3.2.3. Modifiche successive all'invio dell'istanza di partecipazione	40
3.3. Riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento	41
3.4. Formazione della graduatoria	42
3.4.1. Criteri di priorità	43
3.5. Motivi di esclusione dalla graduatoria	45

3.6. Motivi di decadenza dal beneficio di accesso agli incentivi	46
3.7. Rinuncia alla posizione utile in graduatoria.....	47
4. Richiesta di accesso alla tariffa omnicomprensiva (TO)	49
4.1. Attività preliminari alla richiesta di accesso alla TO: procedura per la creazione del Punto di Ingresso Virtuale	50
5. Comunicazione di entrata in esercizio.....	52
5.1. Modalità di presentazione della comunicazione al GSE.....	52
5.2. Tempistiche rilevanti	53
5.3. Adempimenti in materia di verifiche antimafia	55
5.4. Valutazione della comunicazione di entrata in esercizio	56
5.4.1. Processo di valutazione	56
5.4.2. Richiesta di integrazione.....	57
5.4.3. Preavviso di rigetto.....	58
5.4.4. Provvedimento conclusivo	58
5.4.5. Varianti ai titoli autorizzativi/abilitativi	59
5.4.6. Motivi ostativi all'accoglimento	59
6. Elementi per la determinazione degli incentivi spettanti	61
6.1. Costi ammissibili al contributo in conto capitale	61
6.2. Determinazione del valore della tariffa incentivante.....	62
6.3. Modalità di individuazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti di produzione di biometano	63
6.4. Descrizione metodo e opzioni di individuazione consumi servizi ausiliari.....	65
6.4.1. Opzione 1 – Valore forfait predefinito	66
6.4.2. Opzione 2 – Aggiustamento una tantum sulla base di misure.....	69
6.4.3. Opzione 3 – Ricalcolo mensile del valore forfait totale.....	70
6.5. Modalità di gestione dei flussi di misura e del calcolo degli incentivi.....	74
6.5.1. Configurazione A: Impianto di produzione di biometano connesso direttamente a rete con obbligo di connessione di terzi	76
6.5.2. Configurazione B: Impianto di produzione di biometano in autoconsumo	78
6.5.3. Configurazione C: Impianto di produzione di biometano connesso mediante carri bombolai	79
6.5.4. Configurazione D: Impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai	80

6.5.5.	Configurazione E: Impianto di produzione di biometano direttamente connesso a un impianto di liquefazione	82
6.5.6.	Configurazione F: Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa	85
6.5.7.	Configurazione multipla	86
6.5.8.	Modalità di gestione dei punti di misura.....	89
6.5.9.	Ricircoli e autoconsumi	90
6.5.10.	Misure dei consumi dei servizi ausiliari.....	91
7.	Attivazione dei contratti.....	94
7.1.	Tipologie di contratti	94
7.1.1.	Modalità di attivazione del contratto per la regolazione della tariffa omnicomprensiva (TO).....	94
7.1.2.	Modalità di attivazione del contratto per la regolazione della tariffa premio (TP)	95
7.2.	Comunicazione della data di entrata in esercizio commerciale	96
7.3.	Modifica del regime commerciale.....	96
7.3.1.	Passaggio dalla tariffa omnicomprensiva (TO) alla tariffa premio (TP).....	97
7.3.2.	Passaggio dalla tariffa premio (TP) alla tariffa omnicomprensiva (TO).....	97
7.3.3.	Trasferimenti di titolarità	98
8.	Modalità di erogazione del contributo in conto capitale e degli incentivi.....	99
8.1.	Contributi in conto capitale: modalità di condivisione delle informazioni tra il GSE e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai fini dell'erogazione dei contributi PNRR.....	99
8.2.	Incentivi in conto esercizio: tempi e modalità di erogazione degli incentivi	99
9.	Monitoraggio degli interventi.....	101
10.	Disciplina relativa alla vendita del biometano da parte del GSE.....	102
11.	Garanzie di Origine del biometano: procedure di qualifica ai fini dell'emissione delle GO.....	103
12.	Modalità di copertura degli incentivi al biometano avanzato e assolvimento degli obblighi da parte dei Soggetti Obbligati	104
12.1.	Copertura economica/finanziaria dell'incentivazione del biometano avanzato destinato al settore dei trasporti	104
12.2.	Contratti tra GSE e Soggetti Obbligati	104
12.3.	Modalità e tempistiche degli adempimenti dei Soggetti Obbligati aderenti	106
12.4.	Modalità di calcolo dei quantitativi di biometano destinato al settore trasporti.....	108
13.	Condizioni di cumulabilità	109
14.	Oneri istruttori e gestionali del GSE	110
15.	Modifiche relative agli impianti incentivati.....	111

16. Verifiche e controlli	116
16.1. Modalità di svolgimento delle attività di verifica di competenza GSE	116
16.2. Violazioni rilevanti e violazioni non rilevanti: effetti sul contributo in conto capitale e sull'incentivo in conto esercizio.....	117
16.3. Verifiche del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti per il biometano.....	118
16.4. Modalità di condivisione delle informazioni tra il GSE e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.....	119
17. Garanzia di recupero degli importi dovuti al GSE.....	120
18. Recupero degli importi indebitamente percepiti.....	121
19. Misure transitorie di raccordo con il quadro normativo previgente.....	122
19.1. D.M. 2 marzo 2018: modalità di attestazione del settore di utilizzo del biometano.....	122
19.2. D.M. 2 marzo 2018: aggiornamento procedure applicative	123
ALLEGATI.....	124
Allegato 1 - Schemi di avviso, modelli e contratti-tipo.....	124
Allegato 1a Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi.....	124
Allegato 1b Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi..	124
Allegato 1c TP - Modello di comunicazione di entrata in esercizio.....	124
Allegato 1c TO - Modello di comunicazione di entrata in esercizio	124
Allegato 1d Contratto tipo ai fini del riconoscimento della Tariffa Premio	124
Allegato 1e Contratto tipo ai fini del riconoscimento della Tariffa Onnicomprensiva.....	124
Allegato 1f Dichiarazione di adesione del Soggetto Obbligato e accettazione delle condizioni contrattuali	124
Allegato 1g Contratto tipo con i Soggetti Obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti	124
Allegato 1h Richiesta di accesso alla Tariffa Onnicomprensiva	124
Allegato 1i Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Onnicomprensiva e richiesta di accesso alla Tariffa Premio	124
Allegato 1l Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Premio e richiesta di accesso alla Tariffa Onnicomprensiva	124
Allegato 2 - Elenco documenti.....	124
Allegato 2a Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure competitive.....	124
Allegato 2b Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio	124
Allegato 2c Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche.....	124
Allegato 3 – Rispetto del principio del DNSH	124
Allegato 3a Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – Fase ex-ante.....	124

Allegato 3b Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – Fase ex-post.....	124
Appendici.....	124
Appendice A. Contingenti annui e calendario delle procedure competitive	124
Appendice B. Tariffe di riferimento.....	124
Appendice C. Massimali di costi ammissibili e contributo in conto capitale erogabile	124
Appendice D. Principio DNSH	124
Appendice E. Calcolo della riduzione di emissioni di GHG	124

1. Premessa e definizioni

1.1. Premessa

Il presente documento disciplina le regole applicative del decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 15 settembre 2022, n. 340, (di seguito: DM 2022) recante disposizioni per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018, da impianti di nuova realizzazione, agricoli e non, e da impianti di produzione di elettricità alimentati da biogas agricolo oggetto di riconversione.

Le Regole Applicative forniscono le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal DM 2022 e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia di produzione di biometano e di immissione dello stesso nelle reti del gas naturale.

1.2. Definizioni

Soggetto Richiedente

Per Soggetto Richiedente si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che sostiene le spese per l'esecuzione dell'intervento (nuova costruzione o riconversione) ed è titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio dell'impianto nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista. Il Soggetto Richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere l'accesso agli incentivi di cui al DM 2022 (tariffa incentivante e contributo in conto capitale).

Nel caso in cui il biometano sia ottenuto a partire dal biogas prodotto in un impianto (costituito dalle sezioni di gestione della biomassa e digestione anaerobica) in capo a un soggetto diverso dal soggetto titolare della sezione di depurazione e raffinazione del biogas, il Soggetto Richiedente è individuato nel soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della sezione di *upgrading*, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi, laddove prevista.

Data di avvio lavori

L'avvio dei lavori è individuato dalla data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all'amministrazione competente, ove prevista, o dalla data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Richiedente relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali a titolo esemplificativo, la progettazione, l'accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, nonché le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi.

Ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori si precisa che, ove applicabile, fa fede la comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'intervento.

Completamento dell'intervento

Per “completamento dell'intervento” si intende l'installazione di tutte le macchine e i dispositivi di tipo idraulico, chimico, elettromeccanico, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi ove prevista, nonché le opere civili di impianto e loro attrezzature, conformemente al progetto autorizzato, tali da garantire l'esercizio e/o la corretta funzionalità dell'impianto.

Pertanto, tale attività comprende esclusivamente la realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, tipicamente consistenti nelle opere funzionali alla produzione del biogas, alla raffinazione in biometano (*upgrading*) e all'immissione di quest'ultimo nella rete del gas naturale, coerentemente con il volume di controllo dell'impianto indicato al paragrafo 6.3; sono inoltre incluse le vasche coperte per lo stoccaggio del digestato (articolo 4, comma 1, lettera h, del DM 2022), qualora previsto, e più in generale tutte le opere che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi per l'accesso agli incentivi previsti all'articolo 4, comma 1, del DM 2022 (ad es. eventuali apparati, anche indicati nel titolo abilitativo, necessari a verificare il rispetto delle soglie di emissioni in aria e il contrasto all'inquinamento atmosferico).

Per maggiori dettagli in merito alle opere che possono accedere al contributo in conto capitale (ad esempio opere e attrezzature diverse da quelle sopra riportate) si rimanda al paragrafo 6.1.

La “*data di completamento dell'intervento*” non può essere successiva alla data di entrata in esercizio, come definita successivamente.

Si precisa che nel caso di un impianto che utilizza più configurazioni di immissione del biometano nella rete del gas illustrate al paragrafo 6.5, la data di completamento dell'intervento è riferita alla configurazione impiantistica le cui opere sono ultimate nella data più recente; pertanto, la data di completamento di detta configurazione non potrà essere successiva alla rispettiva data di entrata in esercizio.

Data di entrata in esercizio

Per data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ff), del DM 2022 si intende la data in cui, al termine della realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto.

Ne seguito, sono fornite due definizioni distinte, a seconda che l'impianto sia collegato o meno a una rete con l'obbligo di connessione di terzi. In ogni caso, la data di entrata in esercizio non può essere antecedente alla data di completamento dell'intervento.

Si rimanda al paragrafo 5.2 per i dettagli degli adempimenti previsti dal DM 2022 relativi all'entrata in esercizio dell'impianto.

❖ Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi

In tal caso, per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano si intende la data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento (nuovo impianto o riconversione). Tale data è attestata dal Verbale di Verifica di Attivazione rilasciato dal Gestore di rete.

❖ Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano non connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi

Per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano si intende la data di prima immissione del biometano nella rete del gas naturale con destinazione nel settore dei trasporti o negli altri usi, senza utilizzo di una rete con l'obbligo di connessione di terzi. Tale data è attestata dal Soggetto Richiedente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da un set documentale costituito da: S.C.I.A. ai VV.F. e, se disponibili, DDT o fattura di vendita della prima fornitura di biometano e/o verbale di taratura dei misuratori a carico reale.

- ❖ **Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano in configurazione multipla**
Se l'immissione del biometano nella rete del gas naturale avviene mediante più configurazioni tra quelle illustrate al paragrafo 6.5, per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano si intende la prima delle date di entrata in esercizio individuabili nelle diverse configurazioni adottate.

Data di entrata in esercizio commerciale

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera gg), del DM 2022 per data di entrata in esercizio commerciale di un impianto di produzione di biometano si intende la data, comunicata dal Soggetto Richiedente al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa incentivante.

Periodo di avviamento e collaudo

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera hh), del DM 2022 per periodo di avviamento e collaudo di un impianto di produzione di biometano si intende il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale.

Il periodo di avviamento e collaudo può durare al massimo 3 mesi, nel caso di impianti oggetto di riconversione, e 6 mesi, nel caso di nuovi impianti.

Periodo di incentivazione

Per periodo di incentivazione si intende il periodo di diritto alla tariffa incentivante riconosciuta alla produzione netta di biometano dell'impianto. Tale periodo è pari a 15 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, calcolati al netto di fermi impianto imputabili a cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti, come previsto dall'articolo 7, comma 6, del DM 2022.

CUP

Codice Unico di Progetto (CUP) mediante il quale viene identificato l'intervento per il quale è richiesto l'accesso ai benefici previsti da DM 2022. Esso identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici nonché la principale entità del monitoraggio degli obiettivi previsti dal PNRR quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.

Il GSE, in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle istruttorie tecniche e alle attività gestionali funzionali all'assegnazione degli incentivi previsti dal DM 2022, nonché alla validazione delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica quale Amministrazione centrale titolare dell'investimento PNRR (misura M2C2 – I 1.4), assegna un CUP a ciascun impianto ammesso (cioè, collocatosi in posizione utile) in graduatoria.

Biogas

Per biogas si intende il combustibile gassoso prodotto mediante digestione anaerobica di biomasse. Sono inclusi i gas residuati dei processi di depurazione delle acque reflue urbane. È escluso il gas di discarica.

Biometano

Per biometano, ai sensi dell'articolo 2 del DM 2022, si intende il combustibile gassoso ottenuto dalla purificazione (depurazione e raffinazione) del biogas, come sopra definito, in modo da risultare idoneo per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita dall'articolo 2 del DM 2022.

Sono esclusi i combustibili gassosi prodotti tramite processi di metanazione dell'idrogeno e della CO₂, e tramite processi di gassificazione delle biomasse (es. syngas).

È incentivabile ai sensi del DM 2022 esclusivamente il biometano:

- prodotto da impianti agricoli o impianti a rifiuti organici, come definiti nel seguito;
- che rispetta le caratteristiche di qualità di cui decreto 3 giugno 2022 recante *Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile*;
- conforme ai requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 2022.

Classificazione delle imprese

Ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, si identificano come:

❖ **Piccole imprese**

Imprese caratterizzate da un numero di lavoratori dipendenti e autonomi ≤ 49 e da un fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro o da un bilancio ≤ 10 milioni di euro. Rientrano in tale casistica anche i soggetti fisici e le ditte individuali.

❖ **Medie imprese**

Imprese caratterizzate da un numero di lavoratori dipendenti e autonomi compresi nell'intervallo tra 50 e 249 e da un fatturato annuo tra 10 e 50 milioni di euro o da un bilancio tra 10 e 43 milioni di euro.

❖ **Grandi imprese**

Imprese caratterizzate da un numero di lavoratori dipendenti e autonomi > 250 e da un fatturato annuo > 50 milioni di euro o da un bilancio > 43 milioni di euro.

In caso di superamento di una delle due soglie (lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo o bilancio), le imprese sono classificate nella categoria superiore.

Azienda Agricola

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), DM 2022 per aziende agricole si intendono:

- imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile, in forma individuale o in forma societaria anche cooperativa,
- società agricole, come definite dal D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, se persona giuridica,
- consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole.

Categoria di intervento

❖ Nuova costruzione

Impianto realizzato utilizzando componenti nuovi o integralmente rigenerati per tutte le opere e le apparecchiature necessarie alla produzione, il convogliamento, la depurazione, la raffinazione del biogas e l'immissione del biometano nella rete del gas naturale.

❖ Riconversione

Intervento su un impianto agricolo di produzione e utilizzazione di biogas per la produzione di energia elettrica, esistente al 27/10/2022 (data di entrata in vigore del DM 2022), che viene convertito alla produzione di biometano successivamente alla data di entrata in vigore del DM 2022 e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas a quella di biometano, anche con aumento della capacità produttiva.

In particolare, possono essere esistenti (vale a dire hanno già operato precedentemente in un processo di produzione e utilizzazione di biogas) i componenti appartenenti alle sezioni di produzione, di convogliamento e di depurazione del biogas, mentre devono essere di nuova realizzazione i dispositivi di raffinazione mediante *upgrading* e i componenti appartenenti alla sezione di trasformazione e consegna del biometano.

L'intervento di riconversione può dare luogo a "riconversione totale", nel caso in cui tutto il biogas prodotto dall'impianto venga destinato alla produzione di biometano, o a "riconversione parziale", nel caso in cui solo una quota parte del biogas prodotto sia destinato alla produzione di biometano.

Componente integralmente rigenerato

Per componente integralmente rigenerato si intende un componente usato che ha subito un intervento di rigenerazione, definito come un'attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un'officina specializzata. Un'officina risulta specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l'attività di costruzione, manutenzione ordinaria/straordinaria o rigenerazione del componente in questione. L'impiego di componenti rigenerati è consentito sia per gli impianti di nuova costruzione sia per gli di interventi di riconversione.

Tipologia di impianto

❖ Impianto agricolo

Per impianto agricolo, ai sensi dell'articolo 2 del DM 2022, si intende un impianto di produzione e utilizzazione di biogas facente parte del ciclo produttivo di un'azienda agricola o che utilizza materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto.

Esclusivamente nel caso in cui il Soggetto Richiedente è un'azienda agricola (riscontrabile dalla visura camerale dello stesso), nella definizione di impianto agricolo sono inclusi gli impianti che utilizzano parzialmente rifiuti organici.

❖ **Impianto a rifiuti organici**

Per impianto alimentato da rifiuti organici, ai sensi dell'articolo 2 del DM 2022, si intende un impianto di produzione e utilizzazione di biogas che utilizza la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonché rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d), f) dell'Allegato VIII, Parte A, al D.lgs. n. 199/2021.

Si rimanda al paragrafo 2.3.5.2 per il dettaglio dei rifiuti, e relativi codici CER, ricompresi nelle citate lettere dell'elenco. I rifiuti devono rispondere alla definizione di rifiuto organico di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Sono inclusi impianti che utilizzano fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane, anche qualora non qualificati come rifiuti.

Sono inclusi impianti che utilizzano rifiuti (ricadenti nelle lettere b), c), d), f) dell'Allegato VIII, Parte A, al D.lgs. n. 199/2021) congiuntamente ad altre matrici di origine biologica.

FORSU

Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall'origine (derivante da raccolta differenziata dei rifiuti). Si rimanda al paragrafo 2.3.5.2 per il dettaglio dei codici CER ricompresi nella definizione di FORSU.

Destinazione d'uso del biometano

❖ **Usi nel settore dei trasporti**

Per usi nel settore dei trasporti si intende il biometano utilizzato come carburante in forma compressa o liquida per la trazione nel settore dei trasporti in accordo a quanto previsto nel D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i..

❖ **Altri usi**

Per altri usi si intendono tutte le modalità di impiego del biometano prodotto diverse dall'utilizzo come carburante nel settore dei trasporti. È incluso il biometano utilizzato nei settori industriale, residenziale, terziario e dell'agricoltura (come ad esempio reti di teleriscaldamento e reti calore per il riscaldamento di stalle, abitazioni e uffici), con esclusione del settore della generazione termoelettrica.

Si precisa che è incluso l'utilizzo in impianti industriali per la produzione di energia elettrica e termica in cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire unità riconosciute funzionanti in cogenerazione ad alto rendimento (c.d. CAR) ai sensi del D.lgs. n. 20/2007 come integrato dal DM 4 agosto 2011.

Autoconsumo

Per autoconsumo si intende l'utilizzo del biometano prodotto dall'impianto per processi produttivi svolti dal Soggetto Richiedente sia in ambito industriale (riscaldamento e raffrescamento industriale), come ad

esempio l'essiccazione e la produzione di calore in processi industriali, sia per usi civili e assimilati, come ad esempio il riscaldamento di stalle, il riscaldamento e raffrescamento di abitazioni e uffici.

In ogni caso, la fornitura di biometano prodotto e destinato all'autoconsumo deve avvenire solo attraverso una "rete per autoconsumo".

Le utenze e apparecchiature che caratterizzano i processi produttivi (es.: gruppo di cogenerazione, caldaia, essiccatore, etc.) devono essere nella titolarità del Soggetto Richiedente.

È incluso l'utilizzo di biometano immesso in uno o più impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti nella titolarità del Soggetto Richiedente.

Il biometano autoconsumato ha diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dal DM 2022.

Nel caso di impiego del biometano per usi civili e assimilati, il Soggetto Richiedente dovrà ottemperare a quanto previsto dalle norme tecniche di settore in materia di odorizzazione del gas.

Tale modalità di utilizzo del biometano corrisponde alla configurazione B illustrata al paragrafo 6.5.2.

Reti chiuse

Per reti chiuse si intende l'immissione del biometano nella rete del gas naturale tramite condotta che distribuisce il biometano all'interno di un sito dove viene utilizzato per processi produttivi svolti da un soggetto diverso dal Soggetto Richiedente sia in ambito industriale sia per usi civili e assimilati.

In ogni caso, la fornitura di biometano alle utenze di processo avviene senza l'utilizzo di reti con obbligo di connessione di terzi.

È incluso l'utilizzo di biometano immesso in uno o più impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti.

Tale modalità di utilizzo del biometano corrisponde alla configurazione F illustrata al paragrafo 6.5.6.

Valori utili per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

❖ Valore reale

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo la metodologia definita nell'Allegato VI, parte C, o nell'Allegato VII, parte B del D.Lgs. 199/2021.

❖ Valore tipico

Stima delle emissioni di gas a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante, del bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del consumo dell'Unione Europea.

❖ Valore standard

Valore stabilito a partire da un valore tipico, applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dal D.Lgs. 199/2021 (come meglio riportate in Appendice E), può essere utilizzato al posto di un valore reale.

Rete con obbligo di connessione di terzi

Per reti con obbligo di connessione di terzi si intendono tutte le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi. Rientrano in questa tipologia di reti anche i carri

bombolai utilizzati per collegare l'impianto di produzione del biometano ad una rete con obbligo di connessione di terzi.

Configurazione extra-rete

Configurazione che non prevede l'utilizzo di una rete con obbligo di connessione di terzi. Rientrano in tale definizione le seguenti.

❖ **Rete per autoconsumo**

Si intendono le reti interne al sito di produzione del biometano finalizzate a collegare l'impianto di produzione alle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano, ivi inclusi eventuali distributori di gas naturale per i trasporti impiegati ad uso esclusivo della flotta aziendale.

❖ **Altre reti**

Si intendono i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido finalizzati a veicolare il biometano agli utilizzatori finali. Non rientrano in questa tipologia di reti i carri bombolai utilizzati per collegare l'impianto di produzione del biometano ad una rete con obbligo di connessione di terzi.

Punto di misura

Punto di Misura (di seguito anche PM) è il punto in cui viene effettuata la rilevazione di una o più specifiche grandezze fisiche utili alla determinazione degli incentivi. Il Punto di Misura può differire dal punto fisico su cui sono posizionati i misuratori laddove la misurazione di una specifica grandezza utile alla determinazione degli incentivi sia rilevata attraverso distinti misuratori.

Producibilità massima mensile

Si intende la producibilità dell'impianto di produzione di biometano calcolata come prodotto tra la capacità produttiva dello specifico impianto e il numero di ore del mese oggetto di incentivazione, espressa in Sm³. Ai fini del calcolo della producibilità, la capacità produttiva utilizzata è la minore tra la capacità produttiva dell'impianto realizzato e la capacità produttiva ammessa in graduatoria.

Tele-lettura

Possibilità di accesso da remoto da parte del GSE alla strumentazione di misura al fine di acquisire i dati.

Soggetti Obbligati

Per Soggetti Obbligati si intendono i soggetti tenuti all'obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei trasporti di cui al decreto del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i..

2. Requisiti e criteri di accesso agli incentivi

Il DM 2022 reca disposizioni per il riconoscimento di un contributo in conto capitale (calcolato in funzione delle spese ammissibili ed equivalente al massimo al 40% dell'investimento sostenuto) e una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano.

I requisiti di accesso agli incentivi devono risultare rispettati al fine di partecipare alle procedure competitive pubbliche, indette ai sensi dell'articolo 5 del DM 2022, e ottenere il diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dal DM 2022 (contributo in conto capitale e tariffa incentivante).

Tali requisiti possono essere classificati in:

- **requisiti soggettivi**, propri del Soggetto Richiedente;
- **requisiti oggettivi**, riferiti all'intervento di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano.

Alcuni requisiti oggettivi sono differenziati in funzione della:

- categoria di intervento (nuova costruzione o riconversione),
- tipologia di impianto (impianto agricolo o impianto a rifiuti organici),
- destinazione d'uso del biometano prodotto dall'impianto (usi nel settore dei trasporti o altri usi).

Il GSE verifica il rispetto dei requisiti di accesso, come illustrati nei paragrafi a seguire, nei seguenti momenti:

- in fase di partecipazione alla procedura competitiva: i requisiti devono risultare rispettati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva;
- in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio, propedeutica all'erogazione degli incentivi previsti: i requisiti devono risultare rispettati alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il Soggetto Richiedente, al fine di attestare il rispetto di tali requisiti, in occasione di entrambe le due fasi sopra indicate, trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (documenti generati dal Portale Informatico, secondo i modelli riportati negli Allegati 1.b e 1.c) e ulteriore documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata negli Allegati 2.a e 2.b alle presenti Regole Applicative.

Tali requisiti, inoltre, devono essere mantenuti nel tempo per tutto il periodo di incentivazione dell'impianto. Qualsiasi modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e di quanto dichiarato nel rispetto degli ulteriori adempimenti derivanti dalla richiesta di accesso ai contributi del PNRR, che intervenga a seguito della partecipazione alla procedura competitiva e della comunicazione di entrata in esercizio, deve essere tempestivamente notificata al GSE.

Si specifica inoltre che al momento della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii (c.d. Codice Antimafia), devono aver provveduto agli adempimenti antimafia così come indicato al paragrafo 5.4 e al capitolo 7.

2.1. Elementi per la verifica dei requisiti soggettivi di accesso agli incentivi

È possibile richiedere la partecipazione alle procedure competitive previste dal DM 2022 e l'accesso agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti, qualora siano verificati e dimostrabili i requisiti

soggettivi. Questi ultimi prevedono che il Soggetto Richiedente non appartenga alle casistiche elencate di seguito.

Imprese in difficoltà

Il Soggetto Richiedente non deve essere un'impresa in difficoltà.

Ai sensi degli *“Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese di imprese non finanziarie in difficoltà”*: un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i

Per il Soggetto Richiedente non devono ricorrere cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i..

Impegno Deggendorf (requisito di cui all'articolo 1, comma 5 del DM 2022)

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, il Soggetto Richiedente non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

In fase di istruttoria relativa alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.s.m.m.i.i..

Nel caso in cui il Soggetto Richiedente ricada nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il

mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso dell'impianto, l'accesso agli incentivi è sospeso finché il Soggetto Richiedente non abbia rimborsato o versato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

2.2. Elementi per la verifica dei requisiti oggettivi di accesso agli incentivi

È possibile richiedere la partecipazione alle procedure competitive previste dal DM 2022 e l'accesso agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti, qualora siano verificati e dimostrabili i requisiti oggettivi di seguito richiamati.

Biometano destinato al settore dei trasporti

Il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto deve:

- contenere esplicita indicazione di utilizzo esclusivo, per la produzione di biometano, di una o più delle materie prime di cui all'Allegato VIII, parte A, al D.lgs. 199/2021 (cd. materie prime "avanzate");
- consentire di riscontrare il conseguimento, da parte dell'impianto, di una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa.

Biometano destinato ad altri usi

Il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto deve consentire di riscontrare il conseguimento, da parte dell'impianto, di una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa.

Avvio dei lavori

I lavori di realizzazione degli impianti non devono essere avviati prima della data di pubblicazione della graduatoria.

In particolare, la data di avvio lavori, come definita al paragrafo 1.2, non deve essere antecedente alla data di pubblicazione della graduatoria della specifica procedura competitiva per la quale il Soggetto Richiedente ha presentato istanza di partecipazione e l'impianto è risultato ammesso in posizione utile.

Precisazioni in merito al requisito dell'avvio dei lavori

Con riferimento al requisito della data di avvio lavori, si precisa che in caso di comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera a-bis, del D.lgs. n. 28/2011 il Soggetto Richiedente deve fornire evidenza di aver specificato, contestualmente alla stessa o con comunicazione separata, che i lavori di realizzazione dell'intervento di riconversione non saranno avviati prima della pubblicazione della graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 5 del DM 2022.

Si precisa, inoltre, che nel caso di un progetto autorizzato che abbia successivamente subito varianti non sostanziali, il titolo autorizzativo di riferimento rimane il titolo originario. Ne deriva che un intervento per il quale i relativi lavori di realizzazione risultino avviati prima della pubblicazione della graduatoria della specifica procedura competitiva alla quale ha partecipato ed è risultato ammesso e per il quale sia stata rilasciata una variante non sostanziale successivamente all'avvio dei lavori non può accedere agli incentivi previsti dal DM 2022.

Impiego di componenti nuovi o integralmente rigenerati

Nel caso di intervento di “nuova costruzione”, tutti i componenti relativi alle opere e apparecchiature necessarie alla produzione, il convogliamento, la depurazione, la raffinazione del biogas e l’immissione del biometano nella rete del gas naturale devono essere di “nuova realizzazione”, vale a dire nuovi o integralmente rigenerati.

Nel caso di intervento di “riconversione” devono essere di “nuova realizzazione”, vale a dire nuovi o integralmente rigenerati, tutti i componenti relativi alle opere e apparecchiature necessarie alla raffinazione del biogas (dispositivo/i di *upgrading*) e all’immissione del biometano nella rete del gas naturale (sezione di trasformazione e consegna).

Intervento di “riconversione”

Nel caso di intervento di riconversione, devono essere verificati i seguenti requisiti:

- l’intervento deve essere realizzato su un impianto agricolo, secondo la definizione di impianto agricolo di cui al paragrafo 1.2;
- l’intervento deve interessare un impianto di produzione e utilizzazione di biogas esistente che viene convertito alla produzione di biometano e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas a quella di biometano, anche con aumento della capacità produttiva.

Possesso di titolo autorizzativo

Il Soggetto Richiedente deve essere in possesso di titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o realizzazione dell’intervento di riconversione, e all’esercizio dell’impianto, rilasciato ai sensi dell’articolo 8-bis del D.lgs. n. 28/2011/2021 come modificato dall’articolo 24 del D.lgs. n. 199/2021). Alla data di partecipazione alla procedura competitiva il titolo deve risultare conseguito, valido ed efficace, nella titolarità del Soggetto Richiedente anche a seguito di voltura.

Precisazioni in merito al requisito del titolo autorizzativo alla realizzazione dell’intervento

Il titolo autorizzativo/abilitativo deve essere stato conseguito e deve risultare valido ed efficace alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva.

Pertanto, è opportuno che il Soggetto Richiedente, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per “*silenzio assenso*”, ponga particolare attenzione alla verifica del conseguimento di detti titoli in data antecedente all’invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva.

Si precisa che:

- in caso di titoli autorizzativi/abilitativi che prevedono un atto espresso da parte dell’Amministrazione competente (specifico provvedimento o atto d’assenso comunque denominato, rilasciato dall’autorità competente), la data di conseguimento di detti titoli è individuata nella data di emanazione del provvedimento.

Per esempio, nell’ipotesi di Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., il titolo si intende conseguito alla data in cui l’Amministrazione competente ha rilasciato l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione (data di emanazione del decreto/delibera di autorizzazione). Il titolo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto

endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo;

- in caso di interventi di riconversione autorizzati tramite comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera a-bis, del D.lgs. n. 28/2011 come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del D.lgs. 199/2021, fermo restando il rispetto dei diversi obblighi normativi connessi ai procedimenti autorizzativi per la realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio dell'impianto, la data conseguimento del titolo è individuata dalla data di presentazione della comunicazione stessa. In tal caso è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.);

- in caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "*silenzio assenso*", la data di conseguimento di detti titoli non coincide con la data di presentazione/invio all'Amministrazione competente.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (nel seguito, PAS) ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011, la PAS si intende conseguita decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Amministrazione competente (Ente comunale) senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo.

Prima della data di conseguimento per "*silenzio assenso*", la PAS non può ritenersi assentita e, pertanto, l'impianto non è ritenuto dotato di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

Ad esempio, in caso di PAS presentata il giorno 15/9/2021 la stessa può intendersi conseguita solo a partire dalla data che si ottiene sommando 30 giorni al 15/9/2021 (sempre che non si siano verificate cause di sospensione di detto termine, come ad esempio la richiesta di integrazioni documentali da parte dell'Amministrazione competente). In tal caso l'impianto può ritenersi dotato di titolo autorizzativo a partire dal 15/10/2021 incluso.

Prima che siano decorsi 30 giorni la PAS potrà intendersi assentita esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Amministrazione competente (Ente comunale) che attesti la data di conseguimento del titolo.

Ai fini della partecipazione alla procedura competitiva, il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente al termine sopra indicato esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Ente comunale competente che attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso e acquisito dal Soggetto Richiedente prima della partecipazione alla procedura competitiva. Tale atto dovrà essere incluso nella documentazione da trasmettere al GSE all'atto della domanda di partecipazione alla procedura competitiva.

In tutti i casi in cui il titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per "*silenzio assenso*", ovvero sia senza specifico riscontro dell'Amministrazione competente, con la domanda di partecipazione alla procedura competitiva è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC/raccomandata inviata all'Ente, attestazione di avvenuta ricezione rilasciata da parte dello stesso Ente, ecc.) dell'istanza inviata, con relativi allegati.

Possesso di preventivo/offerta di allacciamento alla rete accettato/a

Nel caso di impianto connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi, il Soggetto Richiedente deve essere in possesso del preventivo/dell'offerta di allacciamento alla rete, rilasciato dal Gestore di Rete e accettato in via definitiva dal Soggetto Richiedente. Si chiarisce che le attività connesse alla realizzazione delle opere di rete da parte del gestore non costituiscono un impegno irreversibile del Soggetto Richiedente alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, non concorrono alla definizione della "data di avvio lavori" come definita al paragrafo 1.2.

Precisazioni in merito al requisito del preventivo/offerta di allacciamento alla rete

Con riferimento al requisito del possesso del preventivo/offerta di allacciamento accettato in via definitiva dal Soggetto Richiedente, si rappresenta che si considera come "data di accettazione" la data di invio al Gestore di Rete competente del documento relativo all'accettazione del preventivo/offerta di allacciamento.

Con la domanda di partecipazione alla procedura competitiva è necessario fornire evidenza della data di invio dell'accettazione al Gestore di Rete (preventivo/offerta di allacciamento firmato per accettazione dal Soggetto Richiedente con ricevuta di avvenuta consegna della PEC/raccomandata inviata al Gestore di Rete, attestazione di avvenuta ricezione rilasciata da parte dello stesso Gestore di Rete, ecc.). Tale documentazione dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere al GSE all'atto della domanda di partecipazione alla procedura competitiva.

Precisazioni in merito al trasferimento di titolarità di un impianto/volture prima della partecipazione

Nel caso di trasferimento di titolarità di un impianto, anche se a progetto, prima della partecipazione alla procedura competitiva, è necessario che all'atto della richiesta, siano stati volturati a favore del Soggetto Richiedente:

- il titolo autorizzativo/abilitativo;
- il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In riferimento alla voltura del titolo autorizzativo/abilitativo il cui procedimento è culminato nell'espressione da parte dell'Amministrazione competente con un atto autorizzativo/abilitativo (ad esempio, Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. n. 387/2003), è necessario che l'Amministrazione competente, con proprio provvedimento espresso, abbia preso atto della voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato e sia, pertanto, stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività autorizzata.

In caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "silenzio assenso", la voltura si intende consolidata alla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente. In tal caso è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

In riferimento alla voltura del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, è necessario fornire evidenza dell'avvenuta voltura da parte del Gestore di Rete.

Impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico

Nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, la produzione di biometano da biomasse deve rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità con i contenuti dei rispettivi "Piani di tutela e risanamento della qualità dell'aria".

Conformità alla direttiva sulle Emissioni Industriali

Nel caso di Soggetti Richiedenti che svolgono attività industriale, rientrante tra quelle categorie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, e/o la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva sulle Emissioni Industriali (Direttiva 2010/75/UE), come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e, per le attività industriali, dalla Parte V, Titolo I del medesimo provvedimento.

Zone vulnerabili ai nitrati

Nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali, in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, deve essere previsto l'utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione autorizzato complessivo (c.d. dieta autorizzata).

Vasche di stoccaggio del digestato

Con eccezione dei casi in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio, gli interventi devono prevedere la realizzazione di vasche di stoccaggio del digestato, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano.

Divieto di cumulo degli incentivi

Non è possibile accedere agli incentivi previsti dal DM 2022, in caso di interventi per i quali siano stati o saranno percepiti altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati.

Ai fini della verifica del rispetto di tale requisito, il GSE si avvale anche delle informazioni disponibili sul Registro Nazionale Aiuti di Stato e sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Si precisa che, nei casi di impianti di produzione di energia elettrica da biogas incentivati, riconvertiti totalmente o parzialmente alla produzione di biometano, all'entrata in esercizio sarà necessario rinunciare agli incentivi riconosciuti all'energia elettrica.

Nei casi di interventi di riconversione parziale, inoltre, in riferimento alla produzione di energia elettrica residua, resta ferma la possibilità di accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i..

Incentivazione ai sensi del DM 2 marzo 2018

Non è possibile accedere agli incentivi previsti dal DM 2022 in caso di impianti che beneficiano o hanno beneficiato degli incentivi alla produzione di biometano previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018.

2.3. Ulteriori precisazioni e adempimenti

Oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi illustrati nei paragrafi precedenti, è opportuno approfondire ulteriori aspetti, in alcuni casi derivanti direttamente dal PNRR, che ciascun Soggetto Richiedente deve tenere in considerazione per l'accesso agli incentivi previsti dal DM 2022.

Fermo restando quanto di seguito richiamato, con riferimento agli ulteriori adempimenti connessi al monitoraggio e rendicontazione delle misure del PNRR, si rimanda ai dettagli operativi che saranno definiti dal GSE sulla base di successive disposizioni che saranno fornite dal Dipartimento Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2.3.1. Verifica del titolare effettivo e dell'assenza di conflitto di interesse

In base all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) e a quanto previsto dai conseguenti accordi di prestito e finanziamento per l'attuazione del dispositivo, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione affinché l'utilizzo dei fondi in relazione alle Misure sostenute dal dispositivo stesso sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e, in particolare, sia garantita la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e del "doppio finanziamento" (vedi paragrafo 2.3.2).

Inoltre, il medesimo articolo, al paragrafo 2, lettera d) *"ai fini dell'audit e dei controlli e per fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR o Piano)"* prevede l'obbligo di raccogliere alcune particolari categorie standardizzate di dati tra cui *"il nome del destinatario finale dei fondi (...); il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (...)"*.

Nei casi in cui il Soggetto Richiedente sia una società, dovrà fornire, in fase di invio della richiesta di partecipazione alla procedura, compilando gli apposti campi previsti sul Portale Informatico, l'identificazione del *titolare effettivo*, così come definito dall'articolo 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Per l'identificazione del *titolare effettivo*, che verrà riportata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 generata dal Portale Informatico, si precisa quanto segue:

1. Il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, ovvero il relativo controllo.

In particolare:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
2. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
3. Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente/società.

Il Soggetto Richiedente è tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo le indicazioni di cui ai punti 1. e 2.

2.3.2. Divieto di “doppio finanziamento”

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, non è ammissibile una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del PNRR e di altri programmi dell'Unione. A tale prescrizione deve aggiungersi il divieto di duplicazione rispetto a risorse ordinarie statali e/o regionali.

Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione e, dunque, l'assenza di doppio finanziamento nonché di prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Unione Europea o da altri strumenti finanziari, all'interno dei documenti giustificativi di spesa, devono essere indicati elementi obbligatori di tracciabilità necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato: CUP, CIG, riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU*.

2.3.3. Requisiti inerenti al rispetto del principio DNSH

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*” (*Do No Significant Harm - DNSH*); tale vincolo si è tradotto in

una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il GSE, a partire dalle *check-list* previste per le tipologie di interventi incentivati dal DM2022 (riportate in Appendice D), definisce un set di documenti / dichiarazioni che il Soggetto Richiedente dovrà trasmettere per dimostrare il rispetto dei requisiti associati al principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*” (*Do No Significant Harm - DNSH*).

In particolare, per attestare il rispetto dei requisiti previsti dal principio del DNSH, il Soggetto Richiedente dovrà trasmettere la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio generata dal Portale Informatico (Allegati 3a e 3b) e la documentazione richiamata nella stessa.

Qualora l'intervento sia sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nazionale o regionale, o ad una verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative ed il Piano di Monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

2.3.4. Requisiti inerenti al rispetto del principio “contributo all'obiettivo climatico e digitale” (*tagging*)

Oltre al principio generale del rispetto del DNSH, almeno il 37% delle risorse complessive del Piano siano destinate a contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici (ossia uno dei sei aspetti ambientali già tutelati con il DNSH), compresa la biodiversità, come definito dall'obiettivo ambientale, definito appunto “*tagging climatico*”; in particolare l'Allegato VI del Reg. n. 2021/241, per ciascuna misura, indica i campi di intervento con il rispettivo TAG climatico, il coefficiente di sostegno e l'ammontare di risorse associato. Una delle tipologie di intervento individuate è legata alla produzione di energia rinnovabile, in particolare utilizzando biomassa, con l'obiettivo di ottenere elevate riduzioni di gas a effetto serra, contribuendo, di fatto, in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (cod. 030 bis).

Il rispetto del *tagging* climatico previsto è verificato mediante la documentazione riportata negli Allegati 2a e 2b.

2.3.5. Materie prime e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

2.3.5.1. Criteri di individuazione delle materie prime

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 199/2021, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'accesso agli incentivi di cui al DM 2022 si basa sulle tipologie e quantità delle matrici impiegate per la produzione di biometanocome risultanti dal titolo autorizzativo alla costruzione ovvero, ove applicabile, alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 199/2021. Per gli impianti di biogas destinato anche alla

produzione di biometano, in ogni caso, i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra devono essere rispettati con riferimento all'intero mix di materie prime utilizzate dall'impianto in ingresso alla digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla eventuale produzione di energia elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometano, secondo quanto disciplinato dal D.M. 14 novembre 2019.

In particolare, in fase di partecipazione alle procedure competitive, oltre a determinare la tipologia di impianto (impianto agricolo o impianto a rifiuti organici), le materie prime autorizzate consentono di verificare il rispetto dei requisiti di accesso previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e g), del DM 2022, vale a dire:

- rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2):
 - 1) per il biometano destinato agli usi nel settore dei trasporti: utilizzo esclusivo di materie prime "avanzate" e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 65%;
 - 2) per il biometano destinato ad altri usi: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno l'80%;
- rispetto dell'utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nella ricetta di alimentazione complessiva nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha (articolo 4, comma 1, lettera g).

Ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e g), del DM 2022, si precisa che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano dovrà contenere esplicita indicazione delle quantità annuali (o percentuali in peso) di tutte le materie prime autorizzate a essere utilizzate in ingresso alla digestione anaerobica dell'impianto.

Pertanto, risulta necessario individuare le materie prime di alimentazione dell'impianto di produzione con relative quantità annuali (espresse in t/anno, per ciascuna tipologia di matrice) o percentuali in peso, facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 199/2021.

A tale riguardo si precisa che:

- nel caso di autorizzazione unica o altro titolo autorizzativo che prevede l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'Amministrazione competente, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo del titolo autorizzativo stesso o nei relativi allegati.

Si chiarisce che nei casi in cui le suddette informazioni non siano esplicitamente riportate nel titolo autorizzativo, possono essere prese come riferimento le informazioni riportate nella documentazione tecnica trasmessa all'ente competente ai fini dell'ottenimento della suddetta autorizzazione (es. relazione tecnica del progetto autorizzato). In tali casi è necessario fornire evidenza che l'elaborato tecnico preso in esame sia stato trasmesso all'ente per il rilascio

dell'autorizzazione (ad esempio con un timbro dell'ente o una corrispondenza tra il codice dell'elaborato e quello riportato nel titolo autorizzativo).

Nel caso in cui la tipologia e le quantità in massa delle matrici in ingresso all'impianto non siano indicate nel testo del titolo autorizzativo (ovvero nella documentazione tecnica del progetto autorizzato) è necessario che il piano di alimentazione sia oggetto di una formale presa d'atto da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

- nel caso di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 e s.m.i.) o altro iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto che non prevede l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'Amministrazione competente, le suddette informazioni devono essere riportate nella documentazione che il richiedente è tenuto a presentare alla stessa autorità (a esempio la relazione a firma di un progettista abilitato presentata al Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 28/2011 e s.m.i.).

2.3.5.2. Materie prime avanzate per il biometano destinato al settore dei trasporti

Per gli impianti di produzione di biometano destinato al settore dei trasporti, il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 1), del DM 2022 in materia di sostenibilità prevede che il biometano sia prodotto interamente a partire dalle matrici utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati elencate nell'Allegato VIII, Parte A, del D.lgs. n. 199/2021. In altre parole, il biometano prodotto e utilizzato come carburante nel settore dei trasporti deve essere "biometano avanzato": biometano prodotto esclusivamente da materie prime di cui all'Allegato VIII, Parte A, del D.lgs. n. 199/2021.

Per questa finalità si definiscono materie prime "avanzate" le materie prime elencate nella Parte A dell'Allegato VIII al D.lgs. n. 199/2021.

Ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dal DM 2022 non è assimilabile ad "avanzato" il biometano prodotto a partire dalle materie prime (sottoprodotti) elencate nell'Allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.

Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del DM 2022 (requisito di sostenibilità per il biometano destinato al settore dei trasporti), i sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del DM 23 giugno 2016 non costituiscono materie prime assimilabili alle materie prime "avanzate", come sopra definite.

Si elencano di seguito le materie prime di cui all'Allegato VIII, Parte A, del D.lgs. n. 199/2021 con alcune precisazioni, riportate al solo scopo di fornire esempi e dettagliare il contenuto delle diverse voci dell'allegato per la finalità di accesso agli incentivi previsti dal DM 2022. Tali precisazioni costituiscono, tuttavia, un elenco meramente indicativo e non esaustivo.

Con riferimento alle voci dell'elenco per le quali sono forniti codici CER esemplificativi, si precisa che è comunque necessaria la rispondenza della materia prima (identificata nel titolo autorizzativo dal codice CER) alla voce originaria dell'allegato.

Per tale elenco si applicano le definizioni riportate nel D.lgs. n. 199/2021.

Nell'elenco sotto riportato sono contenute inoltre le precisazioni dell'Allegato IV "Elenco non completo dei rifiuti e dei residui attualmente contemplati nell'allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001" al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni".

Il richiamato Allegato IV fornisce un elenco non esaustivo di sostanze da considerarsi ricomprese tra le materie di cui all'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001, recepito a livello nazionale proprio con l'Allegato VIII del D.lgs. n. 199/2021.

Si specifica infine che, ai fini della verifica del requisito di sostenibilità per il biometano destinato al settore dei trasporti e, quindi, dell'accertamento delle materie prime "avanzate", in caso di utilizzo di substrato derivante dalla digestione anaerobica di biomasse (cd. digestato, tipicamente individuato dai codici CER 19 06 03, CER 19 06 04, CER 19 06 05 e CER 19 06 06, espressamente autorizzato e quindi documentato con le modalità descritte nel precedente paragrafo), esclusivamente nella fase di primo avviamento della fermentazione all'interno dei digestori (cd. inoculo), tale digestato non sarà considerato parte della ricetta di alimentazione dell'impianto.

Precisazioni sulle materie prime di cui all'ALLEGATO VIII, PARTE A, del D.lgs. n. 199/2021 utilizzabili in impianti di produzione di biometano avanzato per usi nel settore dei trasporti ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dal DM 2022

<p>a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.</p>
<p>b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Per rifiuto organico si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dall'industria alimentare (articolo 183, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 152/2006).</p> <p>A tale voce corrisponde la frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU).</p> <p>In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense; • CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi; • CER 20 03 02: rifiuti dei mercati.
<p>d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.</p> <p>In tale voce, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/996, si intendono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residui e cascami della trasformazione di frutta e verdura: esclusivamente estremità (come ad esempio il picciolo), foglie, steli, gambi e bucce. In tale voce si intendono compresi, ad esempio, i graspi e le buccette dell'uva e le buccette di pomodoro; • residui e rifiuti della lavorazione dei grani di caffè e cacao: gusci, pellicola di rivestimento e polvere; • residui e cascami non commestibili della macinazione e trasformazione di cereali (frumento, mais, orzo e riso); • residui e cascami dell'estrazione dell'olio di oliva: noccioli di olive; • residui e rifiuti della produzione di bevande calde: fondi di caffè esauriti e foglie di tè esauste; • rifiuti di bevande; • feccia di scarti lattiero-caseari.

In tale voce si intendono compresi i residui dei sistemi di flottazione (schiume) delle acque reflue dell'industria lattiero-casearia;

- olio di rifiuti alimentari: olio estratto dai rifiuti dell'industria alimentare;
- residui e rifiuti di processi di macellazione.

Tra i residui sono inclusi esclusivamente i sottoprodotti di origine animale (non grassi) di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (ad esempio: organi, legamenti, vasi sanguigni, ossa);

- acque reflue industriali e derivati.

In tale voce si intendono compresi:

- fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue industriali,
- acque reflue di processo dell'industria alimentare,
- acque reflue di cartiera,
- acque di vegetazione dei frantoi,
- borlande derivanti dalle attività di distillazione e vinificazione;
- sedimenti di depositi industriali (ad esempio: olio di fondo nei serbatoi di stoccaggio di rifiuti liquidi, depositi oleosi dei serbatoi di biodiesel);
- frazione biogenica di pneumatici a fine vita;
- *humins*: materia rientrante tra le sostanze umiche (quale ad esempio i residui a base biologica dell'acido furandicarbossilico-FDCA);
- terre decoloranti esauste.

In tale voce, con riferimento ai rifiuti, si intendono compresi i seguenti CER:

- CER 02 01 01 - CER 02 01 03 - CER 02 01 06;
- CER 02 02 XX (con l'esclusione di CER 02 02 02 e CER 02 02 99);
- CER 02 03 01 - CER 02 03 04 - CER 02 03 05;
- CER 02 04 01 - CER 02 04 03;
- CER 02 05 01 - CER 02 05 02;
- CER 02 06 01 - CER 02 06 03;
- CER 02 07 01 - CER 02 07 02 - CER 02 07 04 - CER 02 07 05.

e) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione.

In tale voce si intendono compresi:

- effluenti zootecnici derivanti da allevamenti (compresa la pollina);
- fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane (compresi i fanghi individuati dal codice CER 19 08 05).

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

In tale voce, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/996, si intende compresa:

- morchia di olio di palma (PSO).

<p>Inoltre, in tale voce si intendono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effluenti di oleifici che trattano olio di palma (POME); • fasci di frutti di palma vuoti (EFB).
h) Pece di tallolio.
i) Glicerina grezza.
j) Bagasse.
k) Vinacce e fecce di vino.
<p>In tale voce si intendono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • borlande generate dalla lavorazione di vinacce e fecce di vino.
l) Gusci.
m) Pule.
n) Tutoli ripuliti dei grani di mais.
o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale, vale a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
<p>In tale voce si intendono compresi, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; • sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; • potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.
p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare.
<p>In tale voce, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/996, si intendono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gusci/tegumenti e derivati: gusci di semi di soia; • residui delle colture agricole (ad esempio: paglia, steli, gambi, gusci e baccelli); • mangimi/foraggi inutilizzati da colture miste di leguminose e graminacee. <p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n. 199/2021, per "materie cellulosiche di origine non alimentare" si intendono le materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), dove per colture alimentari e foraggere si intendono le colture definite all'articolo 2, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. n. 199/2021; • colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune); • colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive e colture miste di leguminose e graminacee, intendendo per colture di copertura e per colture miste di leguminose e graminacee i pascoli temporanei costituiti da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve per



produrre foraggio per il bestiame e migliorare la fertilità del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;

- residui industriali, anche residui di colture alimentari e foraggiere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine;
- materie derivate dai rifiuti organici.

q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

In tale voce, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/996, si intendono compresi:

- fronde e tronchi di palma, quali residui della raccolta del frutto della palma;
- alberi danneggiati, ad esempio a seguito di malattia o altri eventi naturali;
- legno riciclato/residuo legnoso. In tale voce, ad esempio, si intendono compresi i seguenti CER:

- CER 03 01 01: scarti di corteccia e sughero;
- CER 03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;
- CER 03 03 01: scarti di corteccia e legno;
- CER 15 01 03: imballaggi in legno;
- CER 17 02 01: legno (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione);
- CER 19 12 07: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
- CER 20 01 38: legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera rr), del D.Lgs. n. 199/2021, per "materie ligno-cellulosiche" si intendono le materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale.

In tale voce, pertanto, si intendono comprese le materie ligno-cellulosiche costituite da:

- biomassa proveniente da foreste, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura
- colture energetiche legnose, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura
- residui e rifiuti della filiera forestale, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura.

In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER:

- CER 02 01 07: rifiuti della silvicoltura;
- CER 03 03 02: fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);
- CER 03 03 07: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone.

2.3.5.3. Verifica della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

In fase di richiesta di partecipazione alle procedure competitive, per attestare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 2022, sulla base della dieta autorizzata, il Soggetto Richiedente può ricorrere alternativamente a una delle due opzioni di seguito illustrate:

1. ottenere una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato o dal progettista dell'impianto e/o agronomo iscritti ad albo professionale, riportante una stima della riduzione delle emissioni di GHG conseguita con l'intera dieta autorizzata;
2. effettuare autonomamente la verifica sul rispetto delle soglie minime di riduzione delle emissioni di GHG, come definite dal DM 2022, mediante l'utilizzo del file di supporto in formato *excel* predisposto dal GSE, denominato "*Verifica riduzione emissioni GHG.xls*", qualora tutte le materie prime della dieta autorizzata rientrino tra quelle riportate nella norma UNI di riferimento o ad esse associabili, presenti nel modello stesso.

La seconda opzione si basa sulla metodologia di calcolo individuata dalla lettera c) tra quelle previste all'allegato VII del D.Lgs n. 199/2021, per maggiori dettagli a riguardo si rimanda all'Appendice E.

Il *file* di verifica utilizza valori tabellati dalla norma UNI TS 11567 (es. valori standard di emissione di GHG, rese medie in biogas, ecc.) e le seguenti informazioni relative all'impianto fornite dal Soggetto Richiedente:

1. regione in cui è ubicato l'impianto;
2. tipologia di stoccaggio del digestato (se chiuso, aperto a breve termine o aperto);
3. rendimento atteso del sistema di *upgrading* e gestione degli *offgas* (se soggetti a combustione o meno);
4. destinazione d'uso del biometano (se settore dei trasporti o altri usi);
5. eventuale presenza di sistemi di liquefazione e, se previsti, indicazione della percentuale di biometano ad essi destinata;
6. tipologia e quantità (o percentuale in peso) in massa delle matrici in ingresso alla digestione anaerobica, espresse in t/anno;
7. valori di umidità media annua di ciascuna materia prevista dalla dieta, se riportati nel titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

All'interno del *file* di verifica sono state inserite le materie prime previste dalla norma tecnica UNI 11567:2020 e altre materie a esse associabili rispetto ai valori emissivi di GHG e di resa in termini di biogas.

Sulla base dei valori inseriti, il modello effettua una stima della riduzione delle emissioni di GHG che tiene conto del valore di riferimento per il corrispondente combustibile fossile (94 gCO₂eq/MJ per i trasporti e 80 gCO₂eq/MJ per gli altri usi), e confronta detto valore con le soglie minime di sostenibilità previste dal DM 2022 per la specifica destinazione d'uso indicata dal Soggetto Richiedente, vale a dire 65% per il settore trasporti e 80% per gli altri usi. L'output del modello riporta l'esito del confronto, ossia:

- "*Riduzione GHG OK*", se il valore stimato è uguale o superiore ai valori minimi previsti dal DM 2022;

- “*Riduzione GHG insufficiente*”, se il valore stimato è inferiore ai valori minimi previsti dal DM 2022.

Per accedere alle procedure competitive, l'esito del confronto deve essere positivo.

Il file di verifica potrà essere aggiornato dal GSE in funzione delle eventuali future revisioni che dovessero riguardare la norma tecnica UNI TS 11567 e/o sulla base di ulteriori dati (ad es. valori emissivi di GHG o rese in termini di biogas) ricavati secondo letteratura.

Considerando che la riduzione delle emissioni di GHG rileva come criterio di priorità ai fini della formazione della graduatoria nel caso in cui il rispettivo contingente di capacità produttiva sia stato saturato, il modello di verifica potrà essere utilizzato solo dai Soggetti Richiedenti che non intendano avvalersi di tale criterio di priorità.

Diversamente, nel caso in cui il Soggetto Richiedente voglia avvalersi del criterio di priorità relativo alla riduzione delle emissioni di GHG, in fase di partecipazione alla procedura dovrà trasmettere la certificazione rilasciata dall'ente accreditato o dal professionista incaricato ed iscritto all'albo di competenza.

Per maggiori dettagli si rimanda al par. 3.4.1.

Sia il modello di verifica sopra descritto che la certificazione rilasciata da un ente accreditato o da un professionista incaricato e iscritto all'albo di competenza potranno essere trasmessi esclusivamente in fase di partecipazione alle procedure competitive.

A seguito della realizzazione dell'intervento, invece, al fine di attestare il rispetto dei requisiti sulla riduzione di emissioni di GHG, il Soggetto Richiedente, con la comunicazione di entrata in esercizio dovrà trasmettere il certificato di conformità dell'impianto oggetto di intervento alla produzione di biometano sostenibile, rilasciato da organismo terzo di certificazione (articolo 8, comma 1, DM 14 novembre 2019) e documentazione attestante il rispetto dei valori di riduzione delle emissioni relativi alla specifica destinazione d'uso indicata del biometano prodotto dall'impianto (es. certificati di sostenibilità, lotto di sostenibilità).

2.3.6. Criteri per la definizione della capacità produttiva

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del DM 2022 la capacità produttiva di un impianto di biometano è la *produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15°C) e pressione (1.013,25 millibar)*. Al riguardo si precisa che:

- la targa del dispositivo di raffinazione deve essere conforme alla normativa tecnica di settore;

- gli impianti che presentano interconnessioni funzionali¹, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la capacità produttiva è determinata dalla somma delle capacità produttive dei singoli impianti.

Al fine di verificare la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della capacità produttiva degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti, si introduce la "capacità produttiva cumulata" di un impianto come la somma delle capacità produttive di impianti incentivati ai sensi del DM 2022, localizzati in prossimità tra loro e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore. Si rimanda al paragrafo seguente per i dettagli sull'individuazione della capacità produttiva cumulata di un impianto.

Per ogni singolo impianto sono quindi definite due distinte capacità produttive, nella tabella seguente si specificano i rispettivi ambiti di applicazione delle stesse. Si chiarisce che laddove non espressamente indicata con l'accezione "cumulata", con capacità produttiva dell'impianto si intende la capacità produttiva ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 2022.

Campo di applicazione	Capacità produttiva di riferimento
Erosione del contingente	Capacità produttiva
Individuazione tariffa di riferimento	Capacità produttiva cumulata
Calcolo contributo in conto capitale	Capacità produttiva cumulata
Possibilità richiesta tariffa omnicomprensiva	Capacità produttiva

Tabella 1- Capacità produttiva di riferimento e campo di applicazione

Capacità produttiva

Con l'invio della richiesta di partecipazione, il Soggetto Richiedente deve indicare la capacità produttiva dell'impianto che intende realizzare e anche la capacità produttiva cumulata dello stesso.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, vista l'impossibilità di disporre del dato di targa, l'individuazione della capacità produttiva di un impianto deve essere effettuata facendo riferimento al dato riportato nel titolo autorizzativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto (documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di partecipazione, come meglio precisato nell'Allegato 2a.).

Esclusivamente nei casi in cui il dato di capacità produttiva non sia esplicitamente riportato nel titolo autorizzativo, può essere preso come riferimento il dato di capacità produttiva riportato nella documentazione tecnica trasmessa all'ente competente ai fini dell'ottenimento della suddetta autorizzazione. In tali casi è necessario fornire evidenza che l'elaborato tecnico preso in esame sia stato trasmesso all'ente per il rilascio dell'autorizzazione (ad es. con un timbro dell'ente o una corrispondenza tra il codice dell'elaborato e quello riportato nell'autorizzazione).

Si chiarisce inoltre che:

¹ Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi

- se la capacità produttiva dell'impianto realizzato risultasse minore della capacità produttiva ammessa in graduatoria, il Soggetto Richiedente si intenderà rinunciario della capacità produttiva non installata e il GSE erogherà la tariffa incentivante (in forma di tariffa premio o di tariffa omnicomprensiva) sulla energia prodotta netta e immessa in rete, determinati a partire dalla tariffa di riferimento prevista per la capacità produttiva ammessa in graduatoria (si rimanda all'Appendice B per l'individuazione della tariffa di riferimento);
- se la capacità produttiva dell'impianto realizzato risultasse maggiore della capacità produttiva ammessa in graduatoria, il GSE erogherà la tariffa incentivante (in forma di tariffa premio o tariffa omnicomprensiva) sulla sola quota di energia prodotta netta e immessa in rete imputabile alla capacità produttiva ammessa in graduatoria, ma determinati a partire dalla tariffa di riferimento corrispondente per la capacità produttiva effettiva dell'impianto realizzato.

Nel caso di due o più impianti ricadenti nelle condizioni per determinare una capacità produttiva cumulata (come precisate al paragrafo successivo), quanto sopra specificato si applica anche ai fini della determinazione delle singole capacità produttive degli impianti, da sommare per l'individuazione della capacità produttiva cumulata degli stessi.

2.3.6.1. Capacità produttiva cumulata

Ai fini dell'individuazione della capacità produttiva cumulata sono considerati gli impianti per i quali risultano verificate le seguenti condizioni:


- impianti nella disponibilità del medesimo soggetto (Soggetto Richiedente) o riconducibili, a livello societario, a un unico soggetto e/o aventi medesimo titolare effettivo come definito al paragrafo 2.3.1;
- impianti localizzati in prossimità, vale a dire gli impianti la cui distanza tra i baricentri delle sezioni di digestione anaerobica risulta inferiore a 1 km;
- impianti per i quali sia stata presentata richiesta di partecipazione alla medesima procedura competitiva indetta ai sensi del DM 2022, impianti che abbiano beneficiato degli incentivi previsti dal DM 2022 o ammessi in posizione utile in una graduatoria di una precedente procedura.

Pertanto, nei casi in cui siano verificate tali condizioni per due o più impianti di produzione di biometano, la capacità produttiva cumulata degli stessi viene calcolata come somma delle capacità produttive dei singoli impianti. Al riguardo si chiarisce che:

- sono da considerare gli impianti di entrambe le tipologie (impianti agricoli e impianti alimentati da rifiuti organici);
- sono da considerare gli impianti di entrambe le categorie di intervento (nuovo impianto e riconversione);
- non sono da considerare gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018;
- non sono da considerare gli impianti che non accedono ad alcun meccanismo di incentivazione e per i quali non sia stata presentata richiesta di partecipazione alle procedure competitive del DM 2022;



- si intendono soggetti riconducibili a un unico Soggetto Richiedente le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che "un sostanziale collegamento societario" può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società. La valutazione dell'eventuale riconducibilità societaria tra soggetti è effettuata:
 - o alla data di invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva,
 - o alla data di entrata in esercizio dell'impianto,
 - o alla data di invio della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto;
- nel caso in cui un "impianto B" risulti riconducibile con un "impianto A" ammesso a una precedente graduatoria ed entrato in esercizio alla data di apertura della procedura a cui è stato iscritto l'impianto B, esclusivamente per l'impianto B il costo specifico di investimento massimo viene determinato con la capacità produttiva cumulata dei due impianti (per l'impianto A il costo specifico di investimento massimo viene individuato considerando la sola capacità produttiva dell'impianto A);
- l'individuazione della tariffa di riferimento ai fini del calcolo della tariffa spettante, per tutti gli impianti coinvolti decorrerà a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto/degli impianti la cui iscrizione alle procedure ha/hanno determinato il ricorrere nelle condizioni di determinare una capacità produttiva cumulata (nell'esempio di cui al punto precedente, il ricalcolo della tariffa dell'impianto A decorrerebbe a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto B);
- la distanza tra le sezioni di digestione anaerobica è determinata come la distanza tra i baricentri delle aree individuate dalle opere edili dove avviene la digestione anaerobica (fermentatori, sia primari sia secondari, vasche di idrolisi) degli impianti, come schematicamente rappresentato in figura.



3. Procedure competitive pubbliche

3.1. Modalità di svolgimento e calendario

È possibile accedere agli incentivi previsti dal DM 2022 (contributo in conto capitale e tariffa incentivante) esclusivamente attraverso la partecipazione a procedure competitive pubbliche (aste al ribasso).

A ciascuna procedura competitiva, indetta dal GSE ai sensi dell'articolo 5 del DM 2022, corrisponde:

- un bando (avviso pubblico);
- un contingente di capacità produttiva, espresso in Smc/h, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;
- una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto del ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento posta a base d'asta.

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie accedono agli incentivi previsti previa presentazione dell'apposita richiesta ("comunicazione di entrata in esercizio"), da trasmettere secondo le modalità specificate nel capitolo 5.

3.1.1. Calendario delle procedure competitive

L'articolo 5, comma 2, del DM 2022 prevede una procedura competitiva da indire nel 2022 e almeno due procedure competitive all'anno da indire per gli anni successivi (2023, 2024, ed eventualmente 2025 e 2026). Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro 90 giorni dalla data di chiusura. In tale ambito si definiscono:

- periodo di apertura: periodo per la presentazione, da parte di Soggetti Richiedenti, delle richieste di partecipazione alle procedure competitive, pari a 60 giorni (dalla data di apertura alla data di chiusura);
- periodo di valutazione della completezza documentale: periodo di 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura della procedura competitiva entro il quale il GSE riscontra la completezza della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e comunica al Soggetto Richiedente eventuali carenze documentali (quali, a esempio, l'istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non firmata o incompleta). Tali carenze devono essere sanate dal Soggetto Richiedente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del GSE. Nel caso di carenze documentali la "data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura" richiamata all'articolo 6, comma 2, del DM 2022, coincide con la data di chiusura della procedura.
- periodo di valutazione: periodo successivo alla data di chiusura della procedura durante il quale il GSE valuta i progetti delle richieste pervenute, al fine di verificare il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi (contributo in conto capitale e tariffa incentivante spettante). Tale

periodo, al massimo pari a 90 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria.

Il GSE pubblica il bando recante i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione alla procedura competitiva, nonché l'indicazione del contingente di capacità produttiva da assegnare, secondo le scadenze indicate in Appendice A.

Il calendario delle procedure competitive previste per gli anni dal 2022 al 2024, con relativa ripartizione dei contingenti di capacità produttiva annui, è riportato in Appendice A.

3.1.2. Contingenti di capacità produttiva e modalità di riallocazione della capacità produttiva non assegnata

Le risorse disponibili in termini di contingenti annui di capacità produttiva, stabilite dall'articolo 5 del DM 2022, sono riportate nella Tabella 2.

Contingenti annui di capacità produttiva [Smc/h]	2022	2023	2024	Tot.
Nuova costruzione e riconversione di impianti di produzione di biometano (impianti agricoli e impianti a rifiuti organici)	67.000	95.000	95.000	257.000

Tabella 2 – Contingenti annui di capacità produttiva

Partecipano alla medesima procedura competitiva sia gli impianti oggetto di "nuova costruzione" (siano essi impianti agricoli o a rifiuti organici) sia gli impianti oggetto di "riconversione" (esclusivamente impianti agricoli).

Per la procedura competitiva indetta nel 2022 sarà messo a disposizione tutto il contingente previsto dal DM 2022 (100% del contingente annuo previsto dal DM 2022).

Per le procedure competitive indette negli anni 2023 e 2024, i contingenti annui previsti dal DM 2022 saranno ripartiti sulle due procedure assegnando il 75% della capacità produttiva alla prima procedura indetta per l'anno di riferimento e il restante 25% alla seconda procedura dell'anno.

In caso di mancata saturazione del contingente di capacità produttiva il GSE, al fine di riallocare le risorse disponibili e di determinare i contingenti di capacità produttiva da assegnare nelle procedure successive, prevede dei meccanismi di riallocazione della capacità produttiva non assegnata, da applicare in fase di formazione delle graduatorie: in ciascuna procedura competitiva la quota di capacità produttiva residua non assegnata è attribuita al contingente della prima procedura successiva, fino all'esaurimento dei contingenti.

Inoltre, per ciascuna procedura competitiva indetta negli anni successivi al primo (2023 e 2024), il contingente di capacità produttiva da assegnare è incrementato della quota di capacità produttiva relativa a impianti risultati ammessi in posizione utile in una precedente graduatoria e per i quali il Soggetto Richiedente ha presentato "Rinuncia", tramite apposita funzionalità del Portale Informatico, entro 2 giorni antecedenti alla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale del GSE.

Per ciascuna procedura competitiva il contingente di capacità produttiva, rideterminato secondo quanto sopra descritto, sarà comunicato dal GSE nel rispettivo bando.

Il calendario delle procedure competitive previste per gli anni dal 2022 al 2024, con relativa ripartizione dei contingenti di capacità produttiva annui, è riportato in Appendice A.

3.2. Modalità di partecipazione

3.2.1. Presentazione delle richieste di partecipazione

Le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare, ivi incluse le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante apposito applicativo informatico predisposto dal GSE, denominato in seguito Portale Informatico. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale Informatico, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva implica, da parte del Soggetto Richiedente, l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Applicative, del bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori, nella sezione *Conferma* (ultimo step) sarà possibile scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Richiedente e attestante la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva. Una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenute, il Soggetto Richiedente è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sul Portale Informatico nella sezione *Conferma*, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario (il Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi, generato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato a titolo puramente esemplificativo nell'Allegato 1b delle presenti Regole Applicative).

L'invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta, e della documentazione obbligatoria relativa alla specifica tipologia di impianto per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM 2022 (come dettagliata nell'Allegato 2a).

Il Soggetto Richiedente potrà inviare la richiesta al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità "Invia pratica" della sezione *Conferma*, soltanto dopo aver:

1. compilato tutte le sezioni del Portale Informatico, inserendo i dati e i documenti obbligatori richiesti,
2. congelato i dati inseriti e generato la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, precompilata dal sistema,

3. caricato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata (ultima dichiarazione generata al passaggio dallo step 5 allo step 6),
4. inserito il codice identificativo della dichiarazione nell'apposito campo (ultima dichiarazione generata)
5. allegato la documentazione relativa alla specifica tipologia di impianto per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM 2022 (come dettagliata nell'Allegato 2a).

La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal Portale Informatico solo a seguito di tale adempimento. Successivamente è possibile scaricare, nella sezione *Documenti*, la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di partecipazione.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni, ovvero incomplete o non firmate.

Inoltre, non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riportanti un codice identificativo diverso da quello inserito nell'apposito campo della sezione *Conferma*: tale codice corrisponde all'ultimo salvataggio di dati effettuato nelle sezioni precedenti del Portale Informatico e identifica l'ultima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generata.

Il Soggetto Richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale Informatico e asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dai relativi bandi; a tutela della parità di trattamento, le richieste pervenute al GSE successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale Informatico.

L'invio della richiesta di partecipazione entro il termine di chiusura del bando è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale Informatico, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura dei bandi.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Applicative e di collegarsi al Portale Informatico con il dovuto anticipo.

3.2.2. Portale informatico per l'invio delle richieste

Le richieste di partecipazione alle procedure competitive devono essere trasmesse attraverso il Portale Informatico, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo.

Per poter accedere al Portale Informatico il Soggetto Richiedente deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione *Area Clienti* (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo dopo, richiedere l'accesso al Portale Informatico. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA, necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Il Soggetto Richiedente nella home page del Portale Informatico può scegliere la procedura alla quale intende partecipare: dopo una prima selezione della tipologia di intervento, vale a dire:

- nuova costruzione di impianto agricolo,
- nuova costruzione di impianto a rifiuti organici,
- riconversione di impianto agricolo),

il Portale Informatico indirizza l'Utente verso la corretta sezione del Portale dedicata alla compilazione delle sezioni da compilare per partecipare alla specifica procedura competitiva.

Si rappresenta che, al fine di garantire la propria terzietà, il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini della partecipazione alle procedure, potendo eventualmente dare risposta solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet, di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i Soggetti Richiedenti ad assumere, nella compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'atteggiamento eventualmente più "*conservativo*", caricando sul Portale Informatico, ove ritenuto utile, unitamente alla dichiarazione, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa. Tale nota avrà lo scopo di evidenziare il "*ragionamento*" seguito dal Soggetto Richiedente nel dichiarare un determinato dato o una determinata circostanza, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.

3.2.3. Modifiche successive all'invio dell'istanza di partecipazione

La richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è generata automaticamente dal Portale Informatico sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Richiedente. Il Soggetto Richiedente, qualora apporti modifiche ai dati precedentemente inseriti, prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta, del caricamento sul Portale Informatico e del suo successivo invio al GSE, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella dichiarazione generata a seguito delle rettifiche operate.

Nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di partecipazione:

- dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di aver indicato dati inesatti o incompleti;

- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di non aver trasmesso tutta la documentazione richiesta atta a dare evidenza del possesso dei requisiti per la partecipazione;
- il Soggetto Richiedente volesse modificare l'offerta di riduzione percentuale della tariffa presentata,

il Soggetto Richiedente dovrà, esclusivamente durante il periodo di apertura dei bandi, annullare la richiesta già inviata al GSE, contenente dati non più rispondenti a verità o dati inesatti o incompleti. Collegandosi al Portale Informatico è possibile annullare una richiesta attraverso le seguenti funzionalità:

- “Rinuncia”
oppure
- “Annulla e sostituisci”: funzionalità disponibile quale opzione all'atto della creazione di una nuova istanza (nel caso in cui il Soggetto Richiedente abbia già inviato una richiesta per il medesimo bando). In tale caso, dovrà essere indicato il codice identificativo BMT della richiesta da sostituire che sarà automaticamente annullata alla creazione della nuova istanza.
La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola a essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

Nei casi in cui, invece, si rendesse necessario annullare la richiesta successivamente alla sua creazione (attribuzione del codice identificativo BMT) prima dell'invio della richiesta stessa al GSE, è possibile procedere alla creazione di una nuova istanza. La richiesta non inviata non sarà presa in considerazione dal GSE.

Durante il periodo di apertura dei bandi, inoltre, nei casi di:

- rinuncia e successivo caricamento di una nuova richiesta,
- annullamento e sostituzione (effettuato mediante la funzionalità di “Annulla e sostituisci”),

il Soggetto Richiedente è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura delle spese di istruttoria di cui al capitolo 14.

Nei casi di:

- richieste non inviate,
- richieste annullate mediante la funzionalità di “Annulla e sostituisci”,

il GSE provvederà a restituire gli importi precedentemente versati, accreditando tali somme sulle coordinate bancarie fornite dal Soggetto Richiedente nella sezione “Anagrafica e pagamenti”.

3.3. Riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento

I Soggetti Richiedenti in fase di partecipazione alle procedure competitive pubbliche devono formulare la propria offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento posta a base d'asta. La maggiore riduzione percentuale costituisce criterio di priorità nell'ordinamento degli impianti per la formazione delle graduatorie.

L'offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in cifre in percento e arrotondata alla seconda cifra decimale (es: 20,15%);

- non inferiore all'1,00%;
- comunicata dal Soggetto Richiedente inserendo il valore di ribasso che vuole offrire nell'apposita sezione *Offerta* del Portale Informatico.

Per le procedure competitive svolte negli anni 2022 e 2023, l'offerta di riduzione percentuale si applica alla tariffa di riferimento stabilita dall'Allegato 2 al DM 2022. Per le procedure competitive svolte negli anni successivi al 2023 e 2024, ed eventualmente 2025 e 2026), le tariffe di riferimento poste a base d'asta sono quelle di cui all'Allegato 2 al DM 2022 ridotte del 2%. Tali tariffe sono riportate nell'Appendice B alle presenti Regole Applicative.

Nel caso l'impianto risultasse ammesso in posizione utile in graduatoria, la tariffa spettante è calcolata a partire dalla tariffa di riferimento posta a base d'asta nella specifica procedura competitiva a cui ha partecipato (tariffe riportate in Appendice B). A essa, oltre alla riduzione percentuale offerta dal Soggetto Richiedente in fase di partecipazione alla procedura competitiva, si applica l'eventuale decurtazione di cui all'articolo 7, comma 1, del DM 2022. Per ulteriori dettagli in merito alla determinazione della tariffa spettante si rimanda al paragrafo 6.2.

3.4. Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative ivi previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato nelle presenti Regole Applicative in merito al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di accesso (ed eventualmente del criterio di priorità relativo alla maggior riduzione delle emissioni di GHG) dichiarati dal Soggetto Richiedente, attraverso l'esame della documentazione che lo stesso, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto della partecipazione alla procedura competitiva. Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso di uno o più requisiti di accesso e/o, nel caso di contingente saturato, del citato criterio di priorità, è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto, nel caso di contingente saturato, determina l'esclusione dalla graduatoria.

Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto della partecipazione alle procedure si rimanda all'Allegato 2a.

Qualora il contingente di capacità produttiva disponibile per la specifica graduatoria non sia sufficiente a coprire l'intera capacità produttiva dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Richiedente di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di capacità produttiva rientrante nel contingente disponibile.

Le graduatorie formate ai sensi del DM 2022 non sono soggette a scorrimento.

3.4.1. Criteri di priorità

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DM 2022, la graduatoria è formata dal GSE nei limiti dei contingenti disponibili e redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di seguito elencati:

- 1) maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'Appendice B delle presenti Regole Applicative;
- 2) maggiore riduzione delle emissioni di GHG rispetto ai valori percentuali minimi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 2022, ossia 65% per la destinazione nel settore dei trasporti e 80% per gli altri usi;
- 3) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

In relazione alla riduzione percentuale offerta sulla tariffa, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 3.3.

In relazione al criterio 2), si evidenzia quanto segue:

- nel caso in cui il Soggetto Richiedente non voglia avvalersi del criterio di priorità è tenuto a garantire esclusivamente il rispetto dei valori minimi di riduzione di GHG previsti dal DM 2022; per attestare tale requisito può utilizzare il modello di verifica proposto dal GSE illustrato al paragrafo 2.3.5.3 o la certificazione prodotta da un ente terzo accreditato o dal professionista incaricato ed iscritto all'albo di competenza;
- nel caso in cui il Soggetto Richiedente voglia avvalersi del criterio di priorità, in fase di partecipazione alla procedura deve dichiarare il valore di riduzione delle emissioni di GHG conseguito (superiore rispetto ai valori minimi previsti dal DM 2022); per attestare il rispetto di tale valore deve utilizzare la certificazione prodotta da un ente terzo accreditato o dal professionista incaricato ed iscritto all'albo di competenza (non è possibile l'impiego del modello di verifica proposto dal GSE).

Qualora il contingente di capacità produttiva sia stato saturato, il valore di risparmio di GHG indicato al momento della partecipazione alla procedura competitiva dovrà essere rispettato per la durata dell'intero periodo di incentivazione. Diversamente, qualora il contingente di capacità produttiva non sia stato saturato, in entrambi i casi sopra indicati, il biometano prodotto dall'impianto ammesso in graduatoria dovrà rispettare i valori minimi di risparmio di GHG previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), del DM 2022 per la durata dell'intero periodo di incentivazione.

Per eventuali periodi nei quali il biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale non dovesse rispettare i valori di riduzione delle emissioni di GHG come sopra definiti, il GSE non riconoscerà la tariffa incentivante. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 6.5.

Relativamente al criterio 3), per "data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura" si intende la data di trasmissione al GSE della richiesta tramite il Portale Informatico (si veda il paragrafo 3.2.1).

Inoltre, si chiarisce che, nel caso in cui la documentazione trasmessa nel periodo di apertura del bando risulti incompleta e/o non conforme (completezza documentale sanata dal Soggetto Richiedente entro 5 giorni

dalla comunicazione del GSE di richiesta di integrazioni, si veda paragrafo 3.1.1), viene considerata come “data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura” la data di chiusura del bando.

Esempio

Quattro impianti (A, B, C e D) hanno partecipato alla medesima procedura competitiva per la quale il contingente di capacità produttiva è stato saturato. Per i quattro impianti la riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento offerta risulta equivalente.

A parità di ribasso offerto sulla tariffa la posizione in graduatoria è definita dal criterio di priorità 2): *la maggior riduzione delle emissioni di GHG rispetto ai valori percentuali minimi previsti dal DM 2022.*

A parità di maggior riduzione delle emissioni di GHG la posizione in graduatoria è definita dal criterio di priorità 3): *l'antioriorità della data di invio al GSE della domanda di partecipazione alla procedura.*

- Dati dichiarati con la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva per i tre impianti dai rispettivi Soggetti Richiedenti:
 - impianto A: impianto di produzione di biometano destinato ad altri usi; riduzione percentuale delle emissioni di GHG conseguita = 81%; data di invio richiesta = 15/12/2023;
 - impianto B: impianto di produzione di biometano destinato al settore dei trasporti; riduzione percentuale delle emissioni di GHG conseguita = 68%; data di invio richiesta = 18/12/2023
 - impianto C: impianto di produzione di biometano destinato al settore dei trasporti; riduzione percentuale delle emissioni di GHG conseguita = 65%; data di invio richiesta = 9/12/2023
 - impianto D: impianto di produzione di biometano destinato ad altri usi; riduzione percentuale delle emissioni di GHG conseguita = 80%; data di invio richiesta = 8/12/2023
- Maggiorazione della riduzione percentuale delle emissioni di GHG rispetto ai valori minimi previsti dal DM 2022 (65% o 80%), utilizzata per la formazione della graduatoria:
 - impianto A = 1%
 - impianto B = 3%
 - impianto C = 0%
 - impianto D = 0%
- Graduatoria:
 1. impianto B
 2. impianto A
 3. impianto D
 4. impianto C

In termini generali, un impianto per il quale il Soggetto Richiedente ha dichiarato di non volersi avvalere del criterio di priorità 2), la maggiorazione della riduzione percentuale delle emissioni di GHG assegnata ai fini della formazione della graduatoria è pari a 0% (sia nel caso in cui sia stato utilizzato il file di verifica predisposto dal GSE, sia nel caso in cui sia stato trasmesso un certificato di ente terzo accreditato o professionista abilitato che attesta un risparmio emissivo più elevato). Con riferimento ai quattro impianti dell'esempio precedente, pertanto, tale impianto corrisponderebbe all'impianto C o all'impianto D.

3.5. Motivi di esclusione dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di valutazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, comportano l'esclusione dell'intervento dalla graduatoria:

- Prescrizioni e termini previsti dal DM 2022, dalle Regole Applicative e dal bando
 - Mancato adempimento alle prescrizioni o rispetto dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM 2022, dalle presenti Regole Applicative, dai bandi.
- Requisiti di accesso agli incentivi
 - Non sussistenza e/o venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura competitiva descritti ai paragrafi 2.1 e 2.2 (requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del DM 2022 e requisiti oggettivi di cui all'art.4 del DM 2022);
 - Assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di partecipazione secondo quanto prescritto dall'Allegato 2a, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura;
 - Qualora sia stato raggiunto il quantitativo massimo di producibilità assegnata al settore dei trasporti pari a 1,1 miliardi di metri cubi l'anno, previsto dall'articolo 4, comma 3, del DM 2022, e sia stato pubblicato il relativo avviso sul sito istituzionale del GSE (previsto dall'articolo 4, comma 4, del DM 2022): mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2, del DM 2022, vale a dire impianti di produzione di biometano destinato ad altri usi.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
 - Mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della stessa, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o l'allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa né digitale);
 - Modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generata dal Portale Informatico;
 - Mancata trasmissione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, costituisce la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva.

- Costi di istruttoria
 - Mancato o tardivo versamento, o in misura inferiore al dovuto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria;

- Mancata trasmissione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria.
- Documentazione da allegare alla richiesta di partecipazione
 - Mancata trasmissione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato 2a alle presenti Regole Applicative per la specifica fattispecie di intervento.
- Impedimenti *ex lege*
 - Sussistenza di impedimenti *ex lege* alla partecipazione alle procedure e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

3.6. Motivi di decadenza dal beneficio di accesso agli incentivi

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio, comportano la decadenza dalla posizione utile in graduatoria e la conseguente perdita del diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dal DM 2022 (contributo in conto capitale e/o tariffa incentivante, come di seguito precisato):

- Entrata in esercizio successiva al 30 giugno 2026

Data di entrata in esercizio dell'impianto, così come definita nel paragrafo 1.2, successiva al 30 giugno 2026. L'entrata in esercizio entro la suddetta data rappresenta un limite inderogabile per il riconoscimento del contributo in conto capitale. Il superamento di tale data non comporta invece la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa incentivante.
- Comunicazione di entrata in esercizio successiva al 30/07/2026

L'invio al GSE della comunicazione di entrata in esercizio, di cui al capitolo 4, in data successiva al 30/07/2026 comporta inderogabilmente la decadenza del diritto a percepire il contributo in conto capitale. Il superamento di tale data non comporta invece la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa incentivante.
- Superamento dei termini di entrata in esercizio

Mancata entrata in esercizio dell'impianto, secondo la definizione di "Data di entrata in esercizio" di cui al paragrafo 1.2, entro:

 - il termine massimo di 27 mesi (18 + 9) dalla data di pubblicazione della graduatoria per gli impianti agricoli;
 - il termine massimo di 33 mesi (24 + 9) dalla data di pubblicazione della graduatoria per gli impianti a rifiuti organici.

I termini massimi sopra riportati per l'entrata in esercizio degli impianti ammessi in posizione utile in graduatoria, fermo restando il rispetto del termine inderogabile del 30 giugno 2026 per l'accesso al contributo in conto capitale, sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

○ Superamento dei termini per l'invio della comunicazione di entrata in esercizio

Mancata trasmissione della comunicazione di entrata in esercizio al GSE entro:

- il termine massimo di 27 mesi + 30 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria per gli impianti agricoli;
- il termine massimo di 33 mesi + 30 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria per gli impianti a rifiuti organici.

I termini massimi sopra riportati per la comunicazione di entrata in esercizio degli impianti ammessi in posizione utile in graduatoria sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

○ Avvio dei lavori in data antecedente a quella di ammissione in graduatoria

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DM 2022, l'avvio dei lavori avvenuto in data antecedente a quella di ammissione in posizione utile in graduatoria (individuata nella data di pubblicazione della graduatoria), determina la decadenza dalla graduatoria stessa.

Si rimanda al paragrafo 1.2 per l'individuazione della data di avvio dei lavori.

○ Trasferimento a terzi

Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto-tipo con il GSE (Allegati 1d e 1e) comporta la decadenza dalla graduatoria.

○ Mancanza dei requisiti necessari per la partecipazione

Nel caso in cui sia riscontrata da parte del GSE successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura competitiva descritti al capitolo 2, l'impianto decade dalla graduatoria.

3.7. Rinuncia alla posizione utile in graduatoria

L'eventuale rinuncia alla posizione utile conseguita in graduatoria può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale Informatico.

La presentazione della rinuncia, avvenuta a seguito dell'avvio di un procedimento di controllo, non esime il Soggetto Richiedente dalla presentazione della documentazione richiesta.

4. Richiesta di accesso alla tariffa omnicomprensiva (TO)

Il Soggetto Richiedente, titolare di un impianto di produzione di biometano per il quale ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3, del DM 2022 (ovverosia un impianto di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h che immette biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi) che intende richiedere l'accesso alla tariffa omnicomprensiva (nel seguito, TO), dovrà presentare, successivamente all'ammissione in graduatoria, apposita richiesta di accesso alla TO (Allegato 1h) nell'ambito della quale saranno contestualmente accettate le relative clausole contrattuali generali di cui all'Allegato 1e, come indicato al paragrafo 7.1.1.

Tale istanza di accesso alla TO potrà essere presentata solo nel caso in cui, nell'ambito della procedura competitiva, sia stata accertata da parte del GSE la presenza del preventivo di allacciamento dell'impianto alle reti con obbligo di connessione di terzi rilasciato dal gestore di rete competente e accettato in via definitiva dal soggetto richiedente.

L'istanza dovrà essere inviata nell'intervallo compreso tra 120 e 60 giorni precedenti la data prevista di entrata in esercizio dell'impianto, comunicata dal Soggetto Richiedente all'interno dell'istanza stessa, al fine di consentire al GSE la gestione delle attività necessarie all'attivazione del ritiro a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto. Nell'ambito dell'istanza medesima il Soggetto Richiedente dovrà indicare anche la data presunta di entrata in esercizio commerciale alla quale ritiene che sarà terminata l'eventuale fase di avviamento e collaudo dell'impianto, fermo restando quanto previsto al paragrafo 7.2.

Il mancato rispetto delle suddette tempistiche non consentirà l'accesso alla TO; potrà tuttavia essere richiesto l'accesso alla tariffa premio (nel seguito, TP), con possibilità di successivo passaggio alla TO dopo l'accoglimento della Comunicazione di entrata in esercizio e l'attivazione del contratto TP, secondo le modalità indicate al paragrafo 7.1.2.

Si precisa che anche nel caso di impianto ammesso in graduatoria con una configurazione per la quale non sia stata rilevata la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi (tramite accertamento dal GSE della presenza del suddetto preventivo di allacciamento alla rete) che varia successivamente la configurazione prevedendo la suddetta connessione, non sarà consentito l'accesso alla TO, ma potrà essere richiesto l'accesso alla TP con possibilità di successivo passaggio alla TO dopo l'accoglimento della Comunicazione di entrata in esercizio e l'attivazione del contratto TP, secondo le modalità indicate al paragrafo 7.3.2.

Nelle more dell'attivazione del Portale Informatico, il Soggetto Richiedente potrà utilizzare l'apposito modulo di richiesta di accesso alla TO (Allegato 1h) disponibile nella sezione ALLEGATI delle presenti Regole e pubblicato anche sul sito istituzionale del GSE, nella sezione "Documenti" dell'area dedicata al biometano, da trasmettere debitamente compilato e corredato di un documento di identità in corso di validità del firmatario, all'indirizzo pec biometano@pec.gse.it.

Si precisa che all'atto della richiesta di accesso alla TO è necessario che all'impianto sia già stato assegnato il codice identificativo del punto di immissione in rete (codice REMI). Al riguardo, nel caso di impianti allacciati

a una rete con obbligo di connessione di terzi diversa da quella gestita da Snam Rete Gas, è necessario fare riferimento alla procedura per l'attivazione del Punto di Ingresso Virtuale (PIV) indicata al paragrafo 4.1.

Il GSE, completata con esito positivo l'istruttoria della richiesta di accesso alla TO, comunicherà al Soggetto Richiedente l'accettazione della richiesta, che comporterà l'avvio del ritiro del biometano prodotto dall'impianto e immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi a partire dall'entrata in esercizio.

Variazione della data prevista di entrata in esercizio comunicata nella richiesta di accesso alla TO

Qualora non sia possibile avviare le immissioni in rete secondo la data prevista di entrata in esercizio comunicata nell'ambito della richiesta di accesso alla TO, il Produttore dovrà fornire apposita comunicazione di rettifica al GSE, riportando le motivazioni del ritardo e la nuova data di avvio prevista. La comunicazione, nelle more dell'entrata in esercizio sul Portale dell'apposita funzionalità, dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo biometano@pec.gse.it.

L'informativa di rettifica potrà essere presentata al GSE al più una sola volta, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto la data di entrata in esercizio riportata nella richiesta di accesso alla TO.

La suddetta data potrà essere posticipata al massimo di 90 giorni rispetto alla precedente indicazione.

Eventuali ulteriori posticipi comporteranno la risoluzione del contratto TO.

Si precisa che, coerentemente con la modifica della data di entrata in esercizio prevista, il Soggetto Richiedente potrà comunicare, nell'ambito della medesima comunicazione di rettifica, anche l'eventuale variazione della data di entrata in esercizio commerciale prevista, precedentemente comunicata nella richiesta di accesso alla TO.

Per ciascuna comunicazione di rinvio della data prevista di entrata in esercizio, saranno imputati al Soggetto Richiedente gli eventuali costi derivanti da impegni assunti dal GSE per il conferimento della capacità in relazione alla data prevista di entrata in esercizio precedentemente comunicata.

4.1. Attività preliminari alla richiesta di accesso alla TO: procedura per la creazione del Punto di Ingresso Virtuale

Nel caso di impianto allacciato a una rete con obbligo di connessione di terzi diversa da quella gestita da Snam Rete Gas, il Soggetto Richiedente dovrà inviare al GSE la documentazione necessaria all'attivazione del Punto di Ingresso Virtuale (PIV) in accordo con quanto definito nella *"Procedura per la gestione dei flussi informativi relativi al PIV"* pubblicata sul sito istituzionale di Snam.

Affinché siano rispettate le tempistiche per la creazione del PIV previste dalla procedura di Snam Rete Gas, il Soggetto Richiedente dovrà provvedere a tali adempimenti prima di 160 giorni antecedenti alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto.

In particolare, la documentazione da trasmettere al GSE, disponibile sul sito istituzionale di Snam e di seguito elencata, dovrà essere inviata debitamente compilata e sottoscritta dal Soggetto Richiedente all'indirizzo [pec biometano@pec.gse.it](mailto:biometano@pec.gse.it):

- *Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà produttore*
- *Informazioni anagrafiche produttore-impianto*
- *Consenso trattamento dei dati personali richiedente*

In seguito alla ricezione della suddetta documentazione, il GSE attiverà la procedura per la creazione del PIV e al termine della stessa sarà inviata comunicazione al Soggetto Richiedente riportante il codice assegnato da Snam.

Si precisa che, per gli impianti ammessi in graduatoria, per i quali non siano rispettate le tempistiche sopra riportate, potrà essere richiesto l'accesso alla TP con possibilità di successivo passaggio alla TO dopo l'accoglimento della Comunicazione di entrata in esercizio e l'attivazione del contratto TP, secondo le modalità indicate al paragrafo 7.3.2.

5. Comunicazione di entrata in esercizio

5.1. Modalità di presentazione della comunicazione al GSE

Gli incentivi previsti dal DM 2022 per gli impianti di produzione di biometano si compongono di un contributo in conto capitale (calcolato in funzione delle spese ammissibili ed equivalente al massimo al 40% dell'investimento sostenuto) e di un contributo in conto "energia" (tariffa incentivante riconosciuta alla produzione netta di biometano immesso nella rete del gas naturale).

Per accedere agli incentivi del DM 2022, i Soggetti Richiedenti titolari degli impianti risultati ammessi in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto e del completamento delle opere, devono presentare specifica richiesta al GSE ("comunicazione di entrata in esercizio") in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (modello riportato nell'Allegato 1c), corredata di idonea documentazione rispondente all'elenco riportato nell'Allegato 2b e fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica all'accoglimento della richiesta.

Si precisa che nell'ambito della sottoscrizione della comunicazione di entrata in esercizio per la richiesta di accesso alla TP, è prevista la contestuale accettazione, da parte del Soggetto Richiedente, delle clausole contrattuali di cui all'allegato Allegato 1d, come meglio esplicitato al paragrafo 7.1.2.

La comunicazione di entrata in esercizio costituisce istanza di ammissione agli incentivi previsti dal DM 2022.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali informazioni richieste:

- principali dati tecnici e autorizzativi caratteristici dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto, come definita nel paragrafo 1.2;
- documentazione attestante la capacità produttiva dell'impianto e la capacità produttiva cumulata, come definite nel paragrafo 2.3.6;
- nel caso di impianti che richiedono l'accesso alla tariffa premio, la data presunta di entrata in esercizio commerciale alla quale il Soggetto Richiedente ritiene che sarà terminata l'eventuale fase di avviamento e collaudo dell'impianto, fermo restando quanto previsto al paragrafo 7.2;
- indicazione circa l'esecuzione o meno della fase di avviamento e collaudo dell'impianto. Qualora tale fase non sia prevista, la data di entrata in esercizio commerciale coinciderà con la data di entrata in esercizio dell'impianto;
- indicazione del metodo scelto per l'individuazione dei consumi associati ai servizi ausiliari non autoalimentati ed eventuale documentazione di supporto (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 6.4);
- documentazione attestante il conseguimento della riduzione delle emissioni di gas effetto serra (GHG) prevista dalla destinazione d'uso del biometano prodotto dall'impianto (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 2.3.4);
- documentazione attestante il costo sostenuto per la realizzazione dell'intervento per le finalità di cui all'articolo 8 del DM 2022 (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 8.1);

- documentazione attestante il rispetto dei requisiti di accesso agli incentivi previsti dal DM 2022 e riportati nel capitolo 2;
- documentazione attestante il rispetto del principio di non cumulabilità con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati al medesimo intervento;
- indicazione in merito all'accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i, in riferimento alla eventuale produzione di energia elettrica.

Per l'elenco completo dei documenti obbligatori da trasmettere al GSE tramite Portale Informatico si rimanda all'Allegato 2b delle presenti Regole Applicative.

La comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso agli incentivi e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale Informatico. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi da detto Portale, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Si specifica inoltre che:

- non sono considerate ammissibili le comunicazioni di entrata in esercizio corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal GSE o riportanti modifiche o correzioni;
- il Soggetto Richiedente è tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale Informatico e asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal DM 2022.

L'invio della comunicazione di entrata in esercizio agli incentivi implica, da parte del Soggetto Richiedente, l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Applicative, del bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

L'invio comunicazione di entrata in esercizio entro le tempistiche previste dal DM 2022 è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

5.2. Tempistiche rilevanti

I termini di seguito riportati per l'entrata in esercizio e la relativa comunicazione degli impianti ammessi in posizione utile in graduatoria sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

Comunicazione di entrata in esercizio entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio

La comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come definita al paragrafo 1.2.

La violazione di tale termine (c.d. "fuori tempo") comporta la perdita, per il riconoscimento della tariffa incentivante alla produzione netta di biometano, del periodo di incentivazione intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data di invio della comunicazione al GSE. Pertanto, il periodo di diritto all'incentivazione decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale per una durata pari a 15 anni (articolo 3, comma 1, lettera b), del DM 2022), eventualmente ridotta del periodo di decurtazione determinato dal "fuori tempo".

Tempo massimo per l'entrata in esercizio dall'ammissione in graduatoria

Gli impianti agricoli (come definiti al paragrafo 1.2), risultati ammessi in posizione utile nelle in graduatoria, devono entrare in esercizio al più tardi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria; diversamente, gli impianti alimentati da rifiuti organici (come definiti al paragrafo 1.2), risultati ammessi in posizione utile in graduatoria devono entrare in esercizio al più tardi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Il mancato rispetto dei termini appena descritti comporta l'applicazione di una decurtazione (cd. "decalage") della tariffa incentivante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi di ritardo; oltre tale termine il diritto agli incentivi previsti dal DM 2022 (contributo in conto capitale e tariffa incentivante) decade.

- Tempo massimo impianto agricolo = $18 + 9 = 27$ mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.
- Tempo massimo impianto a rifiuti = $24 + 9 = 33$ mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Termine ultimo per la comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso agli incentivi

Per tutti gli impianti, la comunicazione di entrata in esercizio dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal "Tempo massimo per l'entrata in esercizio dall'ammissione in graduatoria".

La mancata trasmissione della comunicazione di entrata in esercizio entro tale termine comporta inderogabilmente la decadenza del diritto di percepire gli incentivi previsti da DM 2022 (contributo in conto capitale e tariffa incentivante).

- Termine ultimo impianto agricolo = 27 mesi + 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
- Termine ultimo impianto a rifiuti = 33 mesi + 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Termine ultimo di entrata in esercizio per l'accesso al contributo in conto capitale

Per tutti gli impianti, fermi restando i limiti sopra indicati, l'entrata in esercizio dovrà avvenire entro il 30/06/2026; la mancata entrata in esercizio dell'impianto entro tale data comporta inderogabilmente la decadenza del diritto di percepire il contributo in conto capitale.

Termine ultimo per la comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso al contributo in conto capitale

Per tutti gli impianti, fermi restando i limiti sopra indicati, la comunicazione di entrata in esercizio dovrà essere trasmessa entro 30/07/2026, vale a dire entro 30 giorni dal termine ultimo per l'entrata in esercizio, la mancata trasmissione della comunicazione di entrata in esercizio entro tale data comporta inderogabilmente la decadenza del diritto di percepire il contributo in conto capitale.

5.3. Adempimenti in materia di verifiche antimafia

Il Codice Antimafia prevede che le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici nonché gli Enti e le Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e/o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di assumere i provvedimenti indicati nell'articolo 67 dello stesso Codice, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84, ossia le comunicazioni o le informazioni, disciplinate rispettivamente dagli articoli 87 e 91 del Codice stesso.

Ne deriva che il GSE, nell'ambito delle attività di gestione dei meccanismi di competenza, prende atto mediante l'acquisizione dell'informazione antimafia da Parte delle Prefetture, dell'assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D. lgs. 159/2011 nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dei soggetti beneficiari dei meccanismi di incentivazione.

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, il Soggetto Richiedente che rientri tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 e ss.mm.ii., è pertanto tenuto a inoltrare al GSE la seguente documentazione prevista dal medesimo Decreto Legislativo, necessaria a trasmettere alle Prefetture competenti le richieste di rilascio dell'informazione antimafia:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011;
- la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel portale Area Clienti denominata "*Documentazione Antimafia*" (<https://areaclienti.gse.it/>) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

Tale documentazione deve essere trasmessa dai Soggetti Richiedenti entro la presentazione della Comunicazione di entrata in esercizio.

Il GSE, effettuati i dovuti controlli formali, provvede a inviare la menzionata documentazione alla Prefettura competente, tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia).

Il rilascio dell'informazione antimafia è successivo all'accettazione - da parte della Prefettura di competenza - della richiesta avanzata dal GSE ed è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA.

Il Prefetto, pertanto, effettuate le opportune verifiche rilascia l'informazione antimafia entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'erogazione dei corrispettivi derivanti dall'ammissione al meccanismo incentivante e dalla stipula del contratto, sarà pertanto condizionata al decorrere dei 30 giorni dalla corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la BDNA, ovvero, nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia (articolo 83, comma 3, del Codice Antimafia), sarà condizionata alla trasmissione e all'accoglimento della dichiarazione di esenzione.

L'informazione antimafia ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio della stessa, pertanto il Soggetto Richiedente deve provvedere al periodico rinnovo della documentazione trasmessa al GSE.

In ogni caso, eventuali variazioni societarie devono essere immediatamente comunicate al GSE dai soggetti sottoposti a verifica, ai fini dell'analisi della nuova documentazione presentata.

5.4. Valutazione della comunicazione di entrata in esercizio

5.4.1. Processo di valutazione

Il processo di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso agli incentivi da parte del GSE si articola nelle seguenti fasi:

- I. Trasmissione della comunicazione da parte del Soggetto Richiedente al GSE con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990.
- II. Istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dal DM 2022, dalle Regole Applicative e da eventuale altra normativa applicabile, che consiste in via generale nei seguenti principali passi:
 - a. verifica della completezza e della congruenza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale Informatico;
 - b. verifica della congruenza tra i dati e le informazioni indicate e la documentazione allegata;
 - c. verifica, anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito, RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito, SIAN), del rispetto di quanto previsto dal DM 2022 in termini di cumulabilità degli incentivi;
 - d. individuazione della pertinente tariffa spettante da riconoscere, della data di entrata in esercizio dell'impianto, della data di entrata in esercizio commerciale, del contributo in conto capitale da erogare, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione degli incentivi (es. capacità produttiva dell'impianto, configurazione di cui al paragrafo 6.5, valore forfait associato ai consumi dei servizi ausiliari non in autoalimentazione, spese ammesse all'erogazione del contributo in conto capitale, ecc.).
- III. Nel caso in cui nel corso delle verifiche di cui ai punti precedenti si evidenzia la presenza di carenze documentali e/o di informazioni:

- a. richiesta d'integrazione del GSE al Soggetto Richiedente e sospensione dei termini per la conclusione del procedimento (Legge 241/1990, articolo 2.7);
 - b. trasmissione da parte del Soggetto Richiedente al GSE dei documenti e/o informazioni richiesti (Legge 241/1990, articolo 2.7) e riavvio dei termini per la conclusione del procedimento.
- IV. Nel caso in cui la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea all'ammissione agli incentivi e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento, trasmissione da parte del GSE al Soggetto Richiedente del preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi entro 120 giorni dalla data della comunicazione di entrata in esercizio. I 120 giorni sono calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE (es. il tempo intercorrente tra la richiesta d'integrazione del GSE e la trasmissione da parte del Soggetto Responsabile della documentazione integrativa o tra la richiesta di un parere a un Ente terzo e la risposta del medesimo).
In tale ambito verrà riconosciuta al Soggetto Richiedente la facoltà di presentare osservazioni e/o documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge 241/1990, articolo 10-bis).
- V. In caso di trasmissione di osservazioni e/o documenti entro i 10 giorni di cui al punto precedente, avvio di un nuovo periodo di 120 giorni, calcolato a partire dalla data di presentazione delle osservazioni e/o dei documenti, entro il quale il GSE è tenuto a trasmettere il provvedimento conclusivo del procedimento.
- VI. Trasmissione dal GSE al Soggetto Richiedente del provvedimento espresso conclusivo del procedimento (accoglimento o diniego), non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, entro 120 giorni decorrenti dalla data della comunicazione di entrata in esercizio o dalla data dell'invio delle osservazioni a seguito del preavviso di rigetto, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE.

A seconda dei casi, il GSE, con il provvedimento conclusivo del procedimento, comunicherà l'accoglimento o il diniego dell'istanza di ammissione agli incentivi.

Nel caso in cui si accerti che il Soggetto Richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri oppure abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto dal DPR 445/2000 oltre a presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

Nei paragrafi successivi sono forniti ulteriori dettagli relativamente alla richiesta d'integrazione documentale, al preavviso di rigetto e al provvedimento conclusivo.

5.4.2. Richiesta di integrazione

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata tramite il Portale Informatico.

Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale Informatico al fine del completamento dell'istruttoria, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare difformità o incongruità tecnico/amministrative, oppure nel caso in cui il Soggetto Richiedente non invii le integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto.

5.4.3. Preavviso di rigetto

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal DM 2022 oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto:

- riscontro di carenze, difformità o incongruità nella documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti e, ove applicabile, dei criteri di priorità e a determinare la tariffa spettante;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- riscontro del rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del DM 2022.

La comunicazione del preavviso di rigetto, da parte del GSE, dell'istanza presentata dal Soggetto Richiedente si inserisce nell'ambito della procedura definita all'articolo 10bis della Legge 241/90 che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, quale il riconoscimento degli incentivi, prevede che, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi stessi.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Richiedente può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento delle suddette osservazioni è dato atto nelle motivazioni del provvedimento finale.

Anche in carenza di documenti e/o osservazioni, il provvedimento finale riporta le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

5.4.4. Provvedimento conclusivo

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta eventualmente anche in seguito a specifiche richieste d'integrazione o al preavviso di rigetto, provvede a comunicare al Soggetto Responsabile l'esito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio con provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, in particolare il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;
- il diniego della richiesta, in caso di permanenza di motivi ostativi all'accoglimento, anche in seguito all'emissione del preavviso di rigetto e all'eventuale trasmissione della relativa documentazione da parte del Soggetto Responsabile.

Nel provvedimento di accoglimento vengono indicati:

- le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (tipologia di impianto, categoria di intervento, capacità produttiva, capacità produttiva cumulata, tipologia specifica di installazione con relativa

- destinazione/i d'uso del biometano prodotto, fattore SA correlato ai consumi dei servizi ausiliari, ecc);
- la data di entrata in esercizio dell'impianto;
 - il valore della tariffa spettante;
 - il valore del contributo in conto capitale da erogare a seguito della comunicazione dell'esito positivo della prima visita di sorveglianza di cui all'articolo 10, comma 5, del DM 2022;
 - l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'energia incentivabile.

Il provvedimento di accoglimento della Comunicazione di Entrata in Esercizio costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto riportandone le clausole particolari, come dettagliato al Capitolo 7. Nel provvedimento di diniego sono indicati i motivi ostativi all'accoglimento.

Il provvedimento conclusivo è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nella comunicazione di entrata in esercizio o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

5.4.5. Varianti ai titoli autorizzativi/abilitativi

Ai fini dell'ammissione agli incentivi di un impianto è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato dal relativo titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in forza del quale il Soggetto Richiedente ha formulato la partecipazione alla pertinente procedura competitiva.

È possibile tuttavia accedere agli incentivi pur in assenza della suddetta corrispondenza purché in presenza di un provvedimento-autorizzativo/procedimento-abilitativo di variante.

A tal riguardo, si precisa che non sono in ogni caso consentite varianti che determinino il venir meno dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva e/o, qualora il contingente sia stato saturato, dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria.

5.4.6. Motivi ostativi all'accoglimento

L'impostazione del DM 2022 e, conseguentemente, delle *Regole Applicative* prevede che in sede di partecipazione alla procedura competitiva, i Soggetti Richiedenti inviino idonea documentazione atta alla verifica da parte del GSE del possesso dei requisiti e dei criteri di priorità dichiarati dai medesimi Soggetti Richiedenti.

Il GSE, al momento dell'istruttoria di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, accerta, anche sulla base dell'ulteriore documentazione inviata dal Soggetto Richiedente con la richiesta stessa o acquisita da altri Soggetti interpellati, (quali ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete, ecc.) che sia rispettato quanto dichiarato in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Qualora da tale verifica dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva (requisiti di accesso) o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (criteri di priorità), il GSE non ammette l'impianto agli incentivi. Con

riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della capacità produttiva previsti (DM 2022, articolo 5, comma 3).

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ipotizzi il caso di un Soggetto Richiedente che, in sede di partecipazione a una determinata procedura competitiva:

- dichiara il possesso di un determinato titolo autorizzativo/abilitativo,
- trasmette la sola copia del titolo autorizzativo/abilitativo di cui al punto precedente e relativa documentazione progettuale,

il GSE durante l'istruttoria propedeutica alla pubblicazione della graduatoria, stante quanto dichiarato dal Soggetto Richiedente ai sensi del DPR n. 445/2000 e analizzata la documentazione allegata, sulla base della quale non riscontra elementi tali da ritenere che detto titolo autorizzativo/abilitativo debba considerarsi non valido o non efficace, verificato il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, ammette l'impianto in posizione utile alla relativa graduatoria.

Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, durante l'istruttoria relativa alla comunicazione di entrata in esercizio, il GSE acquisisce nuova documentazione (ad esempio trasmessa dal Soggetto Richiedente tramite il Portale Informatico o inviata da altri Enti nell'ambito degli obblighi informativi previsti dalla normativa), che evidenzia interventi amministrativi da parte dell'Ente competente che hanno determinato, prima della data di pubblicazione della graduatoria della procedura, la non validità e/o non efficacia del titolo autorizzativo/abilitativo in argomento.

Tale circostanza costituisce un motivo ostativo all'accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio: il venire meno, prima della pubblicazione della graduatoria di un requisito necessario per la partecipazione alla pertinente procedura non comunicato al GSE e non desumibile dalla documentazione trasmessa in tale sede.

Parimenti, nel caso in cui gli atti amministrativi da parte dell'Ente competente abbiano determinato la non validità e/o non efficacia del titolo autorizzativo/abilitativo in argomento dopo la data di pubblicazione della graduatoria, la comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso agli incentivi non sarà accolta in ragione dell'assenza di un requisito necessario per l'accesso agli incentivi.

6. Elementi per la determinazione degli incentivi spettanti

6.1. Costi ammissibili al contributo in conto capitale

Ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale, equivalente al massimo al 40% dell'investimento sostenuto, sono riportate di seguito le spese ammissibili definite all'articolo 8, comma 2, del DM 2022:

- a) *i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO₂, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano;*
- b) *le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;*
- c) *i costi di connessione alla rete del gas naturale;*
- d) *i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;*
- e) *le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;*
- f) *i costi per la fase di compostaggio del digestato.*

Relativamente a quanto sopra riportato, si specifica che:

- la voce *"infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa"* include le opere e le apparecchiature relative ai sistemi di stoccaggio e movimentazione della biomassa, compresi i sistemi di pretrattamento della stessa (separazione, omogeneizzazione, spremitura/triturazione, disoleazione, additivazione, idrolisi, altro);
- la voce *"infrastrutture e i macchinari necessari per [...] la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO₂"* include le opere e le apparecchiature per gli impianti di liquefazione del biometano e della CO₂ e quelle per i relativi stoccaggi dei due fluidi liquefatti;
- rientrano inclusi tra i costi ammissibili anche quelli sostenuti per le apparecchiature di caricamento delle autobotti di biometano liquefatto;
- nella voce *"costi di connessione alla rete del gas naturale"* sono inclusi i costi amministrativi e tecnici per l'allaccio alle reti con obbligo di connessione terzi. Esclusivamente in caso di collegamento impiantistico diretto con l'impianto di produzione, rientrano tra i costi ammissibili anche i costi di realizzazione di impianti di distribuzione del biometano (gassoso o liquefatto).

Si chiarisce che tutti i costi di realizzazione rientranti tra le spese ammissibili devono essere comprovati con pagamenti tracciabili quietanzati entro il 30/06/2026. Le attestazioni di pagamento devono indicare il CUP assegnato all'intervento.

Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili riportati nell'Allegato 1 del DM 2022 (Appendice C alle presenti Regole Applicative), determinando il contributo da erogare.

Saranno ammesse all'erogazione del contributo in conto capitale esclusivamente le spese per le quali, all'invio comunicazione di entrata in esercizio al GSE, è documentato:

- il completamento dell'intervento;
- la realizzazione di ulteriori opere connesse all'impianto i cui costi rientrano tra le spese ammissibili;
- il pagamento quietanzato di quanto indicato ai due punti precedenti.

Con riferimento al secondo punto di cui all'elenco precedente, si precisa che possono accedere al contributo in conto capitale anche opere e attrezzature la cui realizzazione non risulta vincolante per il completamento dell'intervento ma il cui costo rientra tra le spese ammissibili previste dal DM 2022 (articolo 8, comma 2).

Esempio

Un impianto a rifiuti organici, comprendente anche un sistema di liquefazione e stoccaggio della CO₂ entra in esercizio 26 mesi dopo la pubblicazione della graduatoria di ammissione agli incentivi (e comunque non oltre il 30/06/2026) e la relativa comunicazione di entrata in esercizio risulta trasmessa 4 mesi dopo l'entrata in esercizio (e comunque non oltre il 30/07/2026), con mancata evidenza di pagamenti quietanzati per le opere riguardanti la gestione della CO₂.

Modalità di riconoscimento dei contributi:

- contributo in conto capitale: riconosciuto su tutto l'intervento, eccetto che per le opere di gestione della CO₂, i cui costi, seppure rientrando tra quelli ammissibili, non risultano sostenuti alla data della comunicazione di entrata in esercizio;
- tariffa incentivante:
 - riconosciuta per un periodo di 15 anni decorrente dalla data di entrata in esercizio commerciale, decurtato di 3 mesi a causa del ritardo dell'invio della comunicazione di entrata (comunicazione inviata "fuori tempo" con ritardo di 3 mesi rispetto al limite di 30 giorni dalla data di entrata in esercizio, vedere paragrafo 5.2);
 - tariffa spettante determinata applicando una riduzione dell'1% alla tariffa offerta, a causa dei 2 mesi di *decalage* (entrata in esercizio dopo 26 mesi rispetto ai 24 previsti per gli impianti alimentati a rifiuti organici, vedere paragrafo 5.2).

Il GSE comunica gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta al soggetto preposto all'erogazione dei contributi in conto capitale, conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

6.2. Determinazione del valore della tariffa incentivante

Tariffa di riferimento

Il DM 2022 stabilisce che le tariffe incentivanti per gli impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie siano determinate a partire dalla "tariffa di riferimento" posta a base d'asta nelle rispettive procedure competitive. La tariffa di riferimento è individuata in funzione della tipologia di impianto e della capacità

produttiva cumulata dello stesso. Per gli anni 2022 e 2023 il valore della tariffa di riferimento è individuato dall'Allegato 2 del DM 2022.

Per l'anno 2024 e, qualora i contingenti di capacità produttiva non siano esauriti, per gli anni 2025 e 2026, la tariffa di riferimento è determinata applicando una decurtazione del 2% rispetto ai valori indicati nel citato dall'Allegato 2.

L'Appendice B alle presenti Regole Applicative fornisce i valori di tariffa di riferimento per tutte le procedure competitive previste dal DM 2022.

Tariffa offerta

Nell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, ciascun Soggetto Richiedente indica la riduzione percentuale che intende offrire rispetto alla tariffa di riferimento pertinente; la diminuzione non può essere inferiore all'1%. Per ulteriori dettagli sul ribasso percentuale da offrire sulla tariffa di riferimento si rimanda al paragrafo 3.3.

Per "tariffa offerta" si intende la tariffa di riferimento decurtata della riduzione percentuale offerta in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Tariffa spettante

La "tariffa spettante" all'impianto è fissa per l'intero periodo dell'incentivazione (15 anni) ed è definita dal GSE in fase di istruttoria di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio presentata dal Soggetto Richiedente in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto.

La tariffa incentivante, infatti, è soggetta a riduzione (cd. "*decalage*") qualora si verifichi il mancato rispetto dei tempi massimi definiti dal DM 2022 per l'entrata in esercizio dell'impianto (come meglio descritto al paragrafo 5.2): ciò comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi di ritardo.

In tal caso, pertanto, la tariffa spettante è determinata applicando una riduzione sulla tariffa offerta pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo.

6.3. Modalità di individuazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti di produzione di biometano

Al fine di individuare la "produzione netta di biometano" così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera e), del DM 2022, per la quale verrà riconosciuto l'incentivo, vengono definiti i seguenti criteri per l'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari:

1) Sono parte dei consumi dei servizi ausiliari:

- i consumi di energia di qualunque apparecchiatura, sottosistema o sistema compreso in ciascuna sezione del perimetro di controllo, strettamente funzionale al mantenimento dell'impianto di produzione di biometano in esercizio o in condizioni di riprendere la produzione, a prescindere dalla titolarità e dall'ubicazione delle apparecchiature stesse;


- i consumi di energia elettrica necessari per il rispetto degli obblighi derivanti dalle normative ambientali nonché dai decreti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera, nell'acqua e nel suolo; ii) i vincoli all'utilizzo di risorse naturali; iii) il monitoraggio della qualità dell'aria; iv) la tutela ambientale;

2) Non costituiscono parte dei consumi ausiliari:

- i consumi di energia elettrica per i servizi di illuminazione, di climatizzazione e di ventilazione di edifici o parti di impianto destinati ad uffici o comunque frequentati abitualmente dal personale;
- l'energia elettrica utilizzata durante i periodi di manutenzione programmata, straordinaria o di trasformazione, riconversione e rifacimento dei componenti di impianto rientranti nel perimetro di controllo (cd. fermate lunghe);
- i consumi associati allo stoccaggio e alla movimentazione della biomassa in ingresso all'impianto e quelli associati ai pretrattamenti della stessa (ad eccezione del pretrattamento di idrolisi);
- l'energia dei processi di recupero, liquefazione e stoccaggio della CO₂, ove presenti.

In generale si precisa che sono da considerare nel conteggio degli assorbimenti dei servizi ausiliari i consumi di tutte le sezioni direttamente coinvolte nel processo di produzione, trattamento, stoccaggio o trasporto del biometano. Nello specifico si rappresenta che relativamente alla sezione di pretrattamento della biomassa, ove presenti, si considerano anche i consumi dell'eventuale processo di idrolisi caratterizzati dal recupero del biogas. In analogia, vengono considerati anche i consumi della sezione di trattamento del digestato relativamente alle vasche di stoccaggio del digestato coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero dello stesso.

Si riporta quindi di seguito il volume di controllo dell'impianto ai fini dell'individuazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari, suddiviso per le diverse sezioni principali dell'impianto.



Il volume di controllo e la conseguente individuazione dei servizi ausiliari può prescindere dal perimetro fisico dell'impianto e dal perimetro di titolarità del Soggetto Richiedente nel caso di apparecchiature facenti parte delle sezioni del volume di controllo ma nella titolarità di soggetti diversi dal Soggetto Richiedente ovvero ubicate all'esterno del perimetro fisico o di titolarità dell'impianto. Laddove, pertanto, il perimetro di titolarità del Soggetto Richiedente non coincida con il perimetro fisico dell'impianto ovvero con il volume di controllo, oltre agli ausiliari interni occorre tener conto di tutti gli ausiliari esterni ai fini dell'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari.

6.4. Descrizione metodo e opzioni di individuazione consumi servizi ausiliari

Ai fini del calcolo della produzione netta di biometano incentivabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del DM 2022, alla produzione immessa in rete secondo le varie configurazioni dell'impianto (illustrate al paragrafo 6.5) viene applicata una decurtazione di un quantitativo energetico, espresso in termini percentuali, rappresentativo della quota parte di assorbimenti energetici dei servizi ausiliari (dettagliati nel paragrafo precedente) non autoalimentati dall'impianto. In particolare, si intendono consumi autoalimentati dell'impianto la quota parte dei consumi dei servizi ausiliari alimentati tramite consumo diretto del biogas e/o del biometano prodotto dal medesimo impianto e/o alimentati tramite impianti a fonti rinnovabili (es.

fotovoltaico o eolico) nella titolarità del Soggetto Richiedente che non abbiano beneficiato o beneficino di incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati.

Vengono di seguito esposte tre diverse modalità di individuazione del valore forfettario associato ai consumi dei servizi ausiliari non in autoalimentazione (di seguito "SA"). Le tre opzioni sono alternative tra loro e, a discrezione del Soggetto Richiedente, dovranno essere indicate in occasione dell'istanza di riconoscimento dell'incentivo.

6.4.1. Opzione 1 – Valore forfait predefinito

Sulla base di dati presenti in letteratura e studi su impianti esistenti, sono stati individuati per le diverse sezioni di un impianto di produzione di biometano dei valori percentuali univoci rappresentativi degli assorbimenti energetici dei servizi ausiliari come riportati nella seguente tabella.


Sezioni d'impianto		Consumi percentuali
X1	Gestione biomassa e produzione biogas	11%
X2	Stoccaggio digestato	1,5%
X3	Depurazione e raffinazione biogas	13%
X4	Rete di trasporto (SNAM)	3,0%
	Reti di distribuzione	0%
	Autoconsumi	0%
	Rete chiusa	0%
	Compressione Carro bombolaio	4,5%
	Liquefazione	16,0%

A partire dai valori sopra riportati risulta quindi possibile individuare, in funzione della configurazione dell'impianto di produzione, il valore forfettario associato all'intero impianto.

Tale metodo di individuazione di SA potrà essere applicato a discrezione del Soggetto Richiedente, indipendentemente dalla modalità di alimentazione dei servizi ausiliari.

Si riportano di seguito alcuni esempi di come individuare il valore SA per le diverse configurazioni impiantistiche. Si chiarisce che nel caso in cui non siano presenti vasche di stoccaggio con recupero del biogas, è possibile non considerare la quota parte di consumi associata a tale sezione e pertanto ridurre i valori di SA sotto riportati dell'1,5%.


Esempio 1: Impianto di produzione di biometano connesso direttamente alla rete di trasporto (Configurazione A)



$$SA = \sum X_i = 28,5\%$$

Nel caso in cui nella sezione di trattamento del digestato non siano presenti vasche di stoccaggio con recupero del biogas, SA risulterebbe pari al 27%.


Esempio 2: Impianto di produzione di biometano direttamente connesso a un impianto di liquefazione (Configurazione E)



$$SA = \sum X_i = 41,5\%$$

Nel caso in cui nella sezione di trattamento del digestato non siano presenti vasche di stoccaggio con recupero del biogas, SA risulterebbe pari al 40%.

Esempio 3: Configurazione multipla



Nel caso di configurazione multipla viene individuato, per ogni singola configurazione presente, il valore di SA da applicare al relativo valore di produzione misurato, come illustrato al paragrafo 6.4.

Si riporta nella seguente tabella un riepilogo dei valori di SA individuati per le diverse configurazioni impiantistiche.

Configurazione		SA max
A	Immissione in rete di trasporto	28,5%
	Immissione in rete di distribuzione	25,5%
B	Autoconsumo	25,5%
C	Carro bombolaio	30%
D	Carro bombolaio + rete	30%
E	Liquefazione	41,5%
F	Reti chiuse	25,5%

6.4.2. Opzione 2 – Aggiustamento una tantum sulla base di misure

Nel caso di impianti di produzione di biometano per i quali i consumi dei servizi ausiliari non siano, anche solo parzialmente, in autoalimentazione (tutti i servizi ausiliari sono alimentati da fonti esterne, diverse dal biogas o dal biometano prodotti) il Soggetto Richiedente ha la possibilità di chiedere la rideterminazione del valore di SA sulla base di una specifica campagna di misura su una o più sezioni dell'impianto (uno o più valori di X_i).


Per ogni sezione di impianto può essere effettuata una campagna di misura di tutti i consumi dei servizi ausiliari associati alla specifica sezione. La durata della campagna di misura deve essere pari ad almeno 12 mesi significativi di esercizio dell'impianto. Il totale dell'energia consuntivata, una volta riportato in termini di energia primaria, rapportato a quella associata al biometano prodotto dall'impianto consente la determinazione del nuovo valore di X_i della sezione in esame.

Nel corso dei 12 mesi di campagna di misura (in caso di sovrapposizione con il periodo di riconoscimento dell'incentivo) il valore dell'energia netta incentivata verrà calcolato mensilmente a partire dai dati misurati dal Soggetto Richiedente e trasmessi al GSE.

Concluso il periodo di monitoraggio di 12 mesi, verrà rideterminato il valore di SA da applicare agli algoritmi di calcolo dell'incentivo indicati al paragrafo 6.5 ponendo come valore massimo il valore SA di cui all'Opzione 1 caratteristico della specifica configurazione.

Esempio ricalcolo X_3 in Configurazione A

Si riporta di seguito un esempio di applicazione nel caso di impianto in configurazione A, per la quale il Soggetto Richiedente decide di rideterminare il coefficiente X_3 della sezione di depurazione e raffinazione del biogas.



Il Soggetto Richiedente, in occasione dell'istanza di riconoscimento dell'incentivo, comunica al GSE la volontà di applicazione dell'Opzione 2 e trasmette la documentazione tecnica (ID B11, B12, B13 e B14 descritta nell'Allegato 2b) attestante il corretto posizionamento della strumentazione di misura. Relativamente all'esempio in esame, la strumentazione di misura dovrà consentire il corretto monitoraggio degli assorbimenti dei servizi ausiliari della sezione di depurazione e raffinazione del biogas, come definita al paragrafo 6.3.

Ottenuta la validazione da parte del GSE sulla disposizione dei misuratori nell'ambito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente trasmette mensilmente il consuntivo della rendicontazione al GSE con frequenza mensile fino al raggiungimento del dodicesimo mese di monitoraggio.

Il valore di X_3 viene calcolato tramite la seguente formula:

$$X_{3^I} = \frac{EE_{ass}/\gamma}{M_1 \times PCS_1}$$

dove:

- EE_{ass} rappresenta la misura dell'energia elettrica assorbita dalla sezione nel corso del periodo di monitoraggio;
- γ il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria, pari a 0,46;
- M_1 il quantitativo di biometano prodotto e immesso in rete dall'impianto;
- PCS_1 il potere calorifico superiore del biometano prodotto e immesso in rete dall'impianto.


Ricavato il valore di X_{3^I} risulta quindi possibile rideterminare il nuovo valore forfettario associato ai consumi dei servizi ausiliari non in autoalimentazione SA' :

$$SA^I = X_1 + X_2 + X_{3^I} + X_4$$

6.4.3. Opzione 3 – Ricalcolo mensile del valore forfait totale

In caso di impianti di produzione di biometano per i quali i consumi dei servizi ausiliari siano in autoalimentazione (anche parziale), il Soggetto Richiedente ha la possibilità di chiedere il ricalcolo, con frequenza mensile, del valore di SA sulla base del monitoraggio degli assorbimenti energetici complessivi dei servizi ausiliari e della relativa quota parte in autoalimentazione.

Analogamente a quanto illustrato per l'Opzione 2, il Soggetto Richiedente, in occasione dell'istanza di riconoscimento dell'incentivo, comunica al GSE la volontà di applicazione dell'Opzione 3 e trasmette la documentazione tecnica (ID B11, B12, B13 e B14 descritta nell'Allegato 2b) attestante il corretto posizionamento della strumentazione di misura.



Per la corretta determinazione degli assorbimenti ausiliari è necessario definire i diversi punti di scambio di energia tra l'impianto di produzione di biometano e le varie fonti esterne connesse all'impianto. In particolare, la disposizione della strumentazione di misura deve consentire una corretta misurazione dell'energia elettrica complessivamente assorbita dagli ausiliari e allo stesso tempo garantire la possibilità di individuare la quota parte dei consumi ausiliari non autoalimentati (di seguito "CA").

Il procedimento necessario per la determinazione del valore di CA è funzione della modalità di collegamento dell'impianto alle diverse "fonti esterne" e, principalmente, dalla modalità di alimentazione/gestione dell'eventuale impianto di cogenerazione (CHP).

Nel caso in cui nel sito oggetto dell'intervento sia presente un impianto alimentato a fonti rinnovabili (es. fotovoltaico o eolico), esclusivamente dedicato alla copertura del fabbisogno energetico dei servizi ausiliari dell'impianto biometano, non incentivato e nella titolarità del soggetto Richiedente, la quota parte di energia elettrica assorbita dagli ausiliari soddisfatta a partire dalla produzione dell'impianto a fonte rinnovabile non concorre alla determinazione del valore di CA.


Si riportano di seguito delle rappresentazioni semplificate con lo scopo di illustrare la metodologia da seguire per un corretto posizionamento della strumentazione di misura e una corretta individuazione del valore di CA e, conseguentemente, anche del valore di SA da applicare ai fini del riconoscimento dell'incentivo.

Il Soggetto Richiedente trasmette, con cadenza mensile, il consuntivo dei dati misurati, sulla base dei quali il GSE determina il valore di SA da applicare per il riconoscimento dell'incentivo alla produzione di biometano dello specifico mese. L'erogazione del contributo da parte del GSE può quindi avvenire esclusivamente a seguito della trasmissione del consuntivo dei dati misurati, pertanto, qualora il Soggetto Richiedente sospenda la trasmissione delle misure relative agli assorbimenti ausiliari, il GSE sospende l'erogazione del contributo fino alla ricezione di tutte le informazioni che concorrono al calcolo.

Analogamente a quanto previsto per l'Opzione 2, anche per l'Opzione 3 si pone come limite massimo del valore di SA ricalcolato il valore di SA caratteristico della specifica configurazione di cui all'Opzione 1.

Esempio 1: CHP alimentato esclusivamente da biogas, impianto fotovoltaico non nella titolarità del Soggetto Richiedente o incentivato

Configurazione con CHP alimentato esclusivamente da biogas prodotto dall'impianto senza nessun prelievo di gas naturale dalla rete e nessuna caldaia ausiliaria presente in sito (fabbisogno termico dell'impianto coperto dall'energia termica recuperata dal CHP). L'impianto fotovoltaico non nella titolarità del Soggetto Richiedente e/o già incentivato è considerato al pari di un prelievo da rete con obbligo di connessione di terzi, pertanto ininfluenza ai fini del calcolo di SA.



Il valore di CA viene ricavato come differenza tra l'energia elettrica complessivamente assorbita dai servizi ausiliari dell'intero impianto (E_{aux}) e l'energia elettrica prodotta dal CHP (E_{CHP}). Nei mesi in cui CA risulti negativo l'impianto può essere considerato con servizi ausiliari completamente autoalimentati e l'incentivo può essere quindi riconosciuto per tutto il biometano prodotto e immesso in rete ($SA = 0$). Nel caso in cui CA risulti positivo, tramite il fattore di conversione di energia elettrica in energia primaria (γ) è possibile ricavare il valore di SA come di seguito:


$$\begin{aligned}
 CA &= E_{aux} - E_{CHP} \\
 \text{Se } CA \leq 0 &\rightarrow SA = 0 \\
 \text{Se } CA > 0 &\rightarrow SA = \min \left(\frac{CA/\gamma}{M_1 \times PCS_1}; SA_{Opzione 1} \right)
 \end{aligned}$$

Dove γ rappresenta il rendimento di conversione in energia primaria dell'energia elettrica, pari a 0,46.



Esempio 2: CHP alimentato da biogas e da prelievo da rete, presente impianto fotovoltaico nella titolarità del Soggetto Richiedente, non incentivato ed esclusivamente dedicato alla copertura del fabbisogno energetico dei servizi ausiliari dell'impianto biometano

Configurazione con CHP alimentato sia tramite prelievo di gas naturale dalla rete che tramite biogas prodotto dall'impianto, nessuna caldaia ausiliaria presente in sito.



In questo caso è possibile individuare il valore di CA come differenza tra l'energia primaria associata all'energia elettrica complessivamente assorbita dai servizi ausiliari dell'intero impianto (E_{aux}) e la somma tra l'energia associata al biogas inviato al CHP, calcolata a partire dalla misura del biogas inviato al CHP e il PCS del biogas (misurato o ricavato a partire da analisi di laboratorio periodiche, almeno trimestrali) e l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e autoconsumata per l'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto biometano (E_{FTV}).

Come per l'esempio precedente, nel caso in cui CA risulti negativo l'impianto può essere considerato con servizi ausiliari completamente autoalimentati e l'incentivo può essere quindi riconosciuto per tutto il biometano prodotto e immesso in consumo ($SA = 0$). Nel caso in cui CA risulti positivo, il valore di SA da applicare ai fini del riconoscimento dell'incentivo sarà ottenuto dal rapporto tra CA e l'energia al biometano prodotto.

In sintesi:

$$CA = \frac{E_{aux}}{\gamma} - \left(M_{bio} \times PCS_{bio} + \frac{E_{FTV}}{\gamma} \right)$$

Se $CA \leq 0 \rightarrow SA = 0$

$$\text{Se } CA > 0 \rightarrow SA = \min \left(\frac{CA}{M_1 \times PCS_1}; SA_{Opzione 1} \right)$$

Dove γ rappresenta il rendimento di conversione in energia primaria dell'energia elettrica, pari a 0,46.

6.5. Modalità di gestione dei flussi di misura e del calcolo degli incentivi

Nei seguenti paragrafi sono descritte le modalità di determinazione dell'energia incentivabile in funzione della destinazione d'uso del biometano e della tariffa incentivante richiesta per gli impianti di produzione di biometano, sia in presenza sia in assenza del ritiro del biometano da parte del GSE, in relazione alle differenti modalità di immissione nella rete di gas naturale (configurazioni). Si specifica che per standardizzare il processo di acquisizione delle misure viene introdotto il concetto di Punto di Misura (di seguito anche PM) a cui è associata la determinazione di una o più grandezze fisiche determinate eventualmente anche a partire da differenti misuratori. Si sottolinea che il concetto di Punto di Misura è teorico e potrebbe differire da quello fisico su cui sono posizionati i misuratori. Tale scelta è necessaria per poter trattare tutte quelle casistiche per cui una specifica grandezza, utile alla determinazione degli incentivi, è rilevata attraverso una serie di differenti contatori. In tali casistiche dovranno essere trasmesse al GSE, per ogni punto di misura:

- la somma delle misure relative alla quantità;
- il valore ponderato sulla relativa quantità nel caso di misure di qualità.

Per ogni configurazione sono illustrati schematicamente i punti di misura delle quantità, del potere calorifico superiore, della massa volumica, con indicazione del soggetto preposto alla trasmissione della misura e delle relative tempistiche.

Si evidenzia che la misura della quantità non può essere effettuata tramite l'utilizzo della pesa in quanto deve essere garantita la misura in continuo così come previsto dalla Delibera 64/2020 R/GAS e s.m.i..

Nel caso in cui l'impianto sia provvisto di un serbatoio di stoccaggio del biometano prodotto, fermo restando le specificità che contraddistinguono le singole configurazioni, il PM dovrà essere posizionato immediatamente a valle dello stoccaggio.

Si ricorda che secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del Decreto, in tutti i casi d'immissione del biometano nella rete del gas naturale il GSE può acquisire, anche in telelettura ("TLR GSE"), i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione degli incentivi. Pertanto, nei casi sotto rappresentati, in cui il GSE ritiene necessaria la telelettura, la strumentazione di misura installata nel punto di misura deve rispettare le specifiche tecniche definite nel documento sulla telelettura disponibile nella sezione del sito web del GSE dedicata al biometano (guida "Sistema di telelettura del biometano"), al fine di consentire la telelettura dei misuratori da parte del GSE stesso; i relativi costi di installazione saranno a carico del Soggetto Richiedente. In caso di difformità fra i dati comunicati dal Soggetto Richiedente e quelli rilevati dal GSE faranno fede questi ultimi.

Condizione necessaria all'attivazione della telelettura è la comunicazione al GSE da parte del Soggetto Richiedente delle caratteristiche tecniche della strumentazione di misura in fase di comunicazione di entrata in esercizio.

Il Soggetto Richiedente infatti, durante l'istruttoria tecnica del GSE volta al rilascio degli incentivi dell'impianto di produzione di biometano, deve dare evidenza che, laddove sia necessaria l'installazione di sistemi di misura teleletti dal GSE (nel seguito indicati con "TLR GSE"), tali apparecchiature siano conformi alle specifiche tecniche previste nella succitata guida "*Sistema di telelettura del biometano*" e deve garantire la disponibilità al GSE del set di informazioni necessarie alla determinazione degli incentivi.

Si sottolinea comunque che nel caso in cui in un punto di misura il GSE ritenesse necessaria la tele-lettura, la strumentazione di misura dello specifico punto dovrà essere resa tele-leggibile dal produttore con le modalità previste dal GSE stesso.

Si specifica che anche nei casi in cui è prevista la tele-lettura, il GSE può richiedere al Soggetto Richiedente l'invio dei dati di misura attraverso apposita autodichiarazione entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento dei dati (m+1). I dati relativi ai misuratori indicati dal GSE, dovranno essere conservati per un periodo minimo di cinque anni.

Con riferimento ai punti di misura relativi agli impianti di distribuzione stradale, il GSE ritiene che sia possibile, per la rilevazione della quantità di biometano immessa in consumo, l'utilizzo dei misuratori integrati nei distributori alla stazione di servizio esclusivamente nella misura in cui:

- gli stessi siano dedicati all'erogazione del solo biometano prodotto dall'impianto ammesso agli incentivi;
- il sistema di misura che li caratterizza preveda la tele-lettura e sia rispondente alla norma UNI-TS 11629:2021. In particolare la strumentazione di misura deve essere in grado di individuare tutte le grandezze così come definite nella norma sopra citata e con le modalità previste dalla norma stessa.

Si evidenzia che la strumentazione di misura prevista nelle configurazioni di seguito riportate deve essere dotata di sistemi antifrode che non permettano l'alterazione delle caratteristiche della stessa strumentazione e dei dati rilevati e registrati (es. i sigilli antifrode a rottura).

Si precisa che nelle more dell'aggiornamento della normativa tecnica di settore sui sistemi di misura del gas liquefatto i valori medi mensili ponderati del potere calorifico inferiore e della massa volumica saranno determinati in linea con quanto previsto dalla norma UNI 11629 e s.m.i..

Nell'allegato "Prescrizioni strumentazione di misura" saranno inoltre rappresentate con maggiore dettaglio le varie configurazioni descritte nel presente documento con indicazione del posizionamento dei misuratori, la normativa tecnica di riferimento a cui i singoli misuratori fanno riferimento e l'esigenza di rendere tele-leggibile il punto di misura.

Si sottolinea che, per ogni configurazione impiantistica illustrata nel paragrafo successivo, nel documento “Prescrizioni strumentazione di misura”, sono schematizzati i punti di misura di quantità e di qualità necessari per la corretta determinazione dell’incentivo, con l’indicazione della normativa di riferimento.

Nei seguenti paragrafi, per ogni configurazione, sono descritti gli algoritmi di calcolo dell’incentivo della tariffa incentivante richiesta.

In caso di impianti incentivati con Tariffa Omnicomprensiva gli algoritmi sono composti da due termini:

- un primo termine, definito come componente incentivo, prevede la valorizzazione al Soggetto Richiedente dell’energia netta prodotta a un prezzo pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo medio di mercato del gas naturale. Nel calcolo della componente incentivo la produzione lorda non potrà essere superiore al quantitativo di biometano sostenibile e alla producibilità massima mensile;
- un secondo termine, definito come componente ritiro, prevede la valorizzazione al prezzo definito dal DM2022 dell’intero quantitativo di biometano immesso nella rete con obbligo di connessione terzi. Nel calcolo della componente ritiro non sono decurtati i consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto e/o l’eventuale quota di biometano non incentivata.

In caso di impianti incentivati secondo la TP valgono le stesse considerazioni fatte per la componente incentivo della TO.

Si rammenta che come già riportato al paragrafo 3.4.1, qualora il contingente di capacità produttiva oggetto di procedura competitiva sia stato saturato, il valore di risparmio di GHG indicato dal Soggetto Richiedente dovrà essere rispettato per l’intero periodo di incentivazione. Diversamente, qualora il contingente di capacità produttiva non sia stato saturato, dovranno essere rispettati i valori minimi di risparmio di GHG previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 2022.

Qualora per un determinato mese il biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale non dovesse rispettare i valori di riduzione delle emissioni di GHG come sopra definiti, il GSE non riconoscerà la componente incentivo della tariffa.

Per maggiori dettagli relativi ai punti di misura e al calcolo dei servizi ausiliari di impianto si rimanda rispettivamente al documento “Prescrizioni strumentazione di misura”.

6.5.1. Configurazione A: Impianto di produzione di biometano connesso direttamente a rete con obbligo di connessione di terzi

La Figura 1 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso in cui l’impianto di produzione di biometano sia direttamente connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi, mentre la Tabella 3 riporta gli algoritmi di calcolo dell’incentivo in funzione della tariffa incentivante richiesta.




Figura 1 - Impianto di produzione di biometano connesso direttamente a una rete con obbligo di connessione di terzi.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TO	$I_n = (T - P_{GME}) \cdot \min(M1_n; M_s; M_{max}) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA) + M1_n \cdot PCS1_n \cdot P_{GME}$
TP	$I_n = (T - P_{GME}) \cdot \min(M1_n; M_s; M_{max}) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA) - GO \cdot P_{GO}$

Tabella 3 - Algoritmi di calcolo dell'incentivo al Produttore nel caso di Impianto di produzione di biometano connesso direttamente a una rete con obbligo di connessione di terzi.

Dove:

- I_n = incentivo relativo alla produzione del mese n per la configurazione A;
- T = tariffa spettante indicata nel provvedimento di accoglimento di cui al paragrafo 5.4.4 e relativo allo specifico impianto;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, espressa in Sm^3 ;
- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini dell'applicazione dell'algoritmo è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria, come specificato al precedente paragrafo 3.4;
- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2;
- $PCS1_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore, espresso in kWh/Sm^3 , determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero;
- $\%SA$ = percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione A, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.5.1;

- P_{GME} = prezzo medio mensile del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di ritiro, e pubblicato dal GME sul proprio sito internet;
- GO = numero di Garanzie di Origine del biometano rilasciate in accordo a quanto previsto dal decreto di recepimento dell'articolo 46 del D.lgs 199/2021;
- P_{GO} = prezzo medio mensile delle GO.

6.5.2. Configurazione B: Impianto di produzione di biometano in autoconsumo

La Figura 2 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso in cui l'impianto di produzione alimenti delle utenze in autoconsumo, mentre Tabella 4 riporta l'algoritmo di calcolo dell'incentivo.




Figura 2 - Impianto di produzione di biometano destinato all'autoconsumo.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TP	$I_n = \max((T - P_{GME}) \cdot \min(M2_n; M_s; M_{max}) \cdot PCS2_n \cdot (1 - \%SA) - GO_T \cdot P_{GO, T}; 0)$

Tabella 4 - Algoritmi di calcolo dell'incentivo nel caso di impianto di produzione di biometano destinato all'autoconsumo.

Dove:

- I_n = incentivo relativo alla produzione del mese n per la configurazione B;
- T = tariffa spettante indicata nel provvedimento di accoglimento di cui al paragrafo 5.4.4 e relativo allo specifico impianto;
- $M2_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale, espressa in Sm^3 ;
- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini dell'applicazione dell'algoritmo è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto

serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria, come specificato al precedente paragrafo 3.4.;

- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2;
- $PCS2_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di connessione con l'utenza in autoconsumo, espresso in kWh/Sm³;
- %SA = percentuale riferita ai consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione B, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.3;
- P_{GME} = prezzo medio mensile del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di ritiro, e pubblicato dal GME sul proprio sito internet;
- GO = numero di Garanzie di Origine del biometano, rilasciate in accordo a quanto previsto dal decreto di recepimento dell'articolo 46 del D.lgs 199/2021;
- P_{GO} = valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle Garanzie di Origine (M-GO), come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale.

6.5.3. Configurazione C: Impianto di produzione di biometano connesso mediante carri bombolai

La Figura 3 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso in cui l'impianto di produzione alimenti delle utenze connesse mediante carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 5 riporta l'algoritmo di calcolo dell'incentivo.




Figura 3 - Impianto di produzione di biometano connesso mediante carri bombolai.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TP	$I_n = (T - P_{GME}) \cdot \min(M3_n; M_s; M_{max}) \cdot PCS3_n \cdot (1 - \%SA) - GO \cdot P_{GO}$

Tabella 5 - Algoritmi di calcolo dell'incentivo nel caso di Impianto di produzione di biometano destinato alla distribuzione mediante Carro Bombolaio.

Dove:

- I_n = incentivo relativo alla produzione del mese n per la configurazione C;
- T = tariffa spettante indicata nel provvedimento di accoglimento di cui al paragrafo 5.4.4e relativo allo specifico impianto;
- $M3_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili, espressa in Sm^3 ;
- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini dell'applicazione dell'algoritmo è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria, come specificato al precedente paragrafo 3.4.;
- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2;
- $PCS3_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore, determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili, espresso in kWh/Sm^3 ;
- %SA = percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione C, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.4;
- P_{GME} = prezzo medio mensile del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di ritiro, e pubblicato dal GME sul proprio sito internet;
- GO = numero di Garanzie di Origine del biometano, rilasciate in accordo a quanto previsto dal decreto di recepimento dell'articolo 46 del D.lgs 199/2021;
- P_{GO} = valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle Garanzie di Origine (M-GO), come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale.

6.5.4. Configurazione D: Impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai

La Figura 4 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai, mentre la Tabella 6 riporta gli algoritmi di calcolo dell'incentivo in funzione della tariffa incentivante richiesta.




Figura 4 - Impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TO	$I_n = (T - P_{GME}) \cdot \min(M3'_n; M_s; M_{max}) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA) + M1'_n \cdot PCS1'_n \cdot P_{GME}$
TP	$I_n = (T - P_{GME}) \cdot \min(M3'_n; M_s; M_{max}) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA) - GO \cdot P_{GO}$

Tabella 6 - Algoritmi di calcolo dell'incentivo nel caso di impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai.

Dove:

- I_n = incentivo relativo alla produzione del mese n per la configurazione D;
- T = tariffa spettante indicata nel provvedimento di accoglimento di cui al paragrafo 5.4.4 e relativo allo specifico impianto;
- $M3'_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili, espressa in Sm^3 ;
- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini dell'applicazione dell'algoritmo è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria, come specificato al precedente paragrafo 3.4.;
- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2;
- $M1'_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi espressa in Sm^3 ;
- $PCS3'_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore del potere calorifico superiore, determinato sulla base della composizione chimica del biometano

- misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili, espresso in kWh/Sm³;
- $PCS1'_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore, espresso in kWh/Sm³, determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero, espresso in kWh/Sm³;
 - %SA = percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione D, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.3;
 - P_{GME} = prezzo medio mensile del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di ritiro, e pubblicato dal GME sul proprio sito internet;
 - GO = numero di Garanzie di Origine del biometano, rilasciate in accordo a quanto previsto dal decreto di recepimento dell'articolo 46 del D.lgs 199/2021;
 - P_{GO} = valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle Garanzie di Origine (M-GO), come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale.

6.5.5. Configurazione E: Impianto di produzione di biometano direttamente connesso a un impianto di liquefazione

La Figura 5 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di uno o più impianti di produzione di biometano direttamente connessi a un impianto di liquefazione, mentre la Tabella 7 riporta l'algoritmo di calcolo dell'incentivo. In tale configurazione è ammessa anche la presenza di gas naturale fossile in ingresso all'impianto di liquefazione. L'algoritmo di calcolo di seguito riportato è valido anche nel caso in cui l'impianto di liquefazione sia a utilizzo esclusivo di un unico impianto di produzione di biometano senza alcun contributo di gas naturale fossile.

Si precisa che, nel caso in cui più impianti di produzione di biometano siano collegati a uno stesso impianto di liquefazione, il riconoscimento dell'incentivo a ciascun Soggetto Richiedente beneficiario è condizionato all'acquisizione delle misure e delle informazioni utili al calcolo di tutti gli impianti di produzione di biometano.




Figura 5 – Impianto/i di produzione di biometano direttamente connesso/i a un impianto di liquefazione.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TP	$I_{n,Pr.i} = (T_{Pr.i} - P_{GME}) \cdot \min\left(\frac{M_{4n}}{M.V.4n} \cdot \%Pr.i; \frac{M_{s,Pr.i}}{M.V.4n}\right) \cdot PCS_{4n} \cdot (1 - \%SA_{Pr.i}) - GO_{Pr.i} \cdot P_{GO}$ $\%Pr.i = \frac{\min(M_{Pr.i}; M_{\max Pr.i}) \cdot PCS_{Pr.i}}{\sum_{k=1}^N M_{Pr.1n,k} \cdot PCS_{Pr.1n,k} + M_{GN} \cdot PCS_{GN}}$

Tabella 7 - Algoritmi di calcolo dell'incentivo nel caso di impianto/i di produzione di biometano direttamente connesso/i a un impianto di liquefazione.

Dove:



- N = numero di impianti di produzione di biometano direttamente connessi all'impianto di liquefazione;
- $I_{n,Pr.i}$ = incentivo relativo alla produzione del mese n per l' i -esimo impianto di produzione di biometano;
- $T_{Pr.i}$ = tariffa spettante indicata nel provvedimento di accoglimento di cui al paragrafo 5.4.4 e relativa all' i -esimo impianto di produzione di biometano;
- $M4_n$ = quantità mensile del biometano misurata a valle del sistema di liquefazione e in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, espressa in kg. In caso di presenza di un sistema di stoccaggio la misura dovrà essere effettuata a valle di tale componente;
- $M_{s,Pr.i}$ = quantità di biometano sostenibile per il mese n , riferita all' i -esimo impianto, alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in kg. Si precisa che ai fini dell'applicazione dell'algoritmo è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria, come specificato al precedente paragrafo 3.4;;
- $M_{max,Pr.i}$ = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2;
- $PCS4_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione, in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano, espresso in kWh/Sm³;
- $M.V.4_n$ = massa volumica media mensile, ponderata in base alla quantità del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle del sistema di liquefazione, in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano;
- $\%SA_{Pr.i}$ = percentuale riferita ai consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari dell' i -esimo impianto di produzione di biometano per la configurazione E, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.3;
- P_{GME} = prezzo medio mensile del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di ritiro, e pubblicato dal GME sul proprio sito internet;
- $GO_{Pr.i}$ = numero di Garanzie di Origine del biometano relative alla produzione dell' i -esimo impianto, rilasciate in accordo a quanto previsto dal decreto di recepimento dell'articolo 46 del D.lgs 199/2021;
- P_{GO} = valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle Garanzie di Origine (M-GO), come pubblicato mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale;
- $M_{Pr.i_n}$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di ingresso all'impianto di liquefazione e proveniente dall' i -esimo impianto di produzione, espressa in Sm³;
- $PCS_{Pr.i_n}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno

giornaliero nel punto di ingresso all'impianto di liquefazione e proveniente dall'i-esimo impianto di produzione, espresso in kWh/Sm³;

- $M GN_n$ = quantità mensile di gas naturale fossile misurata nel punto di ingresso all'impianto di liquefazione, espressa in Sm³;
- $PCS GN_n$ = valore medio mensile del potere calorifico superiore del gas naturale fossile misurato nel punto di ingresso all'impianto di liquefazione, (eventualmente con dettaglio giornaliero) desumibile dai dati di fatturazione del punto di prelievo espresso in kWh/Sm³.

6.5.6. Configurazione F: Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa

La Figura 6 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di impianto di produzione di biometano connesso a rete chiusa, mentre la Tabella 8 riporta l'algoritmo di calcolo dell'incentivo.




Figura 6 - Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TP	$I_n = (T - P_{GME}) \cdot \min(M5_n; M_s; M_{max}) \cdot PCS5_n \cdot (1 - \%SA) - GO \cdot P_{GO}$

Tabella 8 - Algoritmo di calcolo dell'incentivo nel caso di Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa.

Dove:

- I_n = incentivo relativo alla produzione del mese n;
- T = tariffa spettante indicata nel provvedimento di accoglimento di cui al paragrafo 5.4.4 e relativo allo specifico impianto;
- $M5_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale, espressa in Sm³;

- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n , riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini dell'applicazione dell'algoritmo è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria, come specificato al precedente paragrafo 3.4;
- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2;
- $PCS5_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di connessione con la rete chiusa, espresso in kWh/Sm^3 ;
- $\%SA$ = percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione F , determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.4;
- P_{GME} = prezzo medio mensile del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di ritiro, e pubblicato dal GME sul proprio sito internet;
- GO = numero di Garanzie di Origine del biometano, rilasciate in accordo a quanto previsto dal decreto di recepimento dell'articolo 46 del D.lgs 199/2021;
- P_{GO} = valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle Garanzie di Origine (M-GO), come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale.

6.5.7. Configurazione multipla

Nel caso di impianto di produzione di biometano che preveda più configurazioni, tra quelle previste ai paragrafi precedenti, la quantificazione dell'incentivo è effettuata, per ogni configurazione, in maniera analoga a quanto già descritto in precedenza.

La Figura 7 mostra un esempio di configurazione multipla in cui sono presenti contemporaneamente tutte le configurazioni descritte nei paragrafi precedenti, con uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, mentre la Tabella 9 riporta gli algoritmi di calcolo dell'incentivo e della tariffa incentivante richiesta. Nel caso di configurazione multipla, il rispetto della producibilità massima mensile è verificato in relazione alla produzione totale misurata a valle del sistema di upgrading (M_0), in accordo a quanto riportato nella Tabella 8 applicando il fattore F_{cap} .




Figura 7 – Impianto di produzione di biometano in configurazione multipla.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TO	$I_n = I_{conf. A, n} + I_{conf. B, n} + I_{conf. C, n} + I_{conf. D, n} + I_{conf. E, n} + I_{conf. F, n}$ $I_{conf. A, n} = (T - P_{GME}) \cdot \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} + M1_n \cdot PCS1_n \cdot P_{GME}$ $I_{conf. B, n} = \max((T - P_{GME}) \cdot \min(M2_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}; 0)$ $I_{conf. C, n} = (T - P_{GME}) \cdot \min(M3_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} - GO_{conf. C} \cdot P_{GO}$

	$I_{conf. D, n} = (T - P_{GME}) \cdot \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} + M1'_n \cdot PCS1'_n \cdot P_{GME}$ $I_{conf. E, n} = (T - P_{GME}) \cdot \frac{\min(M4_n; M_s)}{M.V.4_n} \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} - GO_{conf. E} \cdot P_{GO}$ $I_{conf. F, n} = (T - P_{GME}) \cdot \min(M5_n; M_s) \cdot PCS5_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} - GO_{conf. F} \cdot P_{GO}$ $F_{cap} = \frac{\min(M0_n; M_{max})}{M0_n}$
TP	$I_n = TP_{conf. A, n} + TP_{conf. B, n} + TP_{conf. C, n} + TP_{conf. D, n} + TP_{conf. E, n} + TP_{conf. F, n}$ $TP_{conf. A, n} = (T - P_{GME}) \cdot \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} - GO_{conf. A} \cdot P_{GO}$ $TP_{conf. B, n} = \max((T - P_{GME}) \cdot \min(M2_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}; 0)$ $TP_{conf. C, n} = (T - P_{GME}) \cdot \min(M3_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} - GO_{conf. C} \cdot P_{GO}$ $TP_{conf. D, n} = (T - P_{GME}) \cdot \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} - GO_{conf. D} \cdot P_{GO}$ $TP_{conf. E, n} = (T - P_{GME}) \cdot \frac{\min(M4_n; M_s)}{M.V.4_n} \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} - GO_{conf. E} \cdot P_{GO}$ $TP_{conf. F, n} = (T - P_{GME}) \cdot \min(M5_n; M_s) \cdot PCS5_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap} - GO_{conf. F} \cdot P_{GO}$ $F_{cap} = \frac{\min(M0_n; M_{max})}{M0_n}$

Tabella 9 - Algoritmi di calcolo dell'incentivo nel caso di Impianto di produzione di biometano in configurazione multipla.

Dove, oltre ai termini già definiti nei precedenti paragrafi per ogni configurazione, valgono le seguenti definizioni:

- $I_{conf. A, n}, I_{conf. B, n} \dots I_{conf. F, n}$ = incentivo relativo alla produzione del mese n per la specifica configurazione;
- $GO_{conf. A}, GO_{conf. B} \dots GO_{conf. F}$ = numero di Garanzie di Origine del biometano, rilasciate per la specifica configurazione in accordo a quanto previsto dal decreto di recepimento dell'articolo 46 del D.lgs 199/2021;
- $M0_n$ = quantità di biometano prodotto complessivamente nel mese n, misurata a valle del dispositivo di *upgrading*;
- $\%SA$ = percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la specifica configurazione, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.3;
- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità. Nel caso in cui il certificato di sostenibilità sia riferito all'intera produzione ($M0$) il quantitativo sostenibile andrà ripartito sulla base dei quantitativi di biometano misurati per ogni configurazione. Si precisa che ai fini dell'applicazione dell'algoritmo è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria, come specificato al precedente paragrafo 3.4.;

- $PCSO_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero immediatamente a valle del dispositivo di *upgrading*.

6.5.8. Modalità di gestione dei punti di misura

Nella seguente tabella si riportano, per ogni punto di misura, i dati di misura attesi, il responsabile dell'invio al GSE e le tempistiche di messa a disposizione:

<i>Punto di misura</i>	<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>
PM0	M0	PB	PB e TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM1/ PM1'	M1/M1'	GdR	GdR	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM2	M2	PB	PB	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM3/PM3'	M3/M3'	PB	PB	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM4	M4	PB	PB	kg	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM5	M5	PB	PB	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM0	PCI 0	PB	PB e TLR GSE	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PM1/PM1'	PCI 1/PC1'	GdR	GdR	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PM2	PCI 2	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PM3/PM3'	PCI 3/PCI3'	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1


<i>Punto di misura</i>	<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>
PM4	PCI 4	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PM5	PCI 5	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PM0	Massa volumica 0	PB	PB e TLR GSE	Kg/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM1/PM1'	Massa volumica 1/ Massa volumica 1'	GdR	GdR	Kg/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM2	Massa volumica 2	PB	PB	Kg/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM3/PM3'	Massa volumica 3/ Massa volumica 3'	PB	PB	Kg/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM4	Massa volumica 4	PB	PB	Kg/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PM5	Massa volumica 5	PB	PB	Kg/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

6.5.9. Ricircoli e autoconsumi

Allo scopo di evitare doppi conteggi dei quantitativi energetici misurati ai punti di misura che concorrono alla determinazione e/o alla verifica delle quantità oggetto di incentivazione, è necessario misurare i ricircoli di biometano e/o biogas che riportano il flusso di gas a monte dei misuratori sopra citati. Nel documento “Prescrizioni strumentazione di misura” sono riportati maggiori dettagli sul posizionamento dei misuratori.

Con riferimento alla configurazione B – “autoconsumi” e a tutte le multi configurazioni in cui sono alimentati gli autoconsumi, è necessario evidenziare che per i consumi civili e assimilati la “Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 - Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” prevede che il gas utilizzato debba essere odorizzato. Nel caso specifico utilizzando biometano prodotto dall’impianto l’obbligo di odorizzazione ricade in capo al Produttore. Nel caso di uso misto del biometano (usi civili ed industriali) si rende necessario misurare il biometano utilizzato per gli autoconsumi prima dell’eventuale separazione tra la linea che

alimenterà i consumi civili (dove andrà posizionato l'impianto di odorizzazione) e quella invece dedicata ai consumi industriali come riportato nella successiva figura rappresentante una multiconfigurazione A+B:



Si precisa che per ogni singola configurazione restano valide le precisazioni riportate nei precedenti paragrafi 6.5.1 – 6.5.6.

6.5.10. Misure dei consumi dei servizi ausiliari

In analogia ai punti di misura del biometano, anche i punti di misura relativi ai consumi dei servizi ausiliari descritti nel paragrafo 6.3 sono da intendersi come punti di misura teorici e potrebbero differire da quello fisico su cui sono posizionati i misuratori. In tali casistiche è posta in capo al Produttore l'attività di aggregazione delle misure afferenti allo specifico punto di misura. Nella seguente tabella si riportano i principali punti di misura da rilevare nel caso in cui sia scelta l'opzione 3:

Punto di misura	Grandezza rilevante	Definizione	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
PMbio	Mbio	quantità mensile del biogas utilizzato per alimentare i consumi ausiliari misurato a valle del digestore, espressa in Sm ³	PB	PB	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

<i>Punto di misura</i>	<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Definizione</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>
PMbio	PClbio	Potere calorifico valore medio mensile del biogas, espresso in kWh/Sm ³ , misurato o ricavato a partire da analisi di laboratorio periodiche, almeno trimestrali	PB	PB	KWh/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PMCHP	ECHP	Energia elettrica mensile prodotta dal CHP espressa in kWh	PB	PB	KWh	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PMAUXE	EAUX	Energia elettrica mensile assorbita dagli ausiliari espressa in kWh. Tale grandezza sarà misurata direttamente con un solo misuratore o sarà determinata dal Produttore come somma di più misuratori in relazione alle specifiche tecniche dell'impianto elettrico realizzato.	PB	PB	KWh	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

<i>Punto di misura</i>	<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Definizione</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>
PMFTV	EFTV	Energia elettrica mensile prodotta da impianti FER che alimentano gli ausiliari dell'impianto. Tale grandezza sarà misurata direttamente con un solo misuratore o sarà determinata dal Produttore come somma di più misuratori in relazione alle specifiche tecniche dell'impianto elettrico realizzato.	PB	PB	KWh	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

In merito al punto di misura PMFTV si specifica che il GSE potrà richiedere la misura di produzione al GdR competente, ai fini dell'effettuazione di opportuni controlli.

7. Attivazione dei contratti

Nel presente capitolo sono riportate le tipologie di contratti tra GSE e Soggetto Richiedente previste dal DM2022 e le relative fasi di attivazione che possono differire in base al contratto che si intende sottoscrivere.

Il Soggetto Richiedente dovrà trasmettere la documentazione descritta all'interno del presente capitolo tramite il Portale informatico. Nelle more dell'attivazione dello stesso, la trasmissione dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo biometano@pec.gse.it e, in tal caso, il GSE provvederà a trasmettere le proprie comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dal Soggetto Richiedente .

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, il Soggetto Richiedente che rientri tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuto a inoltrare al GSE e a tenere aggiornata, la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita sezione "Documentazione Antimafia" del Portale Area Clienti, secondo le modalità descritte al paragrafo 0. L'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'erogazione degli importi spettanti.

7.1. Tipologie di contratti

Il Soggetto Richiedente può stipulare con il GSE:

- a) un contratto per l'erogazione della tariffa omnicomprensiva (di seguito, anche "contratto TO") nel caso di impianti di capacità produttiva fino a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi; le modalità di attivazione sono indicate al paragrafo 7.1.1;
- b) un contratto per l'erogazione della tariffa premio (di seguito, anche "contratto TP") nel caso di impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché di impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi; le modalità di attivazione sono indicate al paragrafo 7.1.2.

In relazione agli impianti di cui al punto a) il Soggetto Richiedente ha facoltà, in alternativa alla tariffa omnicomprensiva, di scegliere l'erogazione della tariffa premio. In tal caso, il biometano prodotto non sarà oggetto di ritiro da parte del GSE.

7.1.1. Modalità di attivazione del contratto per la regolazione della tariffa omnicomprensiva (TO)

Per il Soggetto Richiedente che ha presentato apposita richiesta di accesso alla TO, secondo la procedura indicata al capitolo 4, a seguito della valutazione positiva da parte del GSE, il contratto TO è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto limitatamente alla regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro da parte del GSE.

Ai fini del perfezionamento del contratto, subordinato in ogni caso all'esito positivo della valutazione della Comunicazione di entrata in esercizio, è necessario che, entro 30 giorni dal termine della fase di avviamento e collaudo il Soggetto Richiedente comunichi, seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 7.2, la data della

conclusione della suddetta fase. Tale data costituirà la data di entrata in esercizio commerciale a partire dalla quale avrà inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa omnicomprensiva.

Nel caso non sia prevista la fase di avviamento e collaudo dell'impianto, in sede di presentazione della Comunicazione di Entrata in Esercizio (nel seguito, CEE), il Soggetto Richiedente dovrà indicarlo tra le informazioni da inserire sul portale, e conseguentemente la data di entrata in esercizio commerciale coinciderà con la data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il provvedimento di accoglimento della suddetta Comunicazione di Entrata in Esercizio costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto TO riportandone le clausole particolari, tra le quali l'effettiva data di entrata in esercizio, la capacità produttiva qualificata, i codici COR e VERCOR associati alla registrazione del contratto sul portale del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché la data di decorrenza commerciale dell'incentivo qualora comunicata dal Soggetto Richiedente entro il termine dell'emissione del provvedimento di accoglimento.

Nel caso in cui la data di decorrenza commerciale dell'incentivo fosse comunicata dal Soggetto Richiedente in un momento successivo a quello di emissione del suddetto provvedimento di accoglimento della CEE, il GSE comunicherà l'attivazione del contratto regolante la tariffa omnicomprensiva con separata comunicazione, la quale costituirà parte integrante del contratto.

Nel caso di rigetto della CEE è invece prevista la risoluzione del contratto TO a decorrere dal primo giorno del terzo anno termico successivo alla data di entrata in esercizio dell'impianto, salvo richiesta di disdetta anticipata da parte del Soggetto Richiedente con preavviso di almeno 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della richiesta. Per l'intervallo temporale compreso tra la data di entrata in esercizio e la suddetta data di risoluzione, il contratto avrà a oggetto esclusivamente la valorizzazione economica della quantità di biometano ritirata dal GSE. Resta ferma la facoltà del Soggetto Richiedente di richiedere l'emissione delle GO relative all'impianto.

7.1.2. Modalità di attivazione del contratto per la regolazione della tariffa premio (TP)

Il Soggetto Richiedente di biometano che intende sottoscrivere il contratto TP, successivamente all'ammissione in graduatoria, provvederà all'accettazione delle clausole contrattuali generali nell'ambito della presentazione della Comunicazione di Entrata in Esercizio (CEE). Il contratto a cui il Soggetto Richiedente aderisce accettando le clausole contrattuali è disponibile nella sezione ALLEGATI, Allegato 1d.

In sede di presentazione della CEE il Soggetto Richiedente dovrà indicare la data presunta di entrata in esercizio commerciale nella quale ritiene che sarà terminata l'eventuale fase di avviamento e collaudo dell'impianto.

Al termine della fase di avviamento e collaudo dovrà poi comunicare, seguendo la procedura indicata al paragrafo 7.2 ed entro il termine di 30 giorni, la data della conclusione della suddetta fase, che costituirà la data di entrata in esercizio commerciale a partire dalla quale avrà inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa premio.

Nel caso non sia prevista la fase di avviamento e collaudo dell'impianto, in sede di presentazione della CEE, il Soggetto Richiedente dovrà indicarlo tra le informazioni da inserire sul portale, e conseguentemente la data di entrata in esercizio commerciale coinciderà con la data di entrata in esercizio.

Il provvedimento di accoglimento della Comunicazione di Entrata in Esercizio costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto TP riportandone le clausole particolari, tra le quali la capacità produttiva qualificata, i codici COR e VERCOR associati alla registrazione del contratto sul portale del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché la data di decorrenza commerciale dell'incentivo qualora comunicata dal Soggetto Richiedente entro il termine dell'emissione del provvedimento di accoglimento.

Nel caso in cui la data di decorrenza commerciale dell'incentivo fosse comunicata dal Soggetto Richiedente in un momento successivo a quello di emissione del suddetto provvedimento di accoglimento della CEE, il GSE comunicherà l'attivazione del contratto TO con separata comunicazione, la quale costituirà parte integrante del contratto.

7.2. Comunicazione della data di entrata in esercizio commerciale

Il Soggetto Richiedente, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, ha la facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo dell'impianto medesimo secondo le tempistiche e modalità definite al paragrafo 1.2, al termine della quale dovrà comunicare, attraverso le apposite funzionalità presenti sul portale ovvero, nelle more dell'attivazione del portale, via pec all'indirizzo biometano@pec.gse.it, la data di entrata in esercizio commerciale a decorrere dalla quale avrà inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa omnicomprensiva o la tariffa premio.

Il Soggetto Richiedente è tenuto a dare comunicazione della data di entrata in esercizio commerciale al GSE entro il termine di 30 giorni dalla fine del periodo di avviamento e collaudo dell'impianto.

Coerentemente con le tempistiche di collaudo indicate al paragrafo 1.2, tale data non potrà essere fissata oltre i 6 mesi rispetto all'entrata in esercizio effettiva dell'impianto nel caso di nuovi impianti e oltre i 3 mesi nel caso di impianti oggetto di riconversione.

Nel rispetto dei termini massimi di collaudo sopra indicati, qualora la comunicazione della data da parte del Soggetto Richiedente avvenisse in un momento successivo al termine di 6 mesi + 30 giorni nel caso di nuovi impianti, ovvero 3 mesi + 30 giorni per gli impianti oggetto di riconversione, la data di decorrenza commerciale da comunicare dovrà necessariamente coincidere con il termine massimo del periodo di avviamento e collaudo previsto dalle presenti Regole.

Si precisa che non sono ammesse successive rettifiche della data di fine collaudo comunicata dal Soggetto Richiedente.

7.3. Modifica del regime commerciale

In seguito all'attivazione del contratto, mediante le apposite funzionalità disponibili sul portale informatico, sarà possibile richiedere il passaggio da una tipologia contrattuale a un'altra, fermi restando i requisiti di accesso previsti dal Decreto.

Il suddetto passaggio sarà consentito al massimo due volte durante il periodo di incentivazione e secondo le modalità di seguito descritte.

Il Soggetto Richiedente dovrà trasmettere la documentazione indicata all'interno del presente paragrafo tramite il Portale informatico. Nelle more dell'attivazione del portale informatico, la trasmissione dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo biometano@pec.gse.it e, in tal caso, il GSE provvederà a trasmettere le proprie comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Soggetto Richiedente.

7.3.1. Passaggio dalla tariffa omnicomprensiva (TO) alla tariffa premio (TP)

Il Soggetto Richiedente ha la possibilità di revocare l'opzione di ritiro del biometano da parte del GSE presentando richiesta di recesso dal contratto TO, da trasmettere con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto al primo giorno del mese a decorrere dal quale si intende disdire il ritiro.

Il Soggetto Richiedente, nell'ambito della richiesta di recesso da contratto TO, potrà richiedere il passaggio alla Tariffa Premio procedendo all'accettazione delle clausole generali del contratto TP tramite il Modulo di Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Omnicomprensiva e richiesta di accesso alla Tariffa Premio (Allegato 1i) disponibile nella sezione ALLEGATI delle presenti Regole. Nelle more dell'attivazione del portale informatico, il Soggetto Richiedente dovrà trasmettere il modulo all'indirizzo pec biometano@pec.gse.it.

Il GSE, completata con esito positivo l'istruttoria, comunicherà la risoluzione del contratto TO e la contestuale attivazione del contratto TP. La comunicazione costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto TP riportandone le clausole contrattuali particolari.

Il contratto TP avrà durata per il periodo residuale di incentivazione e decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo al mese di trasmissione della richiesta di accesso alla TP.

7.3.2. Passaggio dalla tariffa premio (TP) alla tariffa omnicomprensiva (TO)

Il Soggetto Richiedente, occorrendone i presupposti previsti dal Decreto, ha la possibilità di richiedere il ritiro del biometano, passando dal contratto TP al contratto TO, previo invio di richiesta di recesso dal contratto TP e contestuale richiesta di accesso alla TO.

Nelle more dell'attivazione del portale informatico, il Soggetto Richiedente potrà utilizzare l'apposito Modulo di Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Premio e richiesta di accesso alla Tariffa Omnicomprensiva (Allegato 1i) nell'ambito del quale procederà all'accettazione delle clausole generali del contratto TO. Il modulo, disponibile nella sezione ALLEGATI delle presenti Regole, dovrà essere inviato all'indirizzo pec biometano@pec.gse.it.

Il GSE, completata con esito positivo l'istruttoria, comunicherà la risoluzione del contratto TP e la contestuale attivazione del contratto TO. La comunicazione costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto TO riportandone le clausole contrattuali particolari.

Il contratto TO avrà durata per il periodo residuale di incentivazione e decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo al mese di trasmissione della richiesta di accesso alla TO.

7.3.3. Trasferimenti di titolarità

Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE l'eventuale trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto di produzione di biometano. La mancata comunicazione infatti non permette di trasferire la titolarità dei contratti al soggetto subentrante. Il GSE, a seguito del trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto, verifica la sussistenza in capo al soggetto subentrante, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante, riservandosi, in caso di accertamento di carenza degli stessi, di modificare e/o di risolvere i contratti. Nelle more dello sviluppo della funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento titolarità dell'impianto, il Produttore è tenuto a inviare alla casella di posta elettronica certificata biometano@pec.gse.it il modulo di richiesta sottoscritto dal cedente e dal subentrante e i documenti a corredo in relazione alla specifica tipologia, seguendo le procedure indicate all'interno del Manuale Utente per la richiesta di trasferimento di titolarità pubblicato sul sito istituzionale del GSE.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del DM 2022, non è consentito il trasferimento della titolarità a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE, pertanto eventuali trasferimenti comporteranno la decadenza dell'ammissione in graduatoria.

8. Modalità di erogazione del contributo in conto capitale e degli incentivi

8.1. Contributi in conto capitale: modalità di condivisione delle informazioni tra il GSE e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai fini dell'erogazione dei contributi PNRR

Il GSE comunica gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del DM 2022 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Si evidenzia che l'effettiva erogazione del contributo in conto capitale è subordinata all'acquisizione dell'esito positivo della prima visita di sorveglianza di cui all'articolo 10, comma 5, del DM 2022.

Inoltre il GSE trasmette al MASE le richieste per il trasferimento delle risorse da corrispondere ai Soggetti Richiedenti. Il contributo viene conseguentemente trasferito ai soggetti richiedenti beneficiari secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU in base a quanto disposto dalla Circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR" e dalle successive disposizioni che saranno fornite dalla direzione generale "Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo competente del Dipartimento Unità di Missione del Dipartimento Unità di Missione PNRR" del Ministero.

8.2. Incentivi in conto esercizio: tempi e modalità di erogazione degli incentivi

In seguito all'attivazione del contratto di incentivazione di cui capitolo 7 verrà avviato il processo di riconoscimento dell'incentivo in conto esercizio secondo le modalità e le tempistiche di seguito descritte.

Si precisa, tuttavia, che al Soggetto Richiedente che intenda accedere alla TO nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente capitolo 7, per il periodo compreso tra la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano e la conclusione dell'istruttoria di ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, sarà riconosciuta esclusivamente la quota di tariffa inerente al valore del biometano immesso in rete. Successivamente all'ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio sarà riconosciuta al Soggetto Richiedente anche la quota di tariffa mancante a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale.

L'incentivo è riconosciuto su base mensile entro la fine del mese M+3 rispetto al mese a cui la produzione si riferisce (mese M).

Entro la fine del mese M+1 il Soggetto Richiedente invia un'autodichiarazione nella quale sono fornite le informazioni sulla sostenibilità. Si precisa che non potrà essere riconosciuto l'incentivo relativo ad un determinato mese fino a quando non saranno state inviate tutte le autodichiarazioni relative ai mesi precedenti.

In occasione dell'invio dell'autodichiarazione relativa alla produzione dell'ultimo mese dell'anno, devono essere forniti anche i costi di esercizio relativi al medesimo anno che fanno riferimento esclusivamente alla produzione del biometano oggetto dell'incentivazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, del DM 2022. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da un documento illustrativo in merito

ai citati costi. Il modello da compilare per fornire le informazioni sui citati costi è reso disponibile sul sito istituzionale del GSE.

Entro il giorno 20 del mese M+2, a seguito della ricezione dei dati e delle informazioni inviati dal Soggetto Richiedente e dai Gestori di rete, il GSE determina e comunica al Soggetto Richiedente:

- ✓ l'ammontare dell'incentivo che può essere fatturato dal GSE o, in caso di tariffa negativa, l'ammontare che verrà fatturato dal GSE al Soggetto Richiedente;
- ✓ il numero delle Garanzie di Origine corrispondenti alla produzione di biometano.

Nel caso in cui l'incentivo spettante al Soggetto Richiedente sia positivo, entro la fine del mese M+2, il Soggetto Richiedente invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) per il riconoscimento degli incentivi. Il GSE provvede, entro la fine del mese M+3, al pagamento dell'incentivo spettante ed emette le Garanzie di Origine in accordo a quanto previsto dal decreto di recepimento dell'articolo 46 del D.lgs 199/2021.

Nel caso in cui l'incentivo spettante al Soggetto Richiedente sia negativo, il GSE entro la fine del mese M+2 provvede a emettere fattura nei confronti del Produttore in relazione alla tariffa premio (negativa) che dovrà essere pagata dal Soggetto Richiedente entro la fine del mese M+3.

Gli importi spettanti al GSE, qualora non incassati nei tempi sopra descritti, saranno oggetto di compensazione con gli incentivi relativi alle produzioni dei mesi successivi o di recupero del credito.

Nel caso di eventuali ritardi nell'arrivo dei dati e delle misure da parte del Gestore di rete o da parte del Soggetto Richiedente, il GSE determina e provvede al riconoscimento dell'incentivo spettante entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricevimento delle informazioni mancanti.

La

Periodo di riferimento della produzione	Invio autodichiarazione Produttore	Emissione benessere al Produttore e comunicazione numero GO	Emissione fattura (Produttore/GSE)	Pagamento/incasso incentivo , emissione GO
Mese M	Entro il mese M+1	Entro il 20 di M+2	Entro fine M+2	Entro fine M+3

Tabella 10 riporta un riepilogo dei principali adempimenti e delle relative tempistiche.

Periodo di riferimento della produzione	Invio autodichiarazione Produttore	Emissione benessere al Produttore e comunicazione numero GO	Emissione fattura (Produttore/GSE)	Pagamento/incasso incentivo , emissione GO
Mese M	Entro il mese M+1	Entro il 20 di M+2	Entro fine M+2	Entro fine M+3

Tabella 10. Riepilogo delle tempistiche di fatturazione e valorizzazione di incentivi.

Il Soggetto Richiedente riceverà, tra l'altro, una comunicazione con le indicazioni relative alle modalità per procedere alla fatturazione.

9. Monitoraggio degli interventi

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un programma c.d. “*performance based*”; pertanto, è incentrato sulla definizione di “*milestone*” e “*target*” che descrivono l’avanzamento e i risultati delle misure del PNRR, riforme e investimenti. Mentre le *milestone* definiscono fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale, i *target* rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili. Con riferimento alla misura in questione, M2C2 1.4 - “Sviluppo del Biometano”, sono identificati due specifici *target*, di seguito riportati:

- entro il 31/12/2023: è previsto lo sviluppo di una produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³;
- entro il 30/06/2026: è previsto lo sviluppo di una produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di m³.

Per definire i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutte le *milestone* e i *target* sono stati definiti gli “operational arrangements”, in base ad accordi conseguiti tra le strutture PNRR dei singoli Ministeri interessati e la Commissione Europea; in riferimento ai *target* sopra esposti, i relativi operational arrangements prevedono che ciascun Soggetto Richiedente debba trasmettere i certificati di Conformità (articolo 8 del D.M. 14/11/2019), rilasciati da enti di accreditamento, e di Sostenibilità (articolo 9 del D.M. 14/11/2019). È opportuno sottolineare che il raggiungimento dei *target* costituisce il presupposto essenziale per l’erogazione delle risorse finanziarie da parte dell’Unione Europea.

Oltre agli indicatori di *target* specifici dell’investimento M2C2-I1.4 sopra esposti, sono stati definiti anche degli “indicatori comune UE”, funzionali all’osservazione dei progressi ottenuti, attraverso le riforme e gli investimenti previsti, sugli obiettivi generali e specifici del PNRR nel suo complesso; gli indicatori comuni associati all’investimento M2C2-I1.4 sono i seguenti:

- RRFCl02: capacità operativa aggiuntiva installata per le energie rinnovabili;
- RRFCl09: tipologia imprese supportate beneficiarie di un sostegno (piccole/micro, medie o grandi).

Come previsto dal DM2022, i Soggetti Richiedenti hanno l’obbligo di monitorare, rendicontare e controllare l’avanzamento dei relativi progetti, mentre il GSE è tenuto alla validazione di dette attività; a tal fine e per garantire anche il controllo continuo degli indicatori (di *target* e comuni, sopra indicati) i Soggetti Richiedenti sono tenuti a comunicare al GSE attraverso il Portale Informatico:

- l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento, entro 30 giorni dalla data di inizio degli stessi;
- data di entrata in esercizio;
- eventuali variazioni rispetto al titolare effettivo.

Per maggiori specificazioni rispetto agli adempimenti connessi al monitoraggio e alla rendicontazione delle misure del PNRR, si rimanda ai dettagli operativi che saranno forniti dal Dipartimento Unità di Missione del PNRR del MASE.

10. Disciplina relativa alla vendita del biometano da parte del GSE

Per l'anno termico 2022/2023 il GSE procederà alla vendita del gas ritirato ai sensi del DM marzo 2018 e ai sensi del decreto settembre 2022, in base alle procedure di gara già in essere con gli attuali *Shipper*, regolati da Accordi Quadro valevoli fino al 30/09/2023.

Relativamente l'anno termico 2023/2024, il biometano afferente agli impianti per i quali il GSE ne garantisce il ritiro, in corrispondenza dei rispettivi punti di consegna, verrà ceduto al PSV mediante l'individuazione di una o più società di vendita di gas naturale, qualificate e selezionate attraverso apposite procedure competitive, che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale.

I requisiti tecnico economici dei quali i soggetti partecipanti dovranno essere dotati, e le modalità stesse di partecipazione alle suddette procedure, saranno esplicitate negli appositi bandi di gara pubblicati dal GSE.

Le procedure concorrenziali saranno articolate in due macro fasi:

- una fase di vaglio dei requisiti tecnico economici dei soggetti che manifestano l'interesse di partecipare all'asta;
- una fase di asta vera e propria con indicazione dei quantitativi di biometano che ci si rende disponibili ad acquistare dal GSE ed un riferimento economico così come descritto nei bandi di gara.

In caso di mancata o parziale partecipazione alle procedure di cui sopra ovvero in caso di recepimento di offerte non in linea con i prezzi di mercato attesi, o qualora il GSE non ravveda, sulla base delle proprie stime di immissione, congrui livelli di garanzia di copertura del fabbisogno di vendita del biometano ritirato, lo stesso GSE potrà procedere alla collocazione dei quantitativi di biometano sulla piattaforma MGAS gestita dal Gestore dei Mercati Energetici. In tal caso, il GSE provvederà al trasporto del biometano tra i punti di immissione e il PSV.

Per le attività di programmazione e vendita su piattaforma MGAS del gas afferente il decreto settembre 2022, nel caso vengano generati corrispettivi di disequilibrio, il GSE, sentiti gli orientamenti del MASE e di ARERA, definirà le eventuali modalità per il trasferimento dei relativi corrispettivi ai produttori di biometano.

11. Garanzie di Origine del biometano: procedure di qualifica ai fini dell'emissione delle GO

La richiesta di ammissione al riconoscimento degli incentivi previsti dal DM 2022 (comunicazione di entrata in esercizio di cui al capitolo 5) include altresì la richiesta ai fini dell'emissione delle GO.

Al fine di attestare la destinazione d'uso del biometano, le Garanzie di Origine riportano già in fase di emissione l'informazione del settore di utilizzo del biometano – Trasporti o Altri Usi – e possono essere annullate solo nel settore per il quale sono state emesse.

12. Modalità di copertura degli incentivi al biometano avanzato e assolvimento degli obblighi da parte dei Soggetti Obbligati

12.1. Copertura economica/finanziaria dell'incentivazione del biometano avanzato destinato al settore dei trasporti

Per la copertura economico/finanziaria dell'incentivazione del biometano avanzato destinato al settore trasporti, con riferimento ad ogni anno di produzione, viene determinata la differenza tra gli importi riconosciuti dal GSE ai produttori incentivati ai sensi del DM 2022 e:

1. gli importi eventualmente incassati dal GSE per gli impianti incentivati tramite TP, con tariffa negativa,
2. le entrate derivanti dalla vendita del biometano ritirato agli impianti incentivati tramite TO,
3. i ricavi derivanti dalla vendita delle Garanzie di Origine relative alla produzione degli impianti incentivati tramite TO.

La differenza così determinata, qualora:

1. positiva, è posta a carico dei Soggetti Obbligati che hanno stipulato con il GSE il contratto di cui al paragrafo 12.2, in proporzione alle rispettive quote d'obbligo tramite un sistema di acconti e conguaglio come specificato al paragrafo 12.4,
2. negativa, è restituita sul gettito della componente tariffaria "RE/REt" del gas naturale.

12.2. Contratti tra GSE e Soggetti Obbligati

A seguito dell'entrata in vigore del DM 2022, i Soggetti Obbligati Aderenti ai sensi del D.M. 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii., al fine dell'assolvimento di una quota di obbligo avanzato, sono tenuti ad aderire sia al meccanismo per il pagamento dell'incentivazione del biometano avanzato destinato al settore dei trasporti ai sensi del DM 2022 che al meccanismo per il pagamento dell'incentivazione e per la regolazione delle differenze di ritiro del biometano avanzato ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018.

I Soggetti Obbligati che non abbiano già aderito alle disposizioni di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e che intendono aderire ai suddetti meccanismi devono comunicare la loro intenzione trasmettendo apposita Dichiarazione di adesione disponibile in allegato alle presenti Regole.

Si precisa che quest'ultima è necessaria anche al fine di inviare l'autodichiarazione ai sensi del decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii.

Tramite la suddetta Dichiarazione di adesione, il Soggetto Obbligato Aderente procede alla stipula del contratto accettando le clausole contrattuali contenute all'interno della dichiarazione stessa. Il contratto a cui il Soggetto Obbligato aderisce è disponibile nella sezione ALLEGATI, Allegato 1f.

A seguito della ricezione della dichiarazione, da fornire corredata di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale firmatario, all'indirizzo pec biometano@pec.gse.it, il GSE provvederà a trasmettere via pec la copia del contratto sottoscritto dal proprio rappresentante legale. Il contratto si

intenderà efficace solo a seguito della comunicazione di attivazione dello stesso da parte del GSE al Soggetto Obbligato Aderente e avrà durata sino al 31 dicembre 2041, ovvero sino al termine del sedicesimo anno solare successivo alla data di entrata in esercizio dell'ultimo impianto ammesso agli incentivi ai sensi del DM 2022.

Il periodo di calcolo rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligo del Soggetto Obbligato Aderente decorrerà dal 1° gennaio dell'anno di prima immissione in consumo nei trasporti di prodotti sottoposti all'obbligo di cui al decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii. e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno precedente a quello di stipula.

Attraverso la stipula del contratto e il pagamento delle fatture emesse dal GSE per la copertura degli incentivi previsti dal DM 2022 e degli incentivi e delle differenze regolate dall'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018, i Soggetti Obbligati assolvono a una quota del proprio obbligo avanzato, determinata ai sensi di quanto previsto dal decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii..

I Soggetti Obbligati hanno facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione via pec all'indirizzo biometano@pec.gse.it, entro il 15 dicembre con efficacia dall'1 gennaio dell'anno successivo.

A seguito del recesso, il Soggetto Obbligato sarà escluso dal meccanismo per almeno un anno d'obbligo, ma potrà essere riammesso ai meccanismi previsti da entrambi i Decreti, inviando una nuova Dichiarazione di adesione (Allegato 1f) e stipulando conseguentemente un nuovo contratto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera d) del DM 2022 (Allegato 1g). La data rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligo del Soggetto Obbligato Aderente dovrà essere indicata nella dichiarazione di adesione e non potrà essere antecedente all'anno di invio della medesima dichiarazione.

Si precisa che ai Soggetti Obbligati già aderenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018, che hanno quindi già stipulato il contratto con il GSE ai sensi del suddetto D.M., a seguito della pubblicazione delle Regole sarà trasmessa da parte del GSE apposita comunicazione riportante le indicazioni sull'estensione dell'adesione al meccanismo previsto dal DM 2022 e le modalità e le tempistiche per l'eventuale esercizio del diritto di recesso.

Il GSE provvederà a rendere disponibile a tali Soggetti Obbligati la copia del contratto tipo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), del DM 2022 sottoscritta dal proprio rappresentante legale, che a tutti gli effetti integra e sostituisce il precedente *“Contratto per la cessione e il pagamento dei CIC relativi al biometano avanzato e per la regolazione delle differenze ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018”*.

A seguito dell'eventuale comunicazione di recesso da parte dei suddetti Soggetti Obbligati, il GSE provvederà a risolvere il contratto stipulato tra il Soggetto Obbligato e il GSE ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018.

12.3. Modalità e tempistiche degli adempimenti dei Soggetti Obbligati aderenti

Il GSE entro il 15 del primo mese di ogni trimestre emette fattura ai Soggetti Obbligati aderenti per gli oneri relativi all'incentivazione del biometano avanzato immesso in consumo per i trasporti che dovranno essere sostenuti per il trimestre in corso. L'importo fatturato è stimato sulla base:

- ✓ della quota di obbligo assolvibile tramite la stipula del contratto di cui al paragrafo 12.2
- ✓ dell'ultimo dato disponibile inerente al quantitativo di prodotti soggetti all'obbligo di cui al DM 10 ottobre 2014 e s.m.i. immessi in consumo nei trasporti dallo specifico Soggetto Obbligato;
- ✓ di una previsione della producibilità per il trimestre considerato degli impianti di biometano avanzato che hanno accesso agli incentivi per il settore dei trasporti;
- ✓ di eventuali dati di consuntivo della produzione di biometano avanzato per il settore dei trasporti realizzata nei mesi precedenti dell'anno di riferimento;
- ✓ della stima del numero di GO per il settore dei trasporti da emettere per il trimestre considerato e del relativo prezzo;
- ✓ della stima del quantitativo di biometano ritirato dal GSE per il settore dei trasporti per il trimestre considerato e del relativo prezzo medio di mercato;
- ✓ di eventuali rettifiche, ad esempio in relazione a ricalcoli dell'obbligo del singolo Soggetto Obbligato.

Nell'eventualità in cui, sulla base dei calcoli effettuati, un Soggetto Obbligato risultasse a credito, in fase di acconto non si provvederà all'emissione di note di credito in quanto tali crediti saranno portati a compensazione delle somme da questi dovute per le successive fatturazioni. Solo nella fase di conguaglio è prevista l'emissione delle eventuali note di credito.

Entro il 15 del mese di aprile di ciascun anno il GSE, inoltre, effettua un conguaglio degli oneri di incentivazione relativi all'anno precedente, utilizzando:

- ✓ le informazioni dei prodotti soggetti all'obbligo di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i., realmente immessi in consumo nell'anno precedente dai Soggetti Obbligati aderenti;
- ✓ l'incentivo effettivo riconosciuto o una stima di quello ancora da riconoscere ai Produttori di biometano avanzato per i trasporti;
- ✓ le entrate effettive derivanti dalla vendita del biometano;
- ✓ i ricavi effettivi derivanti dalla vendita delle GO;
- ✓ eventuali rettifiche dovute ad esempio a variazioni dell'immesso in consumo dai Soggetti Obbligati negli anni precedenti o a modifiche dello stesso perimetro dei Soggetti Obbligati aderenti.

I citati conguagli sono determinati come differenza tra quanto dovuto dai Soggetti Obbligati aderenti e quanto fatturato nei loro confronti nel corso dell'anno precedente. L'importo dovuto da ogni Soggetto Obbligato è maggiorato del 5%², al fine di evitare conguagli successivi al primo. Eventuali eccedenze rispetto agli importi necessari a coprire l'incentivo spettante ai Produttori per l'anno precedente sono utilizzate dal GSE per ridurre gli oneri di incentivazione da fatturare ai Soggetti Obbligati aderenti negli anni successivi.

² Tale percentuale potrà essere rivista, dandone opportuna informativa ai Soggetti Obbligati, anche sulla base delle eccedenze che verranno riscontrate dal GSE.

Possibili variazioni degli importi dovuti da un Soggetto Obligato a seguito di autodichiarazioni tardive o di rettifiche avvenute dopo il conguaglio, daranno luogo all'emissione di fatture o note di credito solo rispetto al singolo Soggetto Obligato.

Pertanto, il GSE, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di produzione, emette fattura o nota di credito. I Soggetti Obbligati dovranno pagare gli eventuali importi fatturati entro il 15 del mese di maggio dello stesso anno, mentre nel caso in cui maturino un credito, esso sarà portato a compensazione nelle fatture successive. Qualora tale credito non sia compensato entro 12 mesi dovrà essere estinto con il pagamento.

In Tabella 11 si riportano le tempistiche di fatturazione da parte del GSE e le scadenze dei pagamenti per i Soggetti Obbligati aderenti.

Periodo di riferimento	Periodo di fatturazione GSE	Scadenza del pagamento SO
1° trimestre anno N	entro il 15 gennaio anno N	15 febbraio anno N
2° trimestre anno N	entro il 15 aprile anno N	15 maggio anno N
3° trimestre anno N	entro il 15 luglio anno N	15 agosto anno N
4° trimestre anno N	entro il 15 ottobre anno N	15 novembre anno N
CONGUAGLIO anno N	entro il 15 aprile anno (N+1)	15 maggio anno (N+1)

Tabella 11. Tempistiche di fatturazione ai Soggetti Obbligati.

Non è prevista l'emissione di fatture o note di credito per importi inferiori a 100 euro.

Al Soggetto Obligato che non provvede al pagamento delle fatture emesse nei suoi confronti dal GSE nei tempi definiti verrà risolto il relativo contratto. Questo comporterà che il Soggetto Obligato a partire dall'anno di competenza delle fatture inavase dovrà provvedere in autonomia all'assolvimento della quota d'obbligo che avrebbe assolto attraverso il contratto di cui al paragrafo 12.4. Eventuali importi versati dal Soggetto Obligato prima della risoluzione del contratto non verranno rimborsati e saranno utilizzati dal GSE a copertura degli incentivi spettanti ai Produttori.

Si specifica che al termine del meccanismo di incentivazione di cui al DM 2022, successivamente al riconoscimento delle somme dovute ai Produttori, il GSE condividerà con il Ministero le modalità di utilizzo delle eventuali somme rimaste nella disponibilità del GSE.

I Soggetti Obbligati che per un determinato anno non matureranno alcun obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti ai sensi del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i., per quel determinato anno non saranno coinvolti nel meccanismo per il riconoscimento dell'incentivo ai Produttori di biometano avanzato.

Come precisato al paragrafo 12.1, il calcolo degli oneri di immissione in consumo del biometano avanzato posti a carico dei Soggetti Obbligati viene effettuato tramite una stima basata sull'obbligo degli anni precedenti; pertanto, i Soggetti Obbligati che non prevedono di immettere in consumo, nell'anno successivo, prodotti soggetti all'obbligo di cui al DM 10 ottobre 2014 e s.m.i., saranno esclusi dalla fatturazione di tali oneri. Affinché ciò sia possibile, i Soggetti Obbligati che rientrano in tale fattispecie dovranno comunicare al GSE la previsione di non immettere in consumo, nell'anno successivo, i citati prodotti mediante l'invio di una PEC all'indirizzo: biometano@pec.gse.it, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Allo stesso modo se, contrariamente a quanto previsto, avviene l'immissione in consumo dei citati prodotti, questa dovrà essere comunicata al GSE entro il mese successivo a quello di immissione tramite una PEC al medesimo indirizzo.

12.4. Modalità di calcolo dei quantitativi di biometano destinato al settore trasporti

Per le finalità di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i. i quantitativi di biometano destinati al settore trasporti sono quantificati in energia moltiplicando l'energia incentivata ai sensi del DM 2022 per un fattore pari a 0,9. L'introduzione di tale fattore è necessaria per tener conto che l'energia contabilizzabile ai fini del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i. va determinata attraverso il potere calorifico inferiore del biometano mentre ai fini del DM 2022 è quantificata attraverso il potere calorifico superiore.

13. Condizioni di cumulabilità

Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili alle medesime spese ammissibili, ovvero alle stesse spese rendicontabili e rendicontate. La percezione di più aiuti finalizzati alla realizzazione della stessa attività, della stessa iniziativa o dello stesso progetto, ma per spese ammissibili diverse, non costituisce cumulo.

In relazione alle spese ammissibili identificate ai precedenti paragrafi, l'articolo 11 del Decreto prevede che gli eventuali contributi riconosciuti in attuazione della presente Misura non possano essere cumulati con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, tra i quali sono annoverabili anche le agevolazioni fiscali (es. detassazione del reddito di impresa o crediti di imposta) riconducibili a misure agevolative di carattere generale attribuite al contribuente con finalità di ausilio finanziario per scopo di incentivo. Si richiamano, a titolo esemplificativo non esaustivo, le misure agevolative concesse nell'ambito del Piano Industria 4.0, che quindi non risultano cumulabili.

In relazione alla eventuale produzione di energia elettrica resta ferma esclusivamente la possibilità di accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell'energia di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

14. Oneri istruttori e gestionali del GSE

Le modalità per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività inerenti al meccanismo di sostegno di biometano immesso nella rete di gas naturale sono stabilite secondo quanto stabilito all'articolo 12, comma 10, del DM 2022.

15. Modifiche relative agli impianti incentivati

Si riportano gli adempimenti posti in capo ai titolari dei contratti di incentivazione rispetto alle modifiche che possono aver luogo, nel corso del periodo di incentivazione, per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi previsti dal DM 2022.

Ciò anche con l'obiettivo di definire modalità e tempistiche di comunicazione delle richieste di modifiche tecniche e/o autorizzative (nel seguito, interventi), anche rispetto a quanto stabilito nel contratto TO o nel contratto TP stipulato con il GSE.

Fermo restando il mantenimento, per tutto il periodo di incentivazione, dei requisiti che hanno garantito la formazione della graduatoria e l'accesso agli incentivi, sono consentiti gli interventi effettuati sugli impianti di produzione di biometano ammessi agli incentivi di cui al DM 2022 (in esercizio e con contratto TO o contratto TP stipulato) nell'ottica di promuovere la realizzazione di iniziative sempre più sostenibili nel tempo.

Si rammenta inoltre che, come riportato al paragrafo 2.3.3 delle presenti Regole, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione degli interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

Al fine di verificare il mantenimento dei suddetti requisiti e l'eventuale impatto sul livello di incentivazione, il titolare del contratto di incentivazione è tenuto a comunicare al GSE gli interventi realizzati sugli impianti incentivati (nel seguito, istanza di Gestione esercizio a consuntivo).

Il GSE si riserva di valutare gli eventuali impatti degli interventi sul livello di incentivazione e sul contratto TO o contratto TP stipulato con il GSE. Qualora, a seguito della realizzazione dei suddetti interventi, i citati requisiti dovessero venir meno, il GSE adotterà i provvedimenti finalizzati alla revoca dal diritto a percepire gli incentivi.

Fino all'implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione, entro 60 giorni dalla data di completamento dell'intervento in argomento, l'istanza di Gestione esercizio a consuntivo deve essere trasmessa esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata del titolare del contratto di incentivazione, all'indirizzo PEC: gestioneesercizio.biometano@pec.gse.it, indicando nell'oggetto della PEC il codice identificativo riportato nel provvedimento di ammissione agli incentivi (codice identificativo univoco: BMT2xxxx).

Il GSE trasmetterà al titolare del contratto di incentivazione il provvedimento di esito dell'istanza di Gestione esercizio entro 120 giorni dalla ricezione della stessa, al netto dei tempi imputabili al titolare del contratto di incentivazione e ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della Legge n.183 del 12 novembre 2011, nonché a quelli eventualmente coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati nel sistema di SNAM.

Al fine di predeterminare gli eventuali impatti dell'intervento che si intende realizzare sul contratto TO o contratto TP stipulato, è altresì facoltà del titolare del contratto di incentivazione presentare al GSE un'istanza di Gestione esercizio a preventivo (nel seguito, istanza di Gestione esercizio a preventivo).

È altresì facoltà del titolare del contratto di incentivazione trasmettere al GSE un'istanza di Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo o variazioni amministrative che non derivano da operazioni sui componenti di impianto ma che potrebbero implicare un aggiornamento del contratto (nel seguito, istanza di Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo).

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo dei principali interventi in argomento.

1. Modifica, a seguito di variazione del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, delle materie prime di alimentazione senza modifica del settore di destinazione del biometano.

Il titolare del contratto di incentivazione è tenuto a trasmettere al GSE la relativa istanza di Gestione esercizio a consuntivo. Si rappresenta che, nell'ambito della relativa istruttoria di Gestione esercizio, il GSE verificherà il rispetto sia dei requisiti di accesso previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e g), del DM 2022 sia della tipologia di impianto (impianto agricolo o impianto a rifiuti organici). Nel caso in cui la graduatoria relativa alla procedura competitiva prevista dal DM 2022 non abbia saturato i contingenti di capacità produttiva:

- per impianti che producono biometano destinato al settore dei "trasporti" dovrà continuare a essere garantito il rispetto dei criteri di sostenibilità e una riduzione non inferiore al 65% di emissioni di GHG;
- per impianti che producono biometano destinato "ad altri" usi dovrà continuare a essere garantito il rispetto dei criteri di sostenibilità e una riduzione non inferiore all'80% di emissioni di GHG.

A tale scopo, il titolare del contratto di incentivazione è tenuto ad allegare all'istanza di Gestione esercizio documentazione analoga a quella trasmessa in fase di richiesta degli incentivi.

Nel caso in cui la graduatoria relativa alla procedura competitiva prevista dal DM 2022 abbia saturato i contingenti di capacità produttiva (come previsto al Paragrafo 3.4.1 delle presenti Regole):

- per impianti che producono biometano destinato al settore dei "trasporti" dovrà continuare a essere garantito il rispetto dei criteri di sostenibilità e il valore di risparmio di GHG che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria;
- per impianti che producono biometano destinato ad "altri usi" dovrà continuare a essere garantito il rispetto dei criteri di sostenibilità e il valore di risparmio di GHG che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria.

Dunque, nell'ambito dell'istruttoria di Gestione esercizio, sarà verificato il permanere dei requisiti che hanno garantito la formazione della graduatoria e l'accesso agli incentivi nonché la determinazione della tariffa di riferimento, al fine di confermare quanto contenuto nel

provvedimento di ammissione agli incentivi o eventualmente ridurre la tariffa di riferimento inizialmente riconosciuta.

2. Modifica del settore di destinazione d'uso del biometano (trasporti/altri usi) senza modifica delle materie prime o con modifica delle materie prime a seguito di variazione del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Il titolare del contratto di incentivazione è tenuto a trasmettere al GSE la relativa istanza di Gestione esercizio a consuntivo.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e all'art. 4 comma 3) del DM 2022 e fermo restando quanto riportato al summenzionato punto 1, nell'ambito della relativa istruttoria di Gestione esercizio:

- nel caso in cui la graduatoria relativa alla procedura competitiva prevista dal DM 2022 non abbia saturato i contingenti di capacità produttiva:
 - gli impianti ammessi alla procedura competitiva con destinazione nel settore "trasporti", possono cambiare la destinazione del biometano in "altri usi" garantendo una riduzione non inferiore all'80% di emissioni di GHG;
 - gli impianti ammessi alla procedura con destinazione "altri usi", possono cambiare la destinazione del biometano in "trasporti" garantendo una riduzione non inferiore al 65% di emissioni di GHG.
- nel caso in cui la graduatoria relativa alla procedura competitiva prevista dal DM 2022 abbia saturato i contingenti di capacità produttiva:
 - gli impianti ammessi alla procedura con destinazione nel settore "trasporti", possono cambiare la destinazione del biometano in "altri usi" garantendo, nel restante periodo di incentivazione, una riduzione pari all'80% incrementata dell'eventuale % di maggior riduzione delle emissioni di GHG che è stata utilizzata ai fini della formazione della graduatoria (a esempio, un impianto che è stato ammesso in graduatoria con una % di maggior riduzione delle emissioni di GHG pari al 10%, potrà cambiare la destinazione d'uso in "altri usi" solo se garantisce una riduzione pari ad almeno al 90% di emissioni di GHG);
 - gli impianti ammessi alla procedura con destinazione nel settore "altri usi" possono cambiare la destinazione del biometano in "trasporti" garantendo, nel restante periodo di incentivazione, una riduzione pari al 65% incrementata dell'eventuale % di maggior riduzione delle emissioni di GHG che è stata utilizzata ai fini della formazione della graduatoria (a esempio, un impianto che è stato ammesso in graduatoria con una % di maggior riduzione delle emissioni di GHG pari al 5%, potrà cambiare la destinazione d'uso in "trasporti" solo se garantisce una riduzione pari ad almeno al 70% di emissioni di GHG).

Il periodo minimo intercorrente tra due modifiche di destinazione di utilizzo è posto pari a 12 mesi. Con riferimento alla modalità di calcolo degli incentivi resta valido quanto riportato al Paragrafo 6.5. delle presenti Regole.

3. Modifiche tecniche a seguito, ove previsto, della variazione del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano (es.: sostituzione/nuova installazione del dispositivo di *upgrading*, modifica del layout impiantistico dell'impianto, nuove installazioni delle opere civili e impiantistiche, ecc.).

A tal proposito, si segnala a esempio che il dispositivo di *upgrading* sostituito deve essere nuovo o integralmente rigenerato e nella titolarità del titolare del contratto di incentivazione.

4. Modifica, rispetto alla configurazione ammessa agli incentivi, relativa ai servizi ausiliari d'impianto (es. modifica della modalità di alimentazione, nuova installazione/sostituzione di utenze ricomprese tra i servizi ausiliari) che comporta l'aggiornamento del fattore SA associato ai consumi dei servizi ausiliari d'impianto non in autoalimentazione.
5. Modifica della configurazione di immissione in consumo degli impianti di produzione di biometano rispetto alla configurazione ammessa agli incentivi (es. passaggio da configurazione singola a multipla), con eventuale aggiornamento del titolo autorizzativo, che comporta la modifica dell'algoritmo di calcolo dell'incentivo.
6. Spostamento e/o sostituzione dei misuratori previsti per la determinazione dell'energia incentivabile installati sugli impianti di produzione di biometano.
7. Istanza di Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo. Rientra in tale casistica la revisione del fattore SA associato ai consumi dei servizi ausiliari d'impianto non in autoalimentazione (a esempio, passaggio tra le opzioni indicate al Paragrafo 6.4 delle presenti Regole).

Si rammenta che, il titolare del contratto di incentivazione è tenuto ad allegare alle summenzionate istanze documentazione analoga a quella trasmessa in fase di ammissione agli incentivi.

Si rappresenta inoltre che, a valle del completamento degli interventi che comportano:

- a) a parità di capacità produttiva, l'incremento del volume di biometano prodotto (a esempio, la sostituzione, con incremento del volume, delle vasche di idrolisi delle biomasse/digestori/vasche stoccaggio coperte con recupero di biogas destinato al sistema di *upgrading* o la nuova installazione di vasche di idrolisi delle biomasse/digestori/vasche stoccaggio coperte con recupero di biogas destinato al sistema di *upgrading*);
- b) l'incremento della capacità produttiva rispetto al progetto autorizzato e ammesso agli incentivi (a esempio, la sostituzione del dispositivo di *upgrading* con uno di capacità produttiva maggiore o l'installazione di un ulteriore dispositivo di *upgrading*);

il GSE continuerà ad applicare il limite della "producibilità massima mensile" definito al paragrafo 1.2 e in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.5 delle presenti Regole.

Con riferimento ai soli interventi di cui alla lettera b), si precisa che:

- il titolare del contratto di incentivazione è tenuto a trasmettere, entro il mese solare in cui è stato completato l'intervento, l'istanza di Gestione esercizio a consuntivo;
- il superamento della "soglia" della tariffa di riferimento riportata nella Tabella dell'Allegato 2 al DM 2022, non comporta l'aggiornamento della tariffa di riferimento riportata nel provvedimento di ammissione agli incentivi;
- per gli impianti con contratto TO, il superamento della "soglia" del meccanismo di incentivazione (250 Smc/h) comporta l'aggiornamento dello stesso (da contratto TO a contratto TP).

Con riferimento ai soli impianti con contratto TO, si precisa inoltre che per l'incremento della capacità produttiva rispetto al progetto autorizzato e ammesso agli incentivi che:

- non comporta il superamento della "soglia" dei 250 Smc/h:
 - o al fine di garantire la corretta gestione commerciale del contratto TO, il titolare del contratto è tenuto a presentare l'istanza di Gestione esercizio a preventivo entro 60 giorni precedenti alla data prevista di completamento del sopra descritto intervento (nell'istanza dovrà essere indicata la data in argomento);
 - o il titolare del contratto potrà immettere la capacità produttiva totale a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al mese di trasmissione dell'istanza di Gestione esercizio a consuntivo;
- comporta il superamento della "soglia" dei 250 Smc/h:
 - o il titolare del contratto è tenuto a trasmettere anche la documentazione richiamata al paragrafo 7.3.1 delle presenti Regole secondo le modalità e tempistiche indicate nello stesso.

16. Verifiche e controlli

16.1. Modalità di svolgimento delle attività di verifica di competenza GSE

Il GSE, in via autonoma o congiunta con il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti (di seguito, anche Comitato), per le rispettive competenze, può effettuare, durante l'intero periodo di incentivazione dell'impianto, attività di verifica sugli impianti di produzione di biometano. Le verifiche possono essere effettuate mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l'impianto, anche senza preavviso, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi e/o del contributo in conto capitale;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti Regole applicative e dalla normativa applicabile.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Produttore.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Produttore a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Produttore o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, il Produttore ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche il Produttore deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti al Comitato, alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare alle predette amministrazioni e/o al Comitato l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

16.2. Violazioni rilevanti e violazioni non rilevanti: effetti sul contributo in conto capitale e sull'incentivo in conto esercizio

Il GSE dispone la decadenza dal diritto agli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate e/o richiede la restituzione del contributo in conto capitale, in tutti i casi in cui, all'esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate, in particolare, le seguenti violazioni rilevanti:

- a. presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
- b. manomissione degli strumenti di misura dei vettori energetici e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione della produzione di biometano;
- c. assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- d. violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- e. inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
- f. comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi o dei premi, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite, anche tramite compensazione a valere sugli incentivi da erogare.

16.3. Verifiche del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti per il biometano

I biocarburanti, compreso il biometano, devono rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale 14 novembre 2019 e ss. mm. ii, in materia di sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi.

Nel caso di Produttori di biometano incentivato ai sensi del DM 2022 e del D.M. 2 marzo 2018, spetta agli stessi Produttori assicurare il rispetto di quanto disposto dalla normativa.

Il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti svolge le attività di controllo (ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i. e dall'articolo 7 - quater, comma 6 del D.Lgs. n. 66/2005 e ss. mm. e ii., così come modificato dal D.Lgs. n.51 del 21 marzo 2017), finalizzate al riscontro dell'effettiva immissione in consumo e del rispetto dei requisiti di sostenibilità del biometano e dei biocarburanti effettuate sia attraverso controlli documentali sia attraverso controlli tramite sopralluogo presso le sedi delle società.

Con cadenza annuale il Comitato provvede a comunicare al GSE la programmazione delle attività di verifica degli impianti ammessi agli incentivi, condividendo altresì le comunicazioni di avvio ed esito dei controlli effettuati sui citati impianti.

Il GSE effettua tutte le azioni propedeutiche e necessarie a supporto del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti al fine di verificare in particolare la sostenibilità del biometano e il rispetto delle norme vigenti in materia di immissione in consumo di biocarburanti.

L'avvio dell'attività di controllo mediante controlli documentali o sopralluogo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., dall'articolo 7 - quater, comma 6 del D. Lgs. n. 66/2005 e s.m.i., è comunicato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'operatore oggetto di verifica. Tale comunicazione indica la documentazione da rendere disponibile e, in caso di sopralluogo, il luogo, la data, i nominativi degli incaricati del controllo e reca l'invito al Produttore a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

La verifica è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti.

I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal Comitato rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la sussistenza dei requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) articolo 4 del Decreto che prevede la conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:

- 1) l'impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021 e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;
- 2) l'impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i rappresentanti del Comitato possono richiedere e acquisire atti, documenti, ed ogni altra informazione ritenuta utile e strettamente connessa alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, viene redatto un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Produttore o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiuti di sottoscrivere il verbale ne viene dato atto nel verbale stesso.

In ogni caso, nell'ambito e con le tempistiche proprie del processo di verifica, è prevista la possibilità che il Comitato richieda ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto già prodotto dal Produttore in sede di istruttoria documentale o in loco.

In caso di violazione dei citati requisiti di sostenibilità, accertata dal citato Comitato tecnico, che abbia impatto sugli incentivi erogati al Produttore, lo stesso Comitato ne dà comunicazione al GSE per le azioni conseguenti.

16.4. Modalità di condivisione delle informazioni tra il GSE e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE provvede a comunicare al MASE la metodologia e i criteri di programmazione delle attività di verifica nonché la percentuale degli impianti sottoposti a controllo sul totale degli impianti ammessi agli incentivi pianificate per l'anno in corso. Contestualmente, il GSE condivide le comunicazioni di esito dei controlli conclusi nell'anno precedente.

17. Garanzia di recupero degli importi dovuti al GSE

In caso di riconoscimento degli incentivi sotto forma di tariffa premio, il Soggetto Richiedente beneficiario è tenuto a prestare, in favore del GSE, una cauzione definitiva incondizionata a prima richiesta di durata annuale tacitamente rinnovabile a titolo di garanzia per gli importi dovuti ed eventualmente non corrisposti nel caso in cui l'incentivo spettante sia negativo.

La cauzione è costituita a favore del GSE e dovrà essere presentata esclusivamente in formato digitale e inviata digitalmente e dovrà avere la forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari.

L'Operatore è tenuto, inoltre, a ricostituire la cauzione nel caso in cui questa venga escussa dal GSE entro 15 giorni lavorativi. Qualora non venga ricostituita entro i suddetti termini, il GSE provvederà alla sospensione dell'erogazione degli incentivi.

18. Recupero degli importi indebitamente percepiti

Nell'ipotesi in cui il GSE dovesse procedere al recupero di eventuali importi indebitamente percepiti dai Soggetti Richiedenti, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di operare anche operazioni di compensazione con gli incentivi relativi alle produzioni dei mesi successivi e/o tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso con il medesimo Soggetto beneficiario.

19. Misure transitorie di raccordo con il quadro normativo previgente

19.1. D.M. 2 marzo 2018: modalità di attestazione del settore di utilizzo del biometano

In accordo a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del DM 2022, le Garanzie di Origine sono utilizzate per certificare la destinazione d'uso del biometano nei consumi finali attraverso le modalità definite nel capitolo 10. In accordo a quanto previsto all'articolo 12, comma 2, lettera i) del DM 2022, tali modalità sono applicate anche agli impianti incentivati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto attuativo dell'articolo 46 del D.lgs. n.199/2021, il Produttore incentivato ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 non dovrà più:

- ✓ stipulare e fornire al GSE i contratti di fornitura con gli impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti e con gli eventuali intermediari;
- ✓ fornire al GSE le informazioni relative alle fatture dei quantitativi di biometano effettivamente venduti tra il Produttore di biometano, i soggetti titolari/gestori di impianti di distribuzione di gas naturale con destinazione d'uso per il settore dei trasporti ed eventuali intermediari.

Quindi il Produttore non sarà più obbligato a garantire la vendita del biometano nel settore trasporti in quanto la destinazione d'uso sarà garantita attraverso le Garanzie di Origine.

Dall'entrata in vigore del decreto attuativo dell'articolo 46 del D.lgs. n. 199/2021, gli algoritmi di calcolo dell'energia incentivabile delle varie configurazioni riportate nelle procedure applicative del D.M. 2 marzo 2018 non considereranno più i quantitativi di biometano riscontrabili dalle fatture di vendita del biometano stesso.

L'eliminazione della tracciatura della catena di consegna del biometano attraverso i citati contratti di fornitura e le fatture rende superflue alcune configurazioni attualmente previste dalle procedure applicative del D.M. 2 marzo 2018. In particolare, dall'entrata in vigore del decreto attuativo dell'articolo 46 del D.Lgs. 199/2021:

- ✓ “Configurazione 6: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico” è eliminata in quanto potrà essere incentivato direttamente il biometano caricato sui carri bombolai, in accordo a quanto previsto dalla configurazione 4;
- ✓ “Configurazione 7: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi – senza ritiro fisico” è eliminata in quanto potrà essere incentivato direttamente il biometano immesso nella rete con obbligo di connessione terzi, in accordo a quanto previsto dalla configurazione 1;
- ✓ “Configurazione 8: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi connessa all'impianto di produzione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico” è eliminata in quanto potrà essere incentivato direttamente il biometano immesso nella rete con obbligo di connessione terzi tramite carri bombolai, in accordo a quanto previsto dalla configurazione 2.

Al fine di garantire gli investimenti già avviati per la realizzazione di impianti di liquefazione pertinenti, si precisa che potranno accedere alle maggiorazioni anche impianti di liquefazione pertinenti collegati all'impianto di produzione di biometano tramite carri bombolai e/o reti con obbligo di connessione terzi.

Per le configurazioni 5 e 5bis previste dalle Procedure applicative del D.M. 2 marzo 2018, nel caso in cui l'impianto di liquefazione sia condiviso tra più impianti di produzione di biometano, la misura del quantitativo in uscita dal liquefattore è riproporzionata tra tutti gli impianti di produzione sulla base dei quantitativi in ingresso all'impianto di liquefazione in analogia a quanto previsto al paragrafo 6.5.5.

19.2. D.M. 2 marzo 2018: aggiornamento procedure applicative

Il GSE provvede ad aggiornare le Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018 al fine di renderle coerenti con le previsioni del DM 2022 e con quanto riportato nel paragrafo 19.1.

ALLEGATI

Allegato 1 - Schemi di avviso, modelli e contratti-tipo

Allegato 1a Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi

Allegato 1b Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi

Allegato 1c TP - Modello di comunicazione di entrata in esercizio

Allegato 1c TO - Modello di comunicazione di entrata in esercizio

Allegato 1d Contratto tipo ai fini del riconoscimento della Tariffa Premio

Allegato 1e Contratto tipo ai fini del riconoscimento della Tariffa Onnicomprensiva

Allegato 1f Dichiarazione di adesione del Soggetto Obbligato e accettazione delle condizioni contrattuali

Allegato 1g Contratto tipo con i Soggetti Obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti

Allegato 1h Richiesta di accesso alla Tariffa Onnicomprensiva

Allegato 1i Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Onnicomprensiva e richiesta di accesso alla Tariffa Premio

Allegato 1l Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Premio e richiesta di accesso alla Tariffa Onnicomprensiva

Allegato 2 - Elenco documenti

Allegato 2a Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure competitive

Allegato 2b Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio

Allegato 2c Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche

Allegato 3 – Rispetto del principio del DNSH

Allegato 3a Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – Fase ex-ante

Allegato 3b Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – Fase ex-post

Appendici

Appendice A. Contingenti annui e calendario delle procedure competitive

Appendice B. Tariffe di riferimento

Appendice C. Massimali di costi ammissibili e contributo in conto capitale erogabile

Appendice D. Principio DNSH

Appendice E. Calcolo della riduzione di emissioni di GHG



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

